


S.A.G.I. S.P.A.

Sede Legale: Strada Provinciale 9 S.N.C. Monasterace (RC)
Partita Iva e Codice Fiscale 02891270809
iscritta al registro delle imprese di Catanzaro al n. R.E.A. RC 196509
E-Mail Pec: sagi-spa@pec.sagi-spa.it

MODELLO ORGANIZZATIVO PARTE GENERALE

DISTRIBUZIONE CONTROLLATA: SÌ NO

DISTRIBUITA A:

0	31-03-23	I ^a Emissione		
Rev.	Del	Note sulla revisione	Verifica ODV	Approvazione Rappresentante Legale

MODELLO ORGANIZZATIVO
Redatto ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231
e secondo le Linee Guida approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 ed aggiornate a giugno 2021

INDICE

Premessa

- 1. Riferimenti normativi**
 - 1.1 Definizioni**
- 2. Il Decreto Legislativo n. 231/2001**
 - 2.1 Sistema sanzionatorio**
 - 2.2 Clausola di esonero della responsabilità**
 - 2.3 Requisiti di efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**
- 3. L'Organizzazione**
 - 3.1 Struttura Organizzativa Apicale**
- 4. Costruzione del Modello 231 – Finalità e scopo**
 - 4.1 Metodologia utilizzata nella predisposizione del Modello**
 - 4.2 Adozione del Modello – Destinatari**
 - 4.3 L'Organismo di Vigilanza**
 - 4.3.1 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**
 - 4.3.2 Prerogative dell'Organismo di Vigilanza**
 - 4.3.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale**
 - 4.3.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**
 - 4.3.5 Raccolta e conservazione delle informazioni**
- 5. Processi e aree sensibili**
 - 5.1 Formazione e informazioni ai dipendenti**
- 6. Il Codice Etico (allegato)**
- 7. Il Sistema disciplinare (allegato)**
- 8. Verifiche sull'adeguatezza del Modello**

PREMESSA

Il presente documento, corredato di tutti i suoi allegati, costituisce il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito MOG o Modello 231) della Società S.A.G.I. S.p.A. (di seguito SAGI o Società) che viene adottato ai sensi e per gli effetti di cui al decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il Decreto o il D.lgs. n. 231/2001).

Il Modello 231 è articolato in due parti: una "Parte Generale", contenente i principi e le regole di carattere generale aventi rilevanza in merito alle tematiche disciplinate dal D.lgs. N. 231/2001, e da singole "Parti Speciali" ciascuna delle quali predisposta per le diverse categorie di reato contemplate nel D.lgs. n. 231/2001 astrattamente ipotizzabili in capo alla Società in ragione dell'attività da questa svolta.

In particolare, il catalogo dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001 è definito nella tabella seguente:

Nr.	Descrizione Generale dei Reati	D.lgs. n.231/01
1	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i>	Art. 24
2	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	Art. 24 bis
3	<i>Delitti di criminalità organizzata</i>	Art. 24 ter
4	<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</i>	Art. 25
5	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	Art. 25 bis
6	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i>	Art. 25 bis 1
7	<i>Reati societari</i>	Art. 25 ter
8	<i>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali</i>	Art. 25 quater
9	<i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i>	Art. 25 quater 1
10	<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	Art. 25 quinquies
11	<i>Reati di abuso di mercato</i>	Art. 25 sexies
12	<i>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</i>	Art. 25 septies
13	<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</i>	Art. 25 octies
14	<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i>	Art. 25 novies
15	<i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>	Art. 25 decies
16	<i>Reati ambientali</i>	Art. 25 undecies
17	<i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	Art. 25 Duedecies
18	<i>Razzismo e xenofobia</i>	Art. 25 Terdecies
19	<i>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</i>	Art. 25 Quaterdecies
20	<i>Reati Tributarî</i>	Art. 25 quienquies decies
21	<i>Contrabbando</i>	Art. 25 Sexiesdecies
22	<i>Delitti contro il patrimonio culturale</i>	Art. 25 septiesdecies

Fanno parte altresì del presente documento, come atti a sé stanti, il Codice Etico di condotta, il Sistema di Deleghe e Procure nonché tutte le procedure rappresentative dei processi cosiddetti sensibili secondo la normativa di cui al D.lgs. n.231/2001.

1. Riferimenti Normativi

- **Art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300:** Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica;
- **Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231:** Disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300;
- **Linee Guida Confindustria:** le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/01 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002, aggiornate a giugno 2021, e successive integrazioni;
- **Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196** Codice della tutela della Privacy;
- **Regolamento Europeo 2016/679** GDPR Privacy;
- **Decreto Legislativo del 10 agosto 2018 n. 101** disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR);
- **Decreto Legislativo del 09 aprile 2008 n. 81** Testo unico sulla Sicurezza Luoghi Lavoro e successive modifiche ed integrazioni;
- **Decreto Legislativo del 03 aprile 2006 n. 152** - Codice Ambiente;
- **Legge del 9 gennaio 2019 n. 3**, "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" (c.d. Legge Spazzacorrotti);
- **Decreto Legislativo del 12 gennaio 2019 n. 14** ed entrato in vigore con **Legge del 29 giugno 2022 n. 79** - Nuovo Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza.

1.1 Definizioni

- **Modello Organizzativo Gestione Controllo:** insieme delle strutture, delle responsabilità, delle modalità di espletamento delle attività e dei protocolli/procedure adottati ed attuati tramite le quali si espletano le attività caratteristiche dell'organizzazione;

- **Codice Etico:** insieme di diritti, doveri e responsabilità dell'organizzazione nei confronti dei soggetti terzi interessati quali dipendenti, clienti, fornitori e qualsiasi altra persona insita direttamente e/o indirettamente nell'organizzazione e finalizzati a promuovere, raccomandare o vietare determinati comportamenti;
- **Organizzazione:** gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale ed amministrativa e che stia implementando ed efficacemente attuando il presente sistema;
- **Organo Amministrativo o Direzione o CdA:** si intende il vertice massimo della società che nel caso dell'organizzazione coincide con il Consiglio di Amministrazione, che nei reati previsti dal D.lgs. 81/2008 diventa anche Datore di Lavoro;
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ed altri Contratti attualmente in vigore ed applicati inerenti al settore specifico;
- **Analisi dei Rischi:** attività specifica dell'organizzazione finalizzata a rilevare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- **Consulenti:** coloro che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale;
- **Dipendenti:** tutti i dipendenti della società (compresi i dirigenti);
- **Stakeholders:** soggetti che entrano in contatto con la società, portatori di autonomi interessi da rispettare e da valorizzare. All'interno di questa categoria sono compresi gli azionisti, i collaboratori-dipendenti, i clienti, la comunità ed il mercato.
- **Fornitori:** le persone fisiche e/o giuridiche fornitori di beni e di servizi all'interno dell'azienda;
- **Partner:** le controparti contrattuali con le quali la società ha una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (per es. ATS/ATI, joint venture, consorzi, agenzia, etc...)
- **P.A.:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- **Organismo di Vigilanza (OdV):** organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- **Reati:** i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. n. 231/2001;
- **Processi Sensibili:** attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;
- **Operazione Sensibile:** operazione o atto che si colloca nell'ambito dei Processi Sensibili.

2. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

Il presente modello è stato realizzato in attuazione del D. lgs. n. 231/2001, che prevede, in accordo con alcune convenzioni internazionali, la responsabilità amministrativa a carico degli enti – intendendosi con tale termine quelli aventi personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica – per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. Ci si riferisce in particolare alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, alla Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto rappresenta un fattore di assoluta innovazione nel quadro normativo italiano in quanto afferma il principio secondo il quale non solo i singoli individui ma anche gli enti possono rispondere in sede penale di fatti illeciti materialmente compiuti da una persona fisica che risulti in qualche modo legata all'ente stesso.

In questo modo si è voluto responsabilizzare direttamente gli Enti, i quali sono tenuti a svolgere una maggiore vigilanza sull'operato dei propri dipendenti attraverso l'adozione di protocolli e procedure al fine di prevenire – per quanto possibile – i cosiddetti reati presupposto elencati dal Decreto, prevedendo una serie di sanzioni pecuniarie ed interdittive.

Il D.lgs. n. 231/2001 ha introdotto una responsabilità da illecito avente natura composita in quanto presuppone la commissione di un reato pur avendo e mantenendo natura amministrativa, in quanto priva delle caratteristiche formali tipiche del reato. L'Organizzazione chiamata a rispondere di tale illecito difetta dunque di soggettività penale – che infatti viene definita amministrativa agli art. 1 e 55 D.lgs. n. 231/2001 – risultando sottoposta a responsabilità in via diretta per il fatto proprio (ex art. 2043 c.c. e non ex art. 2049 c.c.) ma di natura amministrativa.

Inoltre, l'art. 34 D.lgs. n. 231/2001 rinvia all'applicabilità delle norme del codice penale e delle disposizioni d'attuazione “in quanto compatibili”. Qualora, pertanto, vi siano condotte

di reato e la loro realizzazione sia imputabile alla mancata, diligente ed efficace attuazione di quelle procedure e di quei protocolli di cui l'Ente deve essersi dotato, può derivarne l'accertamento della responsabilità da parte dello stesso giudice competente a conoscere e punire gli autori individuali del reato.

Come è immediatamente evidente, esaminando il novero dei reati selezionati dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001 (di cui alla tabella sopra riportata), si realizza un notevole ampliamento delle figure responsabili, essendosi affiancata alla tradizionale punibilità delle persone fisiche, autori materiali dell'illecito, anche quella dell'Organizzazione che abbia tratto vantaggio dal reato, o nel cui interesse questo sia stato commesso (art. 5), anche per i reati ad esso riferibili commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato (art. 4).

Appare altresì importante effettuare un riferimento al D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 che, da un lato ha novellato l'art. 2086 c.c. ora rubricato "Gestione dell'Impresa", e dall'altro costituisce un vero e proprio Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (di seguito anche CCI).

Attualmente è sancito che *"L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale"*.

Ed ancora, l'art. 377 CCI ha modificato l'art. 2475 c.c. prevedendo che, in tutti i tipi societari, *"la gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale"*.

Nella disamina della normativa vigente applicabile alle società, ulteriore riferimento va fatto alla Legge n. 3 del 2019 (nota con il nome 'Spazzacorrotti') che ha modificato l'art. 25 del D. Lgs. 231/2001 inserendo altre fattispecie di reato-presupposto.

Dalla lettura di tutte le disposizioni giuridiche richiamate, appare evidente come la predisposizione di un Modello Organizzativo ai sensi e secondo il disposto di cui al D.lgs. n. 231/2001 sia ormai ascritta tra quelle norme di diritto societario che rinviano al concetto di *"adeguatezza del governo societario"*.

Basti considerare che oggi la politica di molte Pubbliche Amministrazioni è nel senso di richiedere l'adozione di un Modello 231 quale requisito ineludibile ai fini della

contrattazione con la stessa. Tale approccio sistematico – peraltro in linea con tutta la legislazione nazionale in tema di contrasto alla corruzione e con le direttive ANAC – si inserisce nella prospettiva della ‘prevenzione mediante organizzazione’.

2.1 Sistema sanzionatorio

Per quanto attiene poi al sistema punitivo previsto dal Decreto, all’art. 9 dello stesso vengono previste sanzioni amministrative consistenti in sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria – che consegue sempre al riconoscimento della responsabilità dell’ente – viene applicata in base al sistema delle quote (cfr. art. 11), per cui il giudice è chiamato ad effettuare un giudizio, volto a determinare da un lato il numero delle “quote”, calcolato in ragione della gravità del fatto e del comportamento (antecedente e successivo) assunto dall’ente, e dall’altro l’importo unitario della singola quota, fissato in ragione delle condizioni economico-patrimoniali dell’ente stesso, allo scopo esplicito di “assicurare l’efficacia della sanzione”.

Le sanzioni interdittive sono state invece previste in quanto capaci di incidere profondamente sull’organizzazione, sul funzionamento e sull’attività dell’Organizzazione. Affinché possano essere irrogate però, è necessaria la loro espressa previsione in relazione alle singole tipologie di reato, nonché una particolare gravità del fatto, fondata sul disvalore dell’illecito “amministrativo”, ovvero sulla “pericolosità” dell’ente stesso, che, in presenza di una reiterazione degli illeciti, ha dimostrato di essere insensibile alle sanzioni pecuniarie (cfr. art. 13).

Rientrano nel novero di questa tipologia di sanzioni, l’interdizione dall’esercizio delle attività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero per equivalente, viene sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato, ai sensi dell’art. 19 del Decreto.

La pubblicazione della sentenza può essere disposta solo nel caso in cui nei confronti dell’Ente venga applicata una sanzione interdittiva (art. 18 del Decreto). È da segnalare altresì che le predette misure cautelari, per loro natura, vengono applicate senza alcun

contraddittorio preventivo e non presuppongono l'accertamento della responsabilità dell'Organizzazione, ma solo l'esistenza di gravi indizi.

2.1.1 Clausola di esonero della responsabilità

L'articolo 6 del D.lgs. n. 231/2001 prevede una specifica esimente dalla responsabilità amministrativa da reato, per cui l'Organizzazione non è responsabile, e quindi non può incorrere nelle predette sanzioni, qualora dimostri che: **1.** l'Organo Dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati (cd. Modello Organizzativo); **2.** abbia affidato, ad un organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del Modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento (l'Organismo di Vigilanza); **3.** le persone che hanno commesso il reato abbiano eluso fraudolentemente il Modello di Organizzazione e Gestione; **4.** non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Lo stesso articolo 6 appena richiamato, inoltre, prevede che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze di efficace ed efficiente attuazione: **1.** individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati; **2.** prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire; **3.** individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati; **4.** prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello; **5.** introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Analizzando la ratio del D.lgs n. 231/2001 è pertanto evidente come l'adozione e la corretta applicazione di un Modello Organizzativo costituisce per l'Organizzazione, se non un obbligo, quanto meno un onere e uno strumento necessario per non incorrere nel sistema sanzionatorio sopra richiamato.

2.2 Requisiti di efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Per essere efficace un MOD 231 dovrà essere provvisto di determinati requisiti essenziali così di seguito elencati:

A) principi di comportamento idonei a prevenire la commissione delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto capaci di assicurare: - l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti; - il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti dell'Ente con la

Pubblica Amministrazione e con i terzi; - l'attenzione degli operatori sul puntuale rispetto delle procedure di controllo;

B) costituzione dell'Organismo di Vigilanza e attribuzione allo stesso di specifici compiti di vigilanza sull'efficace, effettivo e corretto funzionamento del Modello;

C) mappatura delle attività esercitate dall'Organizzazione cosiddette "sensibili", vale a dire quelle nel cui ambito e per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto, da sottoporre pertanto ad analisi e costante monitoraggio;

D) definizione dei "protocolli" finalizzati a garantire, nell'ambito delle attività a rischio, i seguenti principi di controllo: - separazione di funzioni, all'interno di ciascun processo, per cui l'impulso decisionale, l'esecuzione, la conclusione ed il controllo di ogni operazione devono essere attribuiti a soggetti diversi cosicchè si possa avere una chiara attribuzione delle responsabilità e dei poteri di rappresentanza, nel rispetto delle linee gerarchiche; - definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività all'interno di ciascun processo; - tracciabilità e comprovabilità dei processi cioè degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati riscontri documentali che attestino i contenuti e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione); - oggettività dei processi decisionali al fine di limitare decisioni dell'Organizzazione basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi (es.: esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di valutazione e selezione del personale, o esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni dell'Ente, ecc.);

E) chiara e formalizzata assegnazione dei poteri e delle relative responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa e, in particolare, tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto dell'Ente devono essere dotati di delega formale, in modo che a ciascuna delega si possa associare il potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;

F) aggiornamento costante delle deleghe, in conseguenza dei mutamenti organizzativi intervenuti;

G) definizione di flussi informativi nei confronti dell'Organismo di vigilanza;

H) definizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;

I) attività di formazione e diffusione a tutti i livelli societari delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

3. L'Organizzazione

S.A.G.I. S.p.a. è una Società per Azioni costituita con atto del 22 giugno 2015 che ha sede legale a Monasterace (Reggio Calabria) e che a partire dal marzo 2018 opera nel settore del commercio all'ingrosso di gelati e surgelati (Codice Ateco 46.39.1) divenendo nel territorio calabrese concessionaria per i marchi Sammontana, Il Pasticciere, Tre Marie e Bindi.

In breve tempo la Società ha acquisito un tale consolidamento commerciale che le ha consentito di commercializzare anche prodotti alimentari contrassegnati da proprio marchio, detenendo tra questi Salpesca®, Forno della Torre®, Il Mondo del Surgelato® e Sagi SpA®.

La Sagi S.p.A. attualmente esercita la propria attività prevalentemente nel settore HO.RE.CA. (acronimo che individua la distribuzione di alimenti e bevande presso Hotel, ristoranti, bar e similari) e in quello della GDO (sigla che individua la vendita al dettaglio attraverso una rete di supermercati e di altre catene di intermediari di varia natura).

L'Organizzazione esercita la propria attività d'impresa avvalendosi di personale qualificato, avendo aperto punti vendita oltre che in provincia di Reggio Calabria, anche a Davoli (in provincia di Catanzaro) e da ultimo una sede operativa nel comune di Mangone in Provincia di Cosenza. In questo modo riesce a coprire la distribuzione dei propri prodotti su tutto il territorio calabrese ed anche fuori Regione.

La Società risulta essere in possesso di tutte le certificazioni relative alla protezione dell'ambiente e quelle relative alla sicurezza alimentare (HACCP).

L'organizzazione è attualmente gestita in forma societaria da Ilario Taverniti quale Amministratore Unico che rappresenta l'impresa nei rapporti con i terzi, contando un numero di dipendenti mediamente pari a 25 addetti.

La struttura apicale ed operativa della società è ben rappresentata dall'organigramma nominativo qui sotto riportato.

3.1 Struttura Organizzativa Apicale

Soggetto	Cariche Sociali	Poteri e Rapporti	Tipologia Reati
Ilario Taverniti	Rappresentante legale Amministratore Unico	Atti Ordinari e Straordinari Investito dei più ampi poteri per la gestione sociale	<ul style="list-style-type: none"> • Reti Contro il Patrimonio mediante frode • Reati Societari • Delitti Informatici e Trattamento dei Dati • Delitti Criminalità Organizzata • Delitti Contro la Persona • Reati Sicurezza Lavoro • Reati Ambientali • Reati Tributarî • Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio • Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare • Razzismo e xenofobia • Reati contro la P.A.

La descritta struttura organizzativa della SAGI S.p.A. – per la quale si rinvia inoltre all’organigramma funzionale allegato al presente documento – le consente di gestire la propria attività d’impresa sia nella sede centrale di Monasterace che nelle Unità Locali sopra richiamate di Davoli (CZ) e Mangone (CS).

Nello svolgimento della propria attività, la società intrattiene rapporti con le seguenti parti interessate (stakeholders) verso le quali adotta comportamenti e principi etici volti alla massima legalità e trasparenza.

Clients

- Beni e servizi conformi ai requisiti espressi nel contratto
- Caratteristiche di completezza del prodotto/servizio rispetto alle aspettative generate dal mercato
- Prezzi proporzionati al livello di prodotto/servizio acquistato
- Rapporti trasparenti con il personale commerciale
- Immediata risoluzione di eventuali contenziosi

Fornitori di beni e servizi

- Registrazione di ordini per realizzare fatturato
- Integrità e trasparenza nelle relazioni intrattenute con l’Azienda
- Puntualità ed esattezza dei pagamenti

- Continuità del rapporto commerciale.

Banche

- Solidità economico-finanziaria dell'Azienda
- Documentazione corretta e veritiera a supporto della richiesta di denaro
- Giustificazione documentale delle esigenze di finanziamento anche a breve termine
- Corresponsione puntuale delle somme di rientro del prestito

Investitori

- Ottenimento di vantaggi economici per il rischio connesso all'investimento
- Liceità delle attività gestionali che si compiono per perseguire l'obiettivo dell'utile
- Competenza ed integrità del management.
- Analisi costante dei flussi economici e finanziari necessari per garantire la restituzione dell'investimento

Persone dell'organizzazione

- Pagamento dei corrispettivi, dei contributi, delle ritenute d'acconto
- Correttezza degli importi e alla tempistica concordata
- Continuità del rapporto di lavoro
- Mantenimento e sviluppo delle competenze e delle conoscenze (esigenza formativa) in relazione ad impieghi ed attività svolti per l'Azienda e ciò anche con particolare riferimento alle specializzazioni dei singoli lavoratori.
- Clima aziendale: lavorare per un'Organizzazione che ispira il suo business a valori di integrità, correttezza e trasparenza

Organi di controllo

- Pagamento dei corrispettivi, dei contributi, delle ritenute d'acconto
- Correttezza degli importi e alla tempistica concordata
- Continuità del rapporto di lavoro ed avanzamenti di carriera
- Mantenimento e sviluppo delle competenze e delle conoscenze (esigenza formativa) in relazione ad impieghi ed attività svolti per l'Azienda.
- Clima aziendale: lavorare per un'Azienda che ispira il suo business a valori di integrità, correttezza e trasparenza influisce sulla qualità delle singole prestazioni relative a ruoli e mansioni svolte e, di conseguenza, sulla capacità dell'Organizzazione di fornire con regolarità prodotti e servizi conformi ai requisiti del cliente e a requisiti cogenti.

4. Costruzione del Modello 231 – Finalità e Scopo

La Società SAGI S.p.A. – anche al fine di proteggere la sua reputazione aziendale, da intendersi come l’insieme delle “aspettative sul comportamento o sulle performance future di un’Organizzazione da parte dei suoi stakeholders” – ritiene opportuno adottare un efficace Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo capace di assicurare le giuste condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività imprenditoriale, in linea con le prescrizioni del Decreto Legislativo sopra richiamato.

In questo modo si vuole introdurre, nella realtà della società, l’opportuno strumento di sensibilizzazione di tutti i Dipendenti, Collaboratori e di tutti gli altri soggetti che entrano in contatto con essa, nonché fornitori, consulenti legali ed altri.

Le finalità del Modello sono quelle di prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all’attività della Società con particolare riguardo alla eliminazione o significativa riduzione di eventuali condotte illegali e di determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della società nelle aree delle attività individuate come a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, in un reato da cui possono discendere sanzioni non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della società stessa.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato, integrato e organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati anche mediante l’individuazione di “attività sensibili”.

4.1 Metodologia utilizzata nella predisposizione del Modello

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.lgs. n. 231/2001 e tenuto conto anche delle Linee Guida emanate da Confindustria.

Si descrivono brevemente qui di seguito le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

1)“As-is analysis”. L’identificazione dei Processi Sensibili è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (principali procedure in essere, procure, circolari interne, ecc.) e una serie di interviste con i soggetti chiave della struttura aziendale (Rappresentante Legale, Dirigente Amministrativo, Responsabile Risorse Umane, ecc.) e all’interno delle singole direzioni, interviste mirate all’approfondimento dei Processi Sensibili e del controllo sugli stessi. Sono state altresì esaminate le procedure aziendali già

adottate e attuate. Inoltre, l'as-is analysis è stata condotta attraverso specifiche interviste ai membri direzionali ed ai soggetti apicali.

2) Effettuazione della “Risk Analysis - Gap Analysis”. Sulla base della rappresentazione della Società quale emergente dalla fase di “As-is Analysis” (identificazione dei Processi Sensibili nonché descrizione dei controlli aziendali esistenti e relatività criticità) e in considerazione delle previsioni e delle finalità indicate dal D.lgs. n. 231/2001, si è proceduto alla individuazione, nell'ambito dei Processi Sensibili, delle azioni di miglioramento essenziali per la definizione di un modello “specifico” di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

L'azione di miglioramento spetta all'organo di vigilanza il quale individua, sulla base della situazione riscontrata (controlli e normative di riferimento in relazione ai Processi Sensibili) e dei contenuti del D.lgs. n. 231/2001 le attività di evoluzione del Sistema di Controllo Interno (processi e procedure).

Ulteriore obiettivo di questa fase è stata l'identificazione, nell'ambito della struttura organizzativa della Società, delle aree aziendali ove è ravvisabile il rischio di commissione dei reati.

I risultati di tale attività sono dettagliati nei documenti allegati al Modello Organizzativo che comprende sia l'“Analisi dei Rischi” che le azioni previste per evitare la commissione del reato di volta in volta descritto.

Nelle schede relative alle macro tipologie di reato sono stati inseriti:

- I processi aziendali definiti a rischio, in base all'analisi effettuata;
- Le aree e le attività a rischio;
- Le procedure con le metodologie di prevenzione e controllo attuate al fine di evitare il verificarsi del rischio.

Il Modello dunque, predisposto a seguito delle attività appena descritte, è costituito da:

1. Parte Generale, che contiene le regole e i principi generali del Modello;

2. Parte Speciale, nella quale sono, invece, analizzate le singole fattispecie di reato, e sono definiti i protocolli etico-organizzativi costituiti dalle procedure e dalle regole che, nel dettaglio, devono guidare la dinamica dei processi e dei sistemi di controllo interni alla società, e applicati tenendo conto dell'esito dell'analisi in relazione alle possibili modalità di realizzazione dei reati - presupposto;

3. Mappatura delle Aree di Rischio, che consente l'individuazione delle aree che risultano interessate dalle casistiche di reato indicate nel D.lgs. 231/01;

4. Codice Etico, dove sono prospettati i principi deontologici cui l'attività della Società SAGI S.p.A. ed il Modello stesso sono ispirati;

5. Linee Guida Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, al fine di disciplinare gli aspetti e le modalità di funzionamento dell'organo di controllo previsto dal Decreto;

6. Sistema Disciplinare, che prevede le sanzioni da irrogare, e le relative procedure applicative.

Il Modello così articolato consente una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso, che potrà rendersi necessaria sia per effetto di modifiche legislative intervenute *medio tempore* sia per trasformazioni all'interno della Società.

In tal senso, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di adottare ogni tipo di provvedimento affinché l'amministratore unico proceda costantemente all'aggiornamento del Modello.

4.2 Adozione del Modello – Destinatari

La Società SAGI S.p.A. ha ritenuto fondamentale nella gestione della propria Organizzazione – sia all'interno che nei confronti dei soggetti che con essa intrattengono rapporti all'esterno – dotarsi di Mod231 nominando nel contempo l'Organismo di Vigilanza al fine di assicurare la sua implementazione e verifica.

Le regole contenute nel Modello – e nei documenti allegati – si applicano in primo luogo a coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché a chi esercita anche di fatto la gestione e il controllo della stessa.

Risultano essere poi destinatari del presente documento tutti i dipendenti della società, e altresì, nei limiti del rapporto in essere, coloro i quali pur non appartenendo alla società, operano su mandato e per conto della stessa o sono comunque legati alla società da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati.

La Direzione Generale dovrà in tal senso determinare le modalità di comunicazione del Modello 231 ai soggetti esterni interessati, nonché tutte le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute in modo da assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima correttezza e diligenza tutte le disposizioni e i protocolli di cui si compone, nonché tutte le procedure di attuazione dello stesso.

La Società, pertanto, adotta il presente documento nell'ottica di attivazione di un sistema di gestione, migliorandone di continuo l'efficacia e individuando le aree aziendali più soggette alla commissione dei reati-presupposto (c.d. aree sensibili o aree a rischio).

A tal fine, l'Organizzazione ha predisposto una serie di protocolli diretti a formare la compagine sociale e tutti i suoi dipendenti, prevedendo un rigido sistema disciplinare diretto a sanzionare la mancata osservanza del MOD231 stesso.

Inoltre, dopo aver nominato un organo monocratico per controllare l'efficace attuazione del presente documento (sul quale si tornerà nel prosieguo), la società SAGI ha identificato i processi attraverso i quali svolge la propria attività aziendale, garantendone la massima trasparenza e tracciabilità.

Per ogni attività sensibile individuata – nell'esercizio della quale è maggiore il rischio di commissione dei reati-presupposto – è stata redatta la relativa analisi dei rischi, predisponendone le azioni correttive qualora dovesse risultare necessario.

Infine, è stato adottato sia un Codice Etico di Condotta – contenente i principi di auto-regolamentazione dell'azienda sia al suo interno che nei rapporti con i terzi – sia un articolato sistema di deleghe e procure nei rapporti con i terzi in modo da definire in maniera specifica ed inequivocabile i poteri del delegato ed il soggetto (organo ed individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente.

4.3 L'Organismo di Vigilanza

Nell'ottica di divulgazione e corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, un ruolo fondamentale è sicuramente affidato, come sopra richiamato, all'Organismo di Vigilanza.

Ed infatti, a norma dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 231/2001, la Direzione Generale della Società nomina l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") che, in una posizione di autonomia, ha tra i suoi compiti la vigilanza circa il funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione e gestione, anche al fine di curarne l'aggiornamento.

In particolare, l'OdV deve: **1.** verificare l'efficacia e l'adeguatezza del Modello, al fine di comprovarne l'idoneità, rispetto al verificarsi dei reati di cui al Decreto; **2.** vigilare sulle condotte dei singoli soggetti della Società, per verificarne la corrispondenza alle procedure e ai protocolli etico - organizzativi cui è ispirato il Modello 231 stesso, facendone osservare le prescrizioni; **3.** attuare le procedure di controllo previste dal Modello, anche per mezzo di disposizioni interne, di contenuto normativo e/o informativo; **4.** sovrintendere a tutte le procedure di verifica e di controllo previste nei protocolli.

In aggiunta a quanto appena riportato, vanno sicuramente annoverate le Linee Guida redatte da Confindustria – da ultimo aggiornate a giugno 2021 e che qui si richiamano in quanto rappresentano il codice di comportamento per la redazione dei modelli di

organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – le quali individuano quali requisiti principali dell’OdV l’autonomia e l’indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

Più nel dettaglio, secondo le Linee Guida, i requisiti di autonomia e indipendenza richiedono:

- l’inserimento dell’organismo di vigilanza “come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile”;
- la previsione di un “riporto” dell’organismo di vigilanza al massimo vertice aziendale;
- l’assenza, in capo all’organismo di vigilanza, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative - ne metterebbero a repentaglio l’obiettività di giudizio.

Per altro verso, il connotato della professionalità deve essere riferito al “bagaglio di strumenti e tecniche” necessarie per svolgere efficacemente l’attività di organismo di vigilanza; mentre la continuità di azione garantisce un’efficace e costante attuazione del modello organizzativo D.Lgs. 231/2001 particolarmente articolato e complesso nelle aziende ed è favorita dalla presenza di una struttura/organo dedicato all’attività di vigilanza del modello e “privo di mansioni operative che possano portarlo ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari”.

A tal fine, è attribuito all’Organismo di Vigilanza il compito primario di esercitare il controllo sull’attuazione del Modello stesso, secondo le procedure in esso descritte, e per mezzo dei poteri e delle funzioni di cui lo stesso è investito, secondo il Regolamento proprio dell’Organo.

Lo stesso OdV ha il compito di dare impulso e coordinare in via generale le attività di controllo sull’applicazione del Modello, al fine di una sicura, corretta ed omogenea attuazione.

Applicando i citati principi di riferimento alla realtà aziendale della SAGI S.p.A. e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all’OdV, il relativo incarico è assunto da un Organo Monocratico ed affidato, con specifica delibera, all’Avv. Rocco Sgrò (con studio in Catanzaro – Via Antonino Panella, 3) che avrà il compito di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

La scelta viene giudicata idonea in quanto:

- l’autonomia e indipendenza della quale l’Organismo di Vigilanza deve necessariamente disporre sono garantite dall’inesistenza in capo al soggetto nominato di mansioni operative all’interno della società;

- la professionalità è assicurata dall'esperienza e competenza del soggetto nominato tanto nel campo giuridico – essenziale per la conoscenza della natura della responsabilità amministrativa degli enti e delle modalità realizzative dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 – quanto con riferimento alle tematiche in materia di organizzazione e controllo nonché alle tecniche specialistiche connesse allo svolgimento di “attività ispettiva” e di analisi del sistema di controllo, quali, a titolo esemplificativo, la tecnica di analisi e di valutazione dei rischi, di intervista e di elaborazione di questionari. L'OdV può avvalersi del supporto di funzioni interne e di consulenti esterni essendo dotato di adeguate risorse economiche;
- la continuità di azione è garantita dalla circostanza che l'Organismo di Vigilanza è un organo dedicato all'attività con la possibilità di avvalersi, per l'esecuzione dei compiti di vigilanza e di controllo attribuitigli, di altre funzioni interne ovvero di consulenti esterni.

L'Organo di Vigilanza è inoltre individuato in modo da assicurare un elevato affidamento quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dai compiti affidati.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, l'Organo Dirigenziale riceve, da parte del nominando OdV, la dichiarazione che attesta l'assenza di motivi di ineleggibilità quali, a titolo esemplificativo, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con l'organo dirigenziale.

Il conferimento dell'incarico di OdV e la revoca del medesimo (ad es. in caso violazione dei propri doveri derivanti dal presente Modello) sono atti riservati alla competenza dell'Organo Dirigenziale. L'incarico dell'OdV avrà una durata pari a 3 (tre) anni, rinnovabili a ciascuna scadenza. La revoca di tale incarico sarà ammessa, soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società.

A tal proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- in tutti i casi in cui la legge ammetta la risoluzione, ad iniziativa del datore di lavoro, del rapporto di lavoro dipendente;
- per motivi connessi all'inadempimento specifico – sia esso doloso o colposo – agli obblighi di cui all'incarico (esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.);
- per omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai

sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);

- nei casi di impossibilità sopravvenuta;
- allorquando vengano meno in capo all'OdV i requisiti di "autonomia e indipendenza" nonché di "continuità di azione";
- allorquando cessi il rapporto di dipendenza con la Società ad iniziativa del membro dell'OdV.

4.3.1 Funzioni e Poteri dell'OdV

All'Organismo di Vigilanza è affidato, sul piano generale, il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e dei Partner;
- sull'efficacia ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza potrà:

- attuare le procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione di disposizioni (regolamentari e/o informative) interne;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Struttura, soprattutto nell'ambito dei Processi Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli Organi Sociali deputati;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'Organo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal *management*: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Struttura al rischio concreto di commissione di uno dei Reati; b) sui

rapporti con i Consulenti e con i Partner che operano per conto della società nell'ambito di Operazioni Sensibili;

- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine.

Nello svolgimento della sua attività, inoltre, l'OdV dovrà coordinarsi con il responsabile Risorse Umane e/o con i vertici aziendali per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inoltrare a Dipendenti ed Organi Sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001; avrà il compito di monitorare le iniziative per la diffusione e comprensione del Modello e di predisporre la documentazione interna necessaria al fine di una sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso.

Tra le prerogative dell'Organo Monocratico di Vigilanza rientrano poi quelle consistenti nel recepire la normativa cogente e verificare l'adeguatezza ad essa del Modello, valutandone l'aggiornamento se necessario. Dovrà altresì indicare al *management* le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti in Struttura, per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

L'Organismo di Vigilanza dovrà coordinarsi con il *management* aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari – fermo restando la competenza della Direzione Generale per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare – indicando i provvedimenti più opportuni per porre rimedio alle violazioni.

4.3.2 Prerogative dell'OdV

In ragione di tutti i compiti e prerogative appena descritte, la Direzione generale della Società dovrà sovrintendere e controllare l'operato dell'Organo di Vigilanza, in quanto al medesimo organo apicale compete la responsabilità ultima circa il funzionamento e l'efficacia del Modello.

L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso in tutte le aree aziendali ed in tutti gli organismi societari - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001. Al fine di garantire che l'attività dell'Organo di Vigilanza sia efficace e penetrante, fatta salva la necessità che l'Organo di Vigilanza sia un organo riferibile alla Società e fermo restando il suo potere e responsabilità per la vigilanza sul funzionamento, sull'osservanza

e sull'aggiornamento del Modello, esso può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture della società ma altresì - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - di consulenti esterni, con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo. Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'Organo di Vigilanza.

Nel contesto delle procedure di formazione del *budget* aziendale, l'organo dirigente deve prevedere una dotazione di risorse finanziarie della quale l'Organo di Vigilanza potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'Organismo di Vigilanza ha, infine e secondo quanto previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Partner o Organi Sociali, poteri questi che sono demandati ai competenti soggetti ed organi.

4.3.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale

L'Organo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del modello e all'emersione di eventuali criticità ad esso connesse attraverso una relazione annuale, presentato al vertice aziendale nel quale sono specificati gli interventi effettuati, le criticità riscontrate e lo stato di implementazione delle attività previste dalle singole Parti Speciali.

Inoltre dovrà riferire tempestivamente al vertice aziendale in merito a qualsiasi violazione del modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza tramite segnalazione da parte dei destinatari o che abbia accertato durante lo svolgimento delle proprie attività.

In particolare, l'OdV predispone periodicamente un rapporto scritto destinato all'Organo Dirigente, sulla attività svolta (indicando in particolare i controlli effettuati, le verifiche specifiche e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili etc.) nonché un piano annuale delle attività di verifica, di controllo e di aggiornamento che verranno svolte nel corso dell'anno successivo, salvo eventuali emergenze che venissero a palesarsi.

Nel dettaglio, l'attività di *reporting* ha ad oggetto:

- le prestazioni svolte dall'ufficio dell'Organo di Vigilanza;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni e sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri con gli organi cui l'Organo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'Organo di Vigilanza e dagli Organi Sociali di volta in volta coinvolti.

L'Organo di Vigilanza deve, inoltre, coordinare la propria attività con le funzioni aziendali competenti e più precisamente:

- con la Direzione Legale per l'interpretazione della normativa rilevante, per la modifica o integrazione della mappatura dei Processi Sensibili, per individuare ed attuare le azioni di tutela in tutti i casi di violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001, per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari;
- con la Direzione Risorse Umane, in ordine alla formazione del personale;
- congiuntamente con la Direzione Risorse Umane e con la Direzione, per i procedimenti disciplinari;
- con la Direzione Amministrativa/Contabile, in ordine al controllo dei flussi finanziari e di tutte le attività, anche amministrative, che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari;
- con la Direzione Salute e Sicurezza, in ordine alle attività antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute.
- con la Direzione Qualità per la determinazione del piano delle verifiche ispettive.

Attraverso tale fitta rete di rapporti, l'organismo di vigilanza potrà svolgere il proprio incarico in una situazione di indipendenza e allo stesso tempo potrà essere convocato in qualsiasi momento dagli organi sociali di vertice o presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del modello od a situazioni specifiche.

4.3.4 Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e dei Partner in merito ad atti, comportamenti ed eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Tali segnalazioni possono essere inviate all'Organo di Vigilanza tramite e-mail.

Al riguardo, i dipendenti e gli organi societari – nell'ambito dei loro doveri di diligenza e fedeltà di matrice giuslavoristica – dovranno segnalare all'OdV le violazioni del Modello Organizzativo e/o le notizie relative alla commissione di reati (anche presunti) che comportano una responsabilità amministrativa della SAGI S.p.A.

Stesso obbligo informativo vale per i consulenti e i partner che intrattengono rapporti con la Società.

L'Organo di Vigilanza che ha ricevuto le segnalazioni di cui sopra, da un lato dovrà valutarle ed eventualmente applicare il Sistema Disciplinare adottato e che si allega al presente documento, dall'altro potrà non tenere in considerazione le segnalazioni anonime o quelle che risultino prive di veridicità.

In ogni caso – mutuando le disposizioni di cui alla Legge 30 novembre 2017 n. 179 in materia di whistleblowing – le segnalazioni saranno trattate con la massima riservatezza e i segnalanti saranno garantiti rispetto a qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

In tal senso si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater del D.lgs. n. 231/2001 (aggiunti dalla richiamata L. n. 179/2017) che disciplinano proprio le conseguenze delle segnalazioni e i presidi a tutela del segnalante.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte e sempre che si tratti di atti o di fatti relativi alle attività di competenza dell'Organo di Vigilanza, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati qualora tali indagini coinvolgano l'azienda, i suoi Dipendenti o componenti degli Organi Sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai Dipendenti, ai sensi del CCNL, in caso di avvio di procedimento giudiziario nei confronti degli stessi;
- i rapporti eventualmente preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;

- le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

L'Organo di Vigilanza ha inoltre il potere di individuare altre informazioni che dovranno essergli trasmesse, in aggiunta a quelle sopra descritte.

4.3.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione o *report* previsto nel presente Modello è conservato dall'Organo di Vigilanza in un apposito *data base* (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni. L'accesso al *data base* è consentito ai vertici aziendali, salvo che non riguardino indagini nei loro confronti, nel qual caso sarà necessaria l'autorizzazione del massimo Organo Dirigente e sempre che tale accesso non sia comunque garantito da norme di legge vigenti.

La documentazione relativa a Processi Sensibili prevista nel Modello stesso e/o dalle norme operative connesse è conservata, sempre per 10 anni, a cura del personale interessato.

5. Processi e aree sensibili

Nella costruzione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nell'individuazione delle sopra citate aree aziendali dove è maggiore il rischio di commissione dei reati, è stato coinvolto necessariamente tutto il management della SAGI S.p.A., sulla scorta delle job descriptions e delle informazioni acquisite, al fine di analizzare l'intera struttura organizzativa.

L'analisi delle situazioni di rischio esistenti, è stata condotta considerando l'assetto organizzativo e procedurale della Società, alla data di redazione del Modello.

Sono state poi analizzate nel dettaglio le macro-aree ed i processi a rischio, in riferimento al fattore di rischio potenziale, dato ogni singolo reato presupposto della responsabilità della Società. Le macro-aree a rischio individuate, riferite alle funzioni/aree della società e ai processi a rischio, sono le seguenti: - Area Amministrazione Finanza e Controllo; - Area acquisto merci/approvvigionamento materiali; - Area partecipazione alle gare; - Area comunicazione interna e gestione del sistema informatico - Area Risorse Umane.

Individuate le aree a rischio reato e, all'interno delle stesse, le attività e le funzioni della Società maggiormente sensibili, sono state evidenziate le possibili modalità di realizzazione dei reati presupposto della responsabilità della stessa, unitamente, per le aree oggetto di analisi, alla esplicitazione dei più significativi fattori di rischio che possono favorire il

verificarsi delle modalità di realizzazione dei reati, nonché dei controlli tesi a mitigare i suddetti fattori di rischio (cd. Risk Assessment).

In particolare, l'attività di individuazione e censimento delle aree/processi/sottoprocessi sensibili si è articolata in una serie di fasi successive. La prima è quella di c.d. Process Assessment, ossia di analisi delle attività e dei processi delle singole aree della società, condotta mediante l'esame della documentazione consegnata (organigramma, sistema di deleghe, policy e procedure vigenti) e delle interviste espletate ai Responsabili delle funzioni della SAGI S.p.A. (c.d. "soggetti apicali") identificati tramite l'analisi dell'assetto organizzativo.

La fase successiva è quella di c.d. Risk Assessment, ossia di verifica e abbinamento di ciascuna macro-categoria di reati presupposto (e dei singoli reati tipici in essa ricompresi) allo specifico processo gestito dalla singola Area della società.

Sulla scorta di tali attività effettuate al fine di individuare le aree e i processi a rischio, è stata elaborata la seguente tabella, che tiene conto dell'applicazione (casella contrassegnata con SI), della non applicazione (casella contrassegnata con NO) e della parziale applicazione (casella contrassegnata con PA) del reato alla struttura della Società:

Nr	Descrizione Generale dei Reati	D.Lgs. 231/01	Si	No	PA
1	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i>	Art. 24			X
2	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	Art. 24 bis			X
3	<i>Delitti di criminalità organizzata</i>	Art. 24 ter			X
4	<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</i>	Art. 25	X		
5	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	Art. 25 bis			X
6	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i>	Art. 25 bis 1			X
7	<i>Reati societari</i>	Art. 25 ter			X
8	<i>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali</i>	Art. 25 quater		X	
9	<i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i>	Art. 25 quater 1		X	
10	<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	Art. 25 quinquies			X
11	<i>Reati di abuso di mercato</i>	Art. 25 sexies		X	
12	<i>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</i>	Art. 25 septies	X		

13	<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</i>	Art. 25 octies Ostie 1	X		
14	<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i>	Art. 25 novies			X
15	<i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>	Art. 25 decies	X		
16	<i>Reati ambientali</i>	Art. 25 undecies			X
17	<i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	Art. 25 duodecies	X		
18	<i>Razzismo e xenofobia</i>	Art. 25 terdecies	X		
19	<i>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</i>	Art. 25 quaterdecies		X	
20	<i>Reati Tributari</i>	Art. 25 quinquies decies	X		
21	<i>Contrabbando</i>	Art. 25 sexiesdecies		X	
22	<i>Delitti contro il patrimonio culturale</i>	Art. 25 septiesdecies		x	

Si rinvia alle rispettive Parti Speciali per una più dettagliata descrizione dei Processi Sensibili sopra elencati con indicazione dei reati-presupposto.

L'Organismo di Vigilanza avrà il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che – a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività aziendale – potranno essere ricomprese nell'elenco dei Processi Sensibili.

5.1 Formazione e Informazioni ai dipendenti

La SAGI S.p.A. promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi.

Il Modello è comunicato formalmente a tutti i soggetti apicali ed al personale della Società mediante consegna di copia integrale, anche su supporto informatico o in via telematica, nonché mediante pubblicazione sulla rete intranet della società.

Per i soggetti esterni destinatari del Modello e del Codice Etico sono previste apposite forme di comunicazione del Modello e del Codice Etico. I contratti che regolano i rapporti con tali soggetti, devono prevedere chiare responsabilità in merito al rispetto delle politiche dell'Organizzazione e in particolare al suo Codice Etico e del presente Modello.

Della eseguita consegna e dell'impegno da parte dei destinatari al rispetto delle regole ivi previste viene conservata traccia documentale agli atti dell'OdV. Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, lo stesso è reso disponibile sul sito internet della Società.

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello nonché dei Protocolli ad esso connessi da parte di Terzi Destinatari, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa, in tal senso.

L'OdV promuove, anche mediante la predisposizione di appositi piani, e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune. Il coinvolgimento dei soggetti interessati è assicurato anche mediante la loro consultazione preventiva in occasione di apposite riunioni periodiche.

In aggiunta alle attività connesse alla Informazione dei destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante Formazione, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte dell'Organizzazione, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello e dei protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno della società stessa.

In particolare, è previsto che i principi del Modello, e quelli del Codice Etico, che ne è parte integrante, siano illustrati ai destinatari, attraverso apposite attività formative le cui modalità di esecuzione sono pianificate dall'OdV.

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello sono, peraltro, differenziati in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come "apicali" alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello.

La SAGI S.p.A. promuove, inoltre, la formazione e l'addestramento dei Destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, al fine di assicurare un'adeguata consapevolezza circa l'importanza sia della conformità delle azioni rispetto al Modello, sia delle possibili conseguenze connesse a violazioni dello stesso.

A tali fini, è definito, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato, da parte dell'Ente, un programma di formazione ed addestramento periodici dei destinatari del Modello. In particolare, si prevede che la formazione e l'addestramento sono differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro.

6. Il Codice Etico

Vedi allegato 1

7. Il Sistema disciplinare

Vedi allegato 2

8. Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Una volta adottato, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sarà sottoposto a due tipi di verifiche:

1. Attività di monitoraggio sull'effettività del Modello la quale si concretizza nella verifica della coerenza tra i comportamenti reali dei destinatari ed il Modello stesso e, perfino, attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del modello con il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni contrarie ad esso.

In particolare, verrà accertato che:

- siano state rispettate le indicazioni ed i contenuti del presente Modello;
- siano stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma.

I responsabili delle aree a rischio, così come individuate nella mappatura di cui sopra, hanno il compito di far compilare le dichiarazioni ai loro sottoposti e di ritrasmetterle all'Organismo di Vigilanza che a sua volta ne curerà l'archiviazione ed effettuerà a campione il relativo controllo.

2. Verifiche delle procedure da effettuare ogni anno per controllare il reale funzionamento del presente Modello secondo le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza (es. verifica a campione dei principali atti societari, dei contratti e/o atti di maggior rilevanza conclusi o compiuti dall'azienda in relazione ai Processi Sensibili; verifica sulla conformità dei predetti atti compiuti alle regole prescritte dal Modello; etc).

Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati. Il controllo sarà esercitato sugli eventi considerati rischiosi e sulla consapevolezza del personale per le ipotesi di commissione di reati. Questo tipo di monitoraggio sarà effettuato a campione e l'esito sarà portato a conoscenza dall'OdV all'Organo Dirigente evidenziando le manchevolezze e, possibilmente, suggerendo le azioni correttive da intraprendere.

La descrizione delle attività eseguite ed i risultati ottenuti dall'esercizio del potere di controllo sarà esposto nel rapporto annuale dall'Organismo di Vigilanza che, a fronte del principio di trasparenza, predispone la predetta relazione conoscitiva per l'Organo Aziendale.

S.A.G.I. S.P.A.

Sede Legale: Strada Provinciale 9 S.N.C. Monasterace (RC)
Partita Iva e Codice Fiscale 02891270809
iscritta al registro delle imprese di Catanzaro al n. R.E.A. RC 196509
E-Mail Pec: sagi-spa@pec.sagi-spa.it

MODELLO ORGANIZZATIVO PARTE SPECIALE INDICE

DISTRIBUZIONE CONTROLLATA: SÌ NO

DISTRIBUITA A:


0	31-03-23	I ^a Emissione		
Rev.	Del	Note sulla revisione	Verifica ODV	Approvazione Rappresentante Legale

TABELLA GENERALE D'APPLICABILITA' O MENO DEI REATI

Nr	Descrizione Generale dei Reati	D.Lgs. 231/01	Si	No	PA
1	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i>	Art. 24			x
2	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	Art. 24 bis			x
3	<i>Delitti di criminalità organizzata</i>	Art. 24 ter			x
4	<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</i>	Art. 25	x		
5	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	Art. 25 bis			x
6	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i>	Art. 25 bis 1			x
7	<i>Reati societari</i>	Art. 25 ter			x
8	<i>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali</i>	Art. 25 quater		x	
9	<i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i>	Art. 25 quater 1		x	
10	<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	Art. 25 quinquies			x
11	<i>Reati di abuso di mercato</i>	Art. 25 sexies		x	
12	<i>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</i>	Art. 25 septies	x		
13	<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i>	Art. 25 octies	x		
14	<i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</i>	Art. 25 octies 1		x	
15	<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i>	Art. 25 novies			x
16	<i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>	Art. 25 decies	x		
17	<i>Reati ambientali</i>	Art. 25 undecies			x
18	<i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	Art. 25 duodecies	x		
19	<i>Razzismo e xenofobia</i>	Art. 25 terdecies	x		
20	<i>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</i>	Art. 25 quaterdecies		x	
21	<i>Reati Tributari</i>	Art. 25 quinquies decies	x		
22	<i>Contrabbando</i>	Art. 25 sexesdecies		x	
23	<i>Delitti contro il patrimonio culturale</i>	Art. 25 septiesdecies		x	

S.A.G.I. S.P.A.

Sede Legale: Strada Provinciale 9 S.N.C. Monasterace (RC)
Partita Iva e Codice Fiscale 02891270809
iscritta al registro delle imprese di Catanzaro al n. R.E.A. RC 196509
E-Mail Pec: sagi-spa@pec.sagi-spa.it

MODELLO ORGANIZZATIVO PARTE SPECIALE


ART. 24 D.LGS. N. 231/2001

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.lgs. n. 75/2020]

REATO APPLICABILE SÌ - PARZIALMENTE - NO

DISTRIBUZIONE CONTROLLATA: SÌ NO

DISTRIBUITA A:

0	31-03-23	I ^a Emissione		
Rev.	Del	Note sulla revisione	Verifica ODV	Approvazione Rappresentante Legale

ART. 24 D.LGS. N. 231/2001

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020].

Rientrano in tale categoria, i seguenti reati:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis C.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) [modificato dalla L. n. 3/2019];
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020];
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020].

Considerazioni generali

La malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis c.p.) si configura tutte le volte in cui il soggetto – dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea – non proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Di converso, la disciplina di cui all'art. 316 ter c.p. si applica qualora si ottengano, senza averne diritto (per esempio tramite presentazione di documenti falsi o rendendo dichiarazioni mendaci), contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

La truffa di cui all'art. 640, comma 2 n. 1, c.p. si realizza quando, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico, si induce taluno in errore mediante artifici o raggiri. Mentre l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 640 bis c.p. si concretizza tutte le volte in cui gli artifici e i raggiri sono posti in essere per ottenere finanziamenti o erogazioni pubbliche.

Il reato di frode informatica (art. 640 ter c.p.) presenta, poi, la medesima struttura e i medesimi elementi costitutivi del reato di truffa da cui si distingue in quanto l'attività illecita investe non la persona ma un sistema informatico. Nel reato di frode informatica, pertanto, non assume rilevanza – a differenza che nel reato di truffa – il ricorso da parte

dell'autore del reato ad artifici o raggiri, ma l'elemento oggettivo dell'alterazione del sistema informatico (e/o dei dati in esso disponibili).

Con riferimento invece alla frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), secondo una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, per la sua configurabilità, *“non è sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto, richiedendo la norma incriminatrice una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel porre in essere un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti”* (cfr. Cass. pen. n. 45105/2021).

Quanto al reato di cui al punto 7 del precedente elenco (Frode ai danni del Fondo europeo agricolo ex art. 2. L. 23/12/1986, n.898), esso si configura quando l'agente, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

TABELLA DI APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

Riferimento normativo	Si	No
Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis C.p.)	x	
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) [modificato dalla L. n. 3/2019]	x	
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)	x	
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	x	
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)	x	
Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]	x	
Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]		x

Motivazioni circa la parziale applicabilità – Mappatura dei processi a rischio

La Società SAGI S.p.A. opera dal 2018 nel settore della grande distribuzione di gelati e prodotti surgelati (Codice Ateco 46.39.1) dei più importanti marchi nazionali tra i quali a titolo esemplificativo Sammontana, Tre Marie e Bindi.

L'Azienda è, pertanto, riuscita a consolidare la propria posizione nel settore HO.RE.CA e GDO distribuendo prodotti alimentari presso Hotel, Bar, Supermercati etc.

La società per l'esercizio della propria attività d'impresa accede a finanziamenti, mutui agevolati e comunque ad erogazioni pubbliche da parte dello Stato e dell'Unione Europea per il raggiungimento anche di fini prettamente pubblici.

È, pertanto, configurabile in capo all'impresa ciascuno dei reati-presupposto sopra elencati, ad eccezione del delitto di Frode ai danni del Fondo europeo agricolo, non rientrando nell'oggetto sociale la gestione di un'impresa agricola.

Stante la parziale applicabilità delle fattispecie delittuose di cui sopra, all'interno dell'Organizzazione le aree sensibili risultano essere l'Amministrazione, il Settore Gare, il Settore relativo alla fatturazione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti erogati dalla Stato, nonché il Settore responsabile dei rapporti con gli Enti Pubblici per l'ottenimento delle erogazioni pubbliche per la realizzazione di progetti, essendo questi processi direttamente collegati non solo alla richiesta ma anche al materiale conseguimento dei finanziamenti pubblici stessi.

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi come l'introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business).

Al fine di ridurre al minimo la commissione di tali reati-presupposto, le attività a presidio consistono: 1- Segregazione delle attività, vale a dire l'applicazione del principio di separazione delle attività di chi autorizza, di chi esegue e di chi controlla; 2- Esistenza di procedure/norme, che comporta il rigido rispetto delle disposizioni aziendali e delle procedure formalizzate, idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante; 3- Poteri autorizzativi e di firma, che dovranno essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, oltre che definiti e conosciuti all'interno della società; 4- Tracciabilità, secondo la quale ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata.

S.A.G.I. S.P.A.

Sede Legale: Strada Provinciale 9 S.N.C. Monasterace (RC)
Partita Iva e Codice Fiscale 02891270809
iscritta al registro delle imprese di Catanzaro al n. R.E.A. RC 196509
E-Mail Pec: sagi-spa@pec.sagi-spa.it

MODELLO ORGANIZZATIVO PARTE SPECIALE


ART. 24 BIS D.LGS. N. 231/2001

*Delitti informatici e trattamento illecito di dati [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008;
modificato dal D.lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]*

REATO APPLICABILE SÌ - PARZIALMENTE - NO

DISTRIBUZIONE CONTROLLATA: SÌ NO

DISTRIBUITA A:

0	31-03-23	I ^a Emissione		
Rev.	Del	Note sulla revisione	Verifica ODV	Approvazione Rappresentante Legale

MODELLO ORGANIZZATIVO

Redatto ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

e secondo le Linee Guida approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 ed aggiornate a giugno 2021

ART. 24 BIS D.LGS. N. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

Rientrano in tale categoria, i seguenti reati:

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021];
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021];
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021];
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021];
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

Considerazioni generali

Con l'introduzione dei reati sopra citati, il legislatore ha predisposto un tipo di tutela che assicura: 1- l'integrità dei sistemi informatici, ovvero la non alterabilità dei dati, delle informazioni e dei sistemi medesimi; 2- la disponibilità e confidenzialità, ovvero la possibilità, solo da parte dei soggetti autorizzati, di accedere, disporre e conoscere delle informazioni, e del contenuto delle comunicazioni; 3- l'autenticità, ovvero la certezza, da parte del destinatario della comunicazione, dell'identità del mittente.

Tuttavia, come è stato correttamente osservato, non tutti i comportamenti correlati all'uso del computer, ancorché penalmente rilevanti, possono rientrare nel novero dei reati

informatici, dovendo tale qualifica essere riservata, più correttamente, ai soli casi in cui il sistema informatico o altri beni informatici (quali dati o programmi) costituiscano l'oggetto materiale della condotta criminosa.

Nel campo tecnico, è tipico distinguere i reati informatici in senso stretto dai reati commessi attraverso l'uso di un sistema informatico. I primi sono reati che hanno come obiettivo il sistema informatico o telematico altrui o i dati, le informazioni e i programmi ad esso pertinenti (artt. 615 ter, 615 quinquies, 617 quater e 617 quinquies, 635-ter e 635-quinquies c.p.); gli artt. 491-bis e 640-quinquies c.p. prevedono, invece, fattispecie di reato della seconda tipologia, cioè reati compiuti attraverso l'uso di un sistema informatico. In particolare, l'art. 491 bis c.p. estende ai documenti informatici, che abbiano efficacia probatoria, la punibilità prevista dai reati di cui al Capo III dei delitti contro la fede pubblica, ovvero ai delitti di falsità negli atti.

Quanto alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 615 ter c.p., l'elemento oggettivo consiste nell'introdursi o mantenersi in un sistema informatico o telematico in modo abusivo cioè attraverso un comportamento illegittimo e senza alcun permesso. Si precisa che il sistema informatico è quello destinato alla elaborazione dei dati e alla loro utilizzazione, mentre il sistema telematico è un mezzo attraverso il quale i sistemi informatici sono gestiti a distanza, mediante reti di comunicazione. È un reato comune, potendo essere commesso da chiunque, e di mera condotta in quanto si perfeziona nella semplice esecuzione dell'azione illecita e a forma libera mentre l'elemento soggettivo consiste nel dolo generico come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma.

Il reato di cui all'art. 615 quater c.p. consiste nel procurarsi abusivamente (ovvero agire per venire a conoscenza in maniera illegittima), riprodurre (ovvero eseguire una copia il più fedele possibile all'originale), diffondere (ovvero mettere a disposizione della collettività generale, attraverso i mezzi di pubblica informazione, la possibilità di percepire la notizia o il dato), comunicare (ovvero trasmettere la notizia o il dato a qualcuno), consegnare (ovvero dare materialmente la cosa a qualcuno) e fornire indicazioni o istruzioni (ovvero trasmettere a taluno informazioni rilevanti relative ad un determinato dato) di mezzi volti ad introdursi abusivamente nel sistema informatico o telematico altrui. L'oggetto della condotta delittuosa si riferisce ai codici, parole chiave, o qualunque altro strumento idoneo a permettere al soggetto agente di entrare in sistemi informatici e telematici protetti da sistemi di sicurezza. Il reato può essere commesso da chiunque e il reato si consuma solo se l'azione si svolge nelle modalità indicate dal codice penale. L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, consistente nella previsione e volontà dell'azione unitamente al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

La norma di cui all'art. 615 quinquies c.p., invece, sanziona non soltanto le condotte afferenti ai “programmi informatici”, ma anche l'utilizzo illecito di “apparecchiature” e “dispositivi” in grado di danneggiare un sistema informatico, ovvero di alterarne il funzionamento. La nuova formulazione della norma amplia nettamente le condotte perseguibili, sanzionando, non solo chi diffonde, comunica, consegna o mette a disposizione programmi, apparecchiature o dispositivi, ma anche chi produce, importa, si procura ovvero riproduce tali software o hardware. Quanto all'elemento soggettivo è richiesto il dolo specifico, in quanto il fatto è punibile laddove sia commesso “allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale”.

Per quanto attiene al delitto di cui all'art. 617 quater c.p., l'interesse tutelato è quello della segretezza e inviolabilità delle comunicazioni e il reato è di mera condotta, a forma vincolata ed è comune potendo essere commesso da chiunque. È previsto il dolo generico, essendo sufficiente la coscienza e la volontà del fatto tipico previsto dalla norma.

Il reato di “installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche” (art. 617 quinquies c.p.) è commesso da chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Invece, il reato di cui all'art. 635 bis c.p. è commesso da chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui; mentre la fattispecie di cui all'art. 635 ter c.p. è commessa da chi pone in essere un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

L'art. 635 quater c.p. disciplina il reato commesso da chi, mediante le condotte di cui al precedente articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento; invece il “danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità” (art. 635 quinquies c.p.) è commesso da chi compie i fatti di cui all'articolo 635-quater al fine di distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Infine, il reato codificato dall'art. 640 quinquies c.p. – di cui all'elenco sopra riportato – è configurabile qualora il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al

fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato; mentre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 è punita la condotta di chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

Riferimento Normativo	Si	No
Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)		x
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	x	
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)	x	
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)		x
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)		x
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)		x
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)		x
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)		x
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)		x
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)		x
Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)	x	
Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)		x

Motivazioni circa la parziale applicabilità – Mappatura dei processi a rischio

La Società SAGI S.p.A. opera dal 2018 nel settore della grande distribuzione di gelati e prodotti surgelati (Codice Ateco 46.39.1) dei più importanti marchi nazionali tra i quali a titolo esemplificativo Sammontana, Tre Marie e Bindi.

L'Azienda è, pertanto, riuscita a consolidare la propria posizione nel settore HO.RE.CA e GDO distribuendo prodotti alimentari presso Hotel, Bar, Supermercati etc.

In riferimento alla fattispecie di cui all'art. 24-bis del D.lgs. n. 231/2001 il rischio di verifica dei reati-presupposto in esame è considerato minimo.

Di per sé l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la rigorosa applicazione da parte della SAGI S.p.A. del sistema disciplinare e dei documenti in merito all'uso degli strumenti aziendali (tra cui i dispositivi di telefonia mobile nonché le altre risorse informatiche e telematiche aziendali) è idonea a prevenire la commissione dei reati di cui all'articolo in esame.

Gli unici reati astrattamente ipotizzabili in capo alla società risultano essere quelli di cui agli articoli 615 ter, 615 quater e 640 quinquies del codice penale.

Nella mappatura del rischio di commissione dei succitati reati vanno sicuramente ricomprese quali aree sensibili tutte quelle che all'interno dell'Organizzazione utilizzano i sistemi informatici dell'Azienda (Settore amministrativo, Risorse Umane).

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business).

Tra le attività a presidio che la società dovrà mettere in atto al fine di ridurre al minimo la commissione di quei reati si possono individuare i seguenti comportamenti:

- Sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica avanzata qualificata i documenti rilevanti al fine di verificare e impedire eventuali alterazioni del documento stesso;
- Previsione di adeguate procedure di autenticazione per l'accesso ai sistemi informatici di SAGI S.p.A.;
- Inserimento nei contratti di lavoro o di collaborazione a qualsiasi titolo con SAGI S.p.A. di clausole di non divulgazione delle credenziali di accesso ai sistemi informatici aziendali;
- prevedere la disattivazione delle credenziali di autenticazione dei soggetti non più legati alla SAGI da rapporti lavorativi o di collaborazione.

E' fatto espresso divieto, ai Destinatari del Modello organizzativo, di: **1** alterare – anche eventualmente in concorso con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio – documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria; **2** riprodurre, diffondere, comunicare, consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o fornire indicazioni o istruzioni idonee allo scopo; **3** accedere, senza diritto o autorizzazione o per scopi diversi da quelli per cui sussiste il diritto o l'autorizzazione di accedere al sistema informatico o telematico aziendale o di altri soggetti pubblici o privati; **4** intercettare illegittimamente o abusivamente, impedire, interrompere fraudolentemente o

illegittimamente comunicazioni informatiche o telematiche; **5** installare illegittimamente o abusivamente apparecchiature atte ad intercettare, impedire, interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; **6** detenere o utilizzare codici o parole chiave o software o hardware che consentano di alterare o modificare dati, informazioni, software, hardware di sistemi informatici o telematici, o ne limitino altrimenti le funzionalità; **7** utilizzare impropriamente – in difformità dalle norme anche regolamentari – gli strumenti di firma elettronica avanzata qualificata; **8** effettuare copie anche informatiche o duplicati non espressamente autorizzati di dati, informazioni, documenti, software e non impiegare in alcuna occasione software potenzialmente dannosi o pericolosi per i sistemi informatici o telematici della Società SAGI, né che consentano l'accesso ad aree riservate ove l'accesso stesso non sia stato specificamente autorizzato con indicazione delle modalità e degli scopi dell'accesso e per il tempo strettamente necessario a eseguire le mansioni o attività richieste dall'azienda; **9** utilizzare strumenti di qualsiasi natura che consentano in locale o da remoto di intercettare, impedire, interrompere, limitare o comunque alterare le comunicazioni tra persone o sistemi informatici o telematici; **10** inviare, comunicare o diffondere in alcun modo informazioni, dati o documenti aziendali senza che ciò sia espressamente previsto contrattualmente.

Con riferimento, inoltre, alle norme in tema di trattamento dei dati personali l'Organizzazione, nell'osservanza del Regolamento UE n. 679/2016 e del codice della privacy assicura e verifica il rispetto da parte dei responsabili del trattamento e degli incaricati delle norme vigenti assicurando, al contempo, eventi formativi in materia.

S.A.G.I. S.P.A.

Sede Legale: Strada Provinciale 9 S.N.C. Monasterace (RC)
Partita Iva e Codice Fiscale 02891270809
iscritta al registro delle imprese di Catanzaro al n. R.E.A. RC 196509
E-Mail Pec: sagi-spa@pec.sagi-spa.it

MODELLO ORGANIZZATIVO PARTE SPECIALE


ART. 24 TER D.LGS. N. 231/2001

Delitti di criminalità organizzata [articolo aggiunto dalla Legge n. 94/2009 e modificato dalla Legge n. 69/2015]

REATO APPLICABILE SÌ - PARZIALMENTE - NO

DISTRIBUZIONE CONTROLLATA: SÌ NO

DISTRIBUITA A:

0	31-03-23	I ^a Emissione		
Rev.	Del	Note sulla revisione	Verifica ODV	Approvazione Rappresentante Legale

ART 24 TER D.LGS. N. 231/2001

Delitti di criminalità organizzata [articolo aggiunto dalla Legge n. 94/2009 e modificato dalla Legge n. 69/2015]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafiosa anche straniera (art. 416 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1 L. n. 62/2014 a decorrere dal 18.4.2014 ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 comma 1 della stessa Legge];
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 DPR n. 309/1990) [comma 7 bis aggiunto al D.lgs. n. 202/2016];
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dall'articolo stesso (L. n. 203/1991);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2 comma 3, L. n. 110/1975 (art. 407, comma 2 lett. a, n. 5, c.p.p.).

Considerazioni generali

Ai sensi dell'art. 24-ter in commento la responsabilità dell'ente può derivare, tra l'altro, dai reati associativi (artt. 416 e 416-bis c.p.) e dai delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione criminosa o mafiosa.

Con riferimento ai reati associativi, l'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione allo scopo di commettere più delitti, configurando la fattispecie anche la semplice partecipazione all'associazione criminosa. La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma appare condizionata all'effettiva costituzione dell'associazione criminosa. Infatti, prima ancora di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione ovvero di semplice partecipazione, la norma ne subordina la punibilità al momento in cui "tre o più persone" si siano effettivamente associate per commettere più delitti.

Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza quindi per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione

del *pactum sceleris*. Tali eventuali delitti, infatti, concorrono con quello di associazione per delinquere e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 c.p.

L'associazione per delinquere, ad esempio, potrebbe venire in rilievo in collegamento con il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies del codice penale). Ciò impone all'impresa di prestare particolare attenzione alla selezione dei soggetti preposti alla gestione dei propri rifiuti.

Ai sensi dell'art. 416-bis c.p., l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Tale reato si caratterizza per l'utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e omertà, sia all'esterno che all'interno dell'associazione. In relazione al presente Modello Organizzativo, tutto questo dovrà comunque tramutarsi in condotte all'interno dall'azienda che rispondano a un interesse o arrechino un oggettivo vantaggio alla stessa.

Si evidenzia, peraltro, che l'ente potrebbe rispondere anche nel caso del c.d. "concorso esterno" nel reato associativo, vale a dire quando il soggetto apicale o sottoposto, fornisce un supporto all'associazione di tipo mafioso pur non prendendo parte al sodalizio criminale.

La configurazione dei reati associativi come reati-mezzo ha l'effetto di estendere la responsabilità dell'ente ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 a una serie indefinita di fattispecie criminose commesse in attuazione del *pactum sceleris* e non necessariamente incluse nell'elenco dei reati presupposto. Si pensi, ad esempio, alla turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), all'illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-bis, c.p.), all'inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.) e alla frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

Pertanto, le diverse possibili manifestazioni dei reati presupposto considerati dall'art. 24-ter del decreto, anche laddove di rilievo transnazionale, rendono necessaria una scrupolosa mappatura dei rischi, con particolare riferimento a quello di verifica di condotte dirette a favorire o recare vantaggio all'organizzazione criminale, nonché l'individuazione di adeguati controlli preventivi.

A quest'ultimo proposito, ad esempio, la prevenzione dei delitti previsti dai richiamati articoli 355 e 356 c.p. presuppone il rafforzamento dei controlli nelle aree aziendali che si occupano dell'attività di fornitura pubblica di beni e servizi.

In linea generale, sul piano delle misure volte a prevenire i reati espressione del fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso, è importante in primo luogo riferirsi ai presidi proposti, alla previsione di adeguati flussi informativi verso l'OdV e alle misure idonee a garantire la riservatezza dei soggetti che segnalano le violazioni come ad esempio l'attivazione di una linea telefonica a ciò dedicata.

Nella stessa direzione, si evidenzia che l'adesione delle imprese associate a Confindustria al Protocollo di Legalità siglato il 10 maggio 2010 con il Ministero dell'Interno, e alle s.m.i., comporta l'adozione di misure che sono funzionali ad adeguare alla disciplina del decreto 231 gli assetti di gestione, organizzazione e controllo interno. Infatti, l'impresa aderente al Protocollo si impegna, ad esempio, a ottenere la documentazione antimafia liberatoria riguardante i propri fornitori e a richiedere loro il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari e la denuncia dei fenomeni estorsivi subiti. Come previsto dalla Commissione paritetica per la Legalità tali misure preventive, se correttamente implementate e attuate, consentono di prevenire i reati di criminalità organizzata e di quelli affini (ad es. corruzione).

TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

Riferimento Normativo	Si	No
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	x	
Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]	x	
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]		x
Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)		x
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]	x	
Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)	x	
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)	x	

Motivazioni circa la parziale applicabilità – Mappatura dei processi a rischio

La Società SAGI S.p.A. opera dal 2018 nel settore della grande distribuzione di gelati e prodotti surgelati (Codice Ateco 46.39.1) dei più importanti marchi nazionali tra i quali a titolo esemplificativo Sammontana, Tre Marie e Bindi.

L'Azienda è, pertanto, riuscita a consolidare la propria posizione nel settore HO.RE.CA e GDO distribuendo prodotti alimentari presso Hotel, Bar, Supermercati etc.

Mentre con riferimento specifico alle fattispecie di associazione a delinquere finalizzata allo scambio elettorale politico-mafioso e di sequestro di persona a scopo di estorsione le stesse nella realtà aziendale della SAGI rappresentano un rischio più ipotetico che concretamente realizzabile, i restanti reati associativi indicati nell'elenco di cui sopra risultano astrattamente ipotizzabili e configurabili in capo alla Società, in considerazione dell'attività imprenditoriale esercitata ed anche a causa del risaputo difficile territorio calabrese in cui essa opera, caratterizzato dalla pervasiva presenza di organizzazioni 'ndranghetiste.

Stante la parziale applicabilità delle fattispecie delittuose di cui sopra, all'interno dell'Organizzazione le aree sensibili risultano essere quelle relative all'assunzione del personale e dei collaboratori, agli scambi economici con fornitori e clienti della SAGI S.p.A., alla gestione dei flussi finanziari e degli investimenti.

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi come l'introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (quali ad esempio modifiche sociali o di business).

Al fine di ridurre al minimo la commissione dei reati-presupposto, le attività a presidio consistono – oltre che nel rigido rispetto del Codice Etico quale documento allegato al presente Modello Organizzativo – anche in una serie di attività qui di seguito indicate: **1-** attenta selezione del personale, richiedendo ai neoassunti la presentazione del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, nonché della dichiarazione antimafia; **2-** nella selezione dei fornitori, dei partner commerciali e dei collaboratori esterni impegnare gli stessi a produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative nei confronti dei propri dipendenti, nonché altra dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante l'assenza di provvedimenti a loro capo per i reati di cui all'art. 24 ter D.lgs. n. 231/2001; **3-** prevedere, nei contratti con fornitori, partner e collaboratori esterni, l'inserimento di una clausola risolutiva espressa per il caso in cui siano raggiunti da interdittiva antimafia o nel caso non vengano rispettati gli oneri di cui al precedente punto 2-; **4-** prediligere nella scelta dei fornitori quelli in possesso di rating di legalità o comunque inseriti nella white-list della Prefettura; **5-** rotazione periodica del personale addetto alle aree e/o settori sensibili; **6-** controlli formali

e sostanziali dei flussi finanziari aziendali; **7-** articolato sistema di deleghe e procure che individui con certezza compiti e responsabilità dei soggetti delegati.

S.A.G.I. S.P.A.

Sede Legale: Strada Provinciale 9 S.N.C. Monasterace (RC)
Partita Iva e Codice Fiscale 02891270809
iscritta al registro delle imprese di Catanzaro al n. R.E.A. RC 196509
E-Mail Pec: sagi-spa@pec.sagi-spa.it

MODELLO ORGANIZZATIVO PARTE SPECIALE


ART. 25 D.LGS. N. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.lgs. n. 75/2020]

REATO APPLICABILE SÌ - PARZIALMENTE - NO

DISTRIBUZIONE CONTROLLATA: SÌ NO

DISTRIBUITA A:

0	31-03-23	I ^a Emissione		
Rev.	Del	Note sulla revisione	Verifica ODV	Approvazione Rappresentante Legale

MODELLO ORGANIZZATIVO

Redatto ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

e secondo le Linee Guida approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 ed aggiornate a giugno 2021

ART. 25 D.LGS. N. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.lgs. n. 75/2020].

Rientrano in tale categoria i seguenti reati:

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019];
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015];
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019];
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019];
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020];
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020];
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020].

Considerazioni generali

I reati oggetto dell'articolo in esame sono stati profondamente innovati a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione introdotte dalla L. 190/2012, nonché dalla L. 27 maggio 2015, n. 69. Tutte le fattispecie criminose indicate dall'art. 25 rientrano nell'alveo dei reati-presupposto anche qualora i delitti siano stati commessi da incaricati di pubblico servizio o dai soggetti indicati dall'art. 322-bis c.p.

L'analisi dei reati contro la P.A. presuppone, innanzitutto, una chiara definizione dei termini di Pubblica Amministrazione (P.A.), Pubblico Ufficiale (P.U.) e Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.). Per P.A. si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (stato, ministeri, regioni, province, comuni) ed enti di diritto privato (organismi di diritto pubblico, concessioni, amministrazioni aggiudicatrici, società pubbliche) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. L'art. 22, comma 1, lettera e) della L. n. 241/1990 ha ridefinito il concetto di P.A. ricomprendendo *“tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”*. La nozione di P.U. è fornita direttamente dal legislatore all'art. 357 c.p. che identifica il pubblico ufficiale in *“chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*, specificando che *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi”*. L'art. 358 c.p. qualifica incaricato di pubblico servizio tutti coloro i quali *“a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”*, intendendosi per tale *“un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dallo svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*. Si intendono, infine, attività di pubblico servizio: a) le attività di produzione dei beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica; b) le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza ed assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, in regime di concessione e/o convenzione.

Il reato di concussione è disciplinato all'art. 317 c.p. e si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto in quanto potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda prestazioni non dovute a terzi (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).

Quanto ai reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio), essi si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per esercitare la sua funzione, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio:

velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato, peraltro, si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. Ai sensi dell'art. 319 bis c.p. poi la pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

La corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato nell'interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

L'ipotesi delittuosa disciplinata dall'art. 319 quater c.p. è quella dell'induzione indebita a dare o promettere utilità e punisce la condotta dei soggetti apicali o dei soggetti subordinati che siano indotti a versare o promettere denaro o altra utilità, in ragione dell'abuso di potere del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Inoltre, l'art. 320 c.p. (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) estende le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. anche all'incaricato di un pubblico servizio; mentre l'art. 321 c.p. stabilisce che le pene di cui al primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 46 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

L'istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.

Il reato di traffico di influenze illecite ex art. 346 bis c.p. potrà verificarsi in tutte quelle attività che pongono in relazione due soggetti privati, uno dei quali funge da intermediario

“illecito verso un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (con cui vanta relazioni esistenti o asserite) in cambio di un interesse o vantaggio.

Sempre con riferimento al catalogo dei reati-presupposto elencati all’art. 25 D.Lgs. n. 231/2001, è sancita l’applicabilità degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, comma 3 e 4, c.p., ai membri delle Istituzioni Comunitarie Europee, ai funzionari delle stesse, nonché alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell’ambito degli Stati membri dell’Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio, nonché ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte Penale Internazionale, alle persone comandate dagli Stati parti del Trattato istitutivo della Corte stessa, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle di funzionari o agenti della medesima, ai membri e agli addetti ad enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale (co. 1); tali soggetti sono assimilati ai pubblici ufficiali quando esercitano funzioni corrispondenti e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi (co. 3).

Inoltre, la norma in commento sancisce l’applicabilità delle disposizioni degli artt. 319 quater, comma 2, 321 e 322, co. 1 e 2, c.p., anche laddove il denaro o la diversa utilità siano offerti o promessi alle persone di cui al primo comma (co. 2, n. 1), ovvero a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell’ambito di Stati Esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o mantenere un’attività economica o finanziaria (co. 2, n. 2).

Infine, ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 231/01, come integrato ai sensi del D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, costituiscono reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente il peculato, il peculato mediante profitto dell’errore altrui e l’abuso d’ufficio quando il fatto commesso offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea. Tali reati sono previsti e puniti dagli artt. 314, 316 e 323 del c.p. e consistono rispettivamente: 1- quanto al peculato (art. 314 c.p.), nella condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria; 2- quanto al peculato mediante profitto dell’errore altrui (art.316 c.p.), nel reato del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità; 3- quanto all’abuso d’ufficio (art.323 c.p.), è il reato di che si configura quando,

salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

Riferimento Normativo	Si	No
Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]	x	
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]	x	
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]	x	
Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)	x	
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]	x	
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]	x	
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	x	
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	x	
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	x	
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]	x	
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]	x	
Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]	x	
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]	x	
Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]	x	

Motivazioni circa l'applicabilità – Mappatura dei processi a rischio

La Società SAGI S.p.A. opera dal 2018 nel settore della grande distribuzione di gelati e prodotti surgelati (Codice Ateco 46.39.1) dei più importanti marchi nazionali tra i quali a titolo esemplificativo Sammontana, Tre Marie e Bindi.

L'Azienda è, pertanto, riuscita a consolidare la propria posizione nel settore HO.RE.CA e GDO distribuendo prodotti alimentari presso Hotel, Bar, Supermercati etc.

In tal senso, la Società è costantemente in contatto con la Pubblica Amministrazione in quanto ad essa si rivolge per ottenere autorizzazioni, concessioni o qualsivoglia atto amministrativo o comunque concludere contratti per lo svolgimento della propria attività aziendale. Risulta, pertanto, di tutta evidenza l'esposizione dell'azienda alla potenziale commissione *in toto* dei suddetti reati-presupposto con conseguente necessità di individuare protocolli comportamentali finalizzati a regolamentare i comportamenti in modo da prevenire condotte illecite di tali specie.

Le principali aree sensibili risultano essere: 1- la Direzione Generale; 2- i responsabili di Amministrazione e Controllo; 3- il Settore legale; 4- il Settore Acquisti; 5- le Risorse Umane; 6- i Responsabili di Procedimento.

In base a tali settori, poi, saranno soggette a mappatura: a) le attività relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di licenze, concessioni autorizzazioni etc.; b) la gestione dei rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio in caso di verifiche/ispezioni inerenti la sicurezza sul lavoro, la fiscalità etc.; c) la gestione dei rapporti con soggetti anche solo potenzialmente coinvolti nelle procedure di gara; d) l'assunzione e la gestione del personale.

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi come l'introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio modifiche nella compagine sociale e di business).

Stante la mappatura di cui sopra e al fine di ridurre al minimo la commissione dei reati-presupposto, le attività a presidio – oltre al rispetto delle regole relative alla separazione delle attività di chi autorizza chi controlla e chi esegue una determinata operazione con la Pubblica Amministrazione, nonché il rispetto del principio di tracciabilità di tutte le attività poste in essere con la medesima P.A. – consisteranno innanzitutto nel prevedere l'espresso divieto a carico dei destinatari del Modello di porre in essere comportamenti che possano integrare anche potenzialmente le fattispecie delittuose di cui sopra, evitando qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A.

Tutti i destinatari del Mod 231, inoltre, sono tenuti a osservare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività istituzionale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione, instaurando qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di: 1- effettuare, ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia a pubblici funzionari; 2- accordare altri

vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto; 3- effettuare pagamenti in favore dei consulenti, dei Partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere; 4- nei rapporti con interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione è fatto divieto di effettuare spese di rappresentanza (rimborso viaggi, soggiorni ecc.) ingiustificate; 5- nei confronti della Pubblica Amministrazione è fatto espresso divieto di esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati, sottrarre o omettere l'esibizione di documenti veri e omettere informazioni dovute; 6- nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di elargire, promettere o dare denaro o altra utilità a giudici, arbitri, funzionari di cancelleria, periti, testimoni, ecc., ovvero a persone comunque indicate da codesti soggetti, nonché adottare comportamenti – anche a mezzo di soggetti terzi (es. professionisti esterni) – contrari alla legge e ai presidi aziendali, per influenzare indebitamente le decisioni dell'organo giudicante ovvero le posizioni della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso; 7- è altresì fatto divieto di favorire indebitamente gli interessi della società inducendo con violenza o minaccia, o, alternativamente, con offerta di danaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

I rapporti con la P.A. devono essere intrattenuti e gestiti esclusivamente dai responsabili a ciò preposti o da altre persone incaricate e l'incarico deve altresì contenere indicazioni precise in merito all'oggetto e al settore di competenza della P.A. In merito alle competenze e responsabilità si evidenzia che la società si è dotata di un sistema di deleghe con indicazione precisa dei soggetti e dei "limiti" entro cui ogni delegato può avere rapporti con pubblici ufficiali (anche in occasione, ad esempio, di eventuali verifiche interne). In merito, invece, alle richieste di acquisto, queste vanno indirizzate all'ufficio competente che ne valuterà il costo nell'ambito del budget ed individuerà il fornitore. Le richieste dovranno riportare le specifiche tecniche, i dati e le informazioni necessarie per il processo di acquisizione. Ciascun dirigente riveste il ruolo di responsabile per tutte le richieste inerenti la propria area.

S.A.G.I. S.P.A.

Sede Legale: Strada Provinciale 9 S.N.C. Monasterace (RC)
Partita Iva e Codice Fiscale 02891270809
iscritta al registro delle imprese di Catanzaro al n. R.E.A. RC 196509
E-Mail Pec: sagi-spa@pec.sagi-spa.it

MODELLO ORGANIZZATIVO PARTE SPECIALE


ART. 25 BIS D.LGS. N. 231/2001

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.lgs. 125/2016]

REATO APPLICABILE SÌ - PARZIALMENTE - NO

DISTRIBUZIONE CONTROLLATA: SÌ NO

DISTRIBUITA A:

0	31-03-23	I ^a Emissione		
Rev.	Del	Note sulla revisione	Verifica ODV	Approvazione Rappresentante Legale

ART. 25 BIS D.LGS. N. 231/2001

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

Rientrano in tale categoria, i seguenti reati:

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Considerazioni generali

Il reato di alterazione di monete di cui all'art. 454 c.p. ha come presupposto l'esistenza di una moneta genuina e la sua circolazione legale, e consiste, attraverso la manomissione, in una modificazione della sostanza o delle caratteristiche formali della moneta, tale da alterarne il valore. Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, i dirigenti di una società procedono ad alterare delle banconote, al fine di attribuire alle stesse l'apparenza di un valore superiore, per ottenere un vantaggio per l'ente stesso.

Mentre, invece, per falsificazione (ex art. 453 c.p.) generalmente s'intende la formazione integrale della cosa imitata, con notevole grado di fedeltà. Sia nella fattispecie di cui all'art. 453 c.p., che in quella di cui all'art. 454 c.p., il legislatore ha inteso punire sia il soggetto che pone in essere la contraffazione o l'alterazione, sia colui che, in concerto, mette in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate, sia colui che, al fine di metterle in circolazione, le procura presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate o

presso un suo intermediario. Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, un dirigente di un ente produce banconote false, al fine di ottenere un vantaggio per l'ente stesso.

La fattispecie criminosa di cui all'art. 455 c.p. si sostanzia in una vera e propria forma di ricettazione. L'elemento psicologico del reato in questione consiste nella coscienza e volontà di mettere in circolazione la falsa moneta, ricevuta in mala fede. Pertanto, il dolo può essere desunto solo da elementi sintomatici, gravi e convergenti, idonei a rappresentare, in modo inequivoco, l'intenzione di mettere in circolazione la banconota. Tra gli elementi da valorizzare, in particolare, vi sono: a) il numero ed il valore delle false monete detenute; b) il tempo intercorso tra la ricezione e la spendita delle stesse; c) lo scopo della conservazione e della mancata consegna all'autorità. Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, i dipendenti di un ente introducono nel territorio dello Stato, al fine di metterle in circolazione, banconote false, con la consapevolezza della falsità.

La ratio del reato di cui all'art. 457 c.p. (spendita di monete falsificate ricevute in buona fede) è quella di punire meno severamente l'ipotesi in cui un soggetto spenda monete di cui ha appreso successivamente la falsità. Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, il dipendente di un ente detiene monete contraffatte ricevute in buona fede, al fine di metterle in circolazione.

Il delitto di falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in vendita di valori di bollo falsificati (art 459 c.p.) richiama le norme aventi ad oggetto le ipotesi di falsità nummaria, che vengono qui estese anche ai valori bollati. Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, un dipendente di una società falsifica una marca da bollo, anche senza farne uso, al fine di ottenere un vantaggio per la società stessa.

La norma di cui all'art. 460 c.p., che disciplina il reato di contraffazione di carta filigrana in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, punisce una condotta meramente preparatoria, giudicata dal legislatore penalmente rilevante in relazione alla sua pericolosità intrinseca. Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, il dirigente di un'azienda contraffà illegalmente carta filigranata, al fine di ottenere un vantaggio per l'azienda stessa.

Il reato di fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) è un reato di pericolo, posto in essere con la consapevolezza dell'idoneità delle filigrane o degli altri strumenti di falsificazione. Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, un dirigente di un ente

pone in fabbricazione degli strumenti utilizzabili per imprimere sulla carta l'immagine in trasparenza delle banconote (filigrana).

Quanto all'art. 464 c.p., cioè il delitto rubricato "uso di valori di bollo contraffatti o alterati" punisce la condotta di chi, non essendo concorso nella falsificazione dei valori bollati, ne faccia uso in conformità alla loro naturale destinazione per trarne profitto. Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, il dirigente di un ente, consapevolmente, utilizza una contraffatta imposta di bollo su determinati atti giuridici, al fine di ottenere un risparmio per l'ente.

L'interesse giuridico tutelato dalla norma dell'art. 473 c.p. è la "pubblica fede" in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Per contraffazione deve intendersi la condotta tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali da ingenerare confusione sull'autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori. L'alterazione, invece, dovrebbe consistere nella modificazione parziale di un marchio genuino. Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, i dipendenti di un ente procedono alla contraffazione di un marchio o di un segno distintivo che sia già stato brevettato nelle forme di legge.

L'interesse giuridico tutelato dalla norma dell'art. 474 c.p. è la "pubblica fede" in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Trattasi di reato di pericolo, per la cui configurazione non è necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno. Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, i dirigenti di un ente introducono nel territorio dello Stato prodotti con un marchio celebre contraffatto, per ottenere un vantaggio per l'ente stesso.

TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

Riferimento Normativo	Si	No
Alterazione di monete (art. 454 c.p.)		x
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)		x
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)		x
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)		x
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	x	
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)		x
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)		x

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)	X	
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)	X	
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	X	

Motivazioni circa la parziale applicabilità – Mappatura del rischio

La Società SAGI S.p.A. opera dal 2018 nel settore della grande distribuzione di gelati e prodotti surgelati (Codice Ateco 46.39.1) dei più importanti marchi nazionali tra i quali a titolo esemplificativo Sammontana, Tre Marie e Bindi.

L'Azienda è, pertanto, riuscita a consolidare la propria posizione nel settore HO.RE.CA e GDO distribuendo prodotti alimentari presso Hotel, Bar, Supermercati etc.

Dall'analisi dell'oggetto sociale si evince che possano configurarsi in capo all'Organizzazione le fattispecie criminose di cui alla tabella sopra richiamata. In particolare, utilizzando prodotti con marchi anche internazionali la SAGI si trova esposta a reati di contraffazione commessi allo scopo di ottenere un vantaggio per la stessa.

Di converso, i reati aventi ad oggetto l'uso di monete e banconote filigranate non risultano applicabili in capo alla Società nella misura in cui la stessa, nei rapporti verso l'esterno, utilizza nella quasi totalità dei casi modalità di pagamento mediante bonifici bancari e senza utilizzo di denaro contante.

Stante la seppur parziale applicazione dei reati-presupposto sopra elencati occorre, pertanto, procedere ad una compiuta mappatura delle aree sensibili nelle quali vi rientra: 1- la gestione delle transazioni finanziarie (incassi e pagamenti); 2- la gestione circa l'emissione, contabilizzazione, archiviazione e tenuta sottocontrollo delle fatture e delle note di credito; 3- la gestione dei procedimenti di apertura e/o chiusura di conti correnti; 4- la gestione delle operazioni di cassa, la registrazione degli incassi e dei pagamenti nella contabilità generale; 5- la gestione in generale delle forniture di prodotti aventi marchio registrato.

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi come l'introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio modifiche nella compagine sociale e di business).

Stante la mappatura di cui sopra e al fine di ridurre al minimo la commissione dei reati-presupposto, le attività a presidio – oltre al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico – dovranno prevedere il divieto di:

- contraffare, alterare, riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi o semplicemente utilizzare abusivamente marchi, segni distintivi, modelli di utilità o disegni industriali relativi a prodotti, servizi o processi industriali con riferimento ai quali vi sia la possibilità di conoscere l'esistenza di titoli di esclusiva o privativa industriale o intellettuale;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, vendere o mettere comunque in circolazione prodotti o servizi con marchi o altri segni distintivi altrui o che siano contraffatti o alterati;
- vendere, cedere o comunque consegnare un prodotto o un servizio difforme rispetto a quanto concordato contrattualmente ovvero in modo tale da trarre in inganno l'acquirente per quanto riguarda origine, specifiche o altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- richiedere, sollecitare, suggerire a dipendenti e/o collaboratori comportamenti vietati dal Modello;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle le sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere i comportamenti indicati ai precedenti punti sia direttamente, sia per interposta persona.

È, inoltre, fatto sempre divieto in particolare di eseguire incassi in contanti per ammontare superiore a quelli consentiti dalla normativa. Al fine di evitare i comportamenti connessi ai reati della presente Parte Speciale, occorre che, compatibilmente con le risorse di personale, i poteri dei soggetti che gestiscono la cassa siano separati rispetto ai poteri dei soggetti preposti a gestire le operazioni bancarie ed in ogni caso, gli organismi di controllo dovranno verificare comunque sempre la regolarità di tutte le operazioni gestendo i flussi finanziari con diligenza e nel rispetto delle normative vigenti.

S.A.G.I. S.P.A.

Sede Legale: Strada Provinciale 9 S.N.C. Monasterace (RC)
Partita Iva e Codice Fiscale 02891270809
iscritta al registro delle imprese di Catanzaro al n. R.E.A. RC 196509
E-Mail Pec: sagi-spa@pec.sagi-spa.it

MODELLO ORGANIZZATIVO PARTE SPECIALE


ART. 25 BIS 1 D.LGS. N. 231 /2001

Delitti contro l'industria e il commercio [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

REATO APPLICABILE SÌ - PARZIALMENTE - NO

DISTRIBUZIONE CONTROLLATA: SÌ NO

DISTRIBUITA A:

0	31-03-23	I ^a Emissione		
Rev.	Del	Note sulla revisione	Verifica ODV	Approvazione Rappresentante Legale

ART. 25 BIS 1 D.LGS. N. 231 /2001

Delitti contro l'industria e il commercio [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009].

Rientrano in tale categoria:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Considerazioni generali

L'art. 513 c.p., che disciplina la turbata libertà dell'industria o del commercio, viene annoverato come figura-base tra quelle che reprimono le aggressioni alla libertà di iniziativa economica, laddove il bene giuridico tutelato è il libero e normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento si riverbera sull'ordine economico. Perché possa dirsi integrato il reato di cui all'art. 513 c. p. è necessario che il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti illeciti posti in essere con inganno al fine di danneggiare l'attività stessa attraverso l'uso di violenza sulle cose (che si realizza ogni qualvolta la cosa venga trasformata, danneggiata o ne venga mutata la destinazione) o attraverso il ricorso ad atti di concorrenza sleale (così come individuati all'art 2598 c.c. quali ad esempio pubblicità menzognera o pubblicità denigratoria o uso di altrui marchi registrati, boicottaggio, etc.).

Il reato previsto dall'art. 513-bis c.p. (illecita concorrenza con minaccia o violenza) mira a sanzionare quei comportamenti minacciosi e violenti finalizzati al controllo o, quantomeno, al condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive, incidendo tale condotta sulla fondamentale regola del mercato tesa a garantire la libera concorrenza, che deve svolgersi nelle forme lecite previste dal legislatore. Pertanto, la disposizione di cui all'art. 513 bis c.p., collocata tra i reati contro l'industria e il commercio, è ristretta alle condotte concorrenziali attuate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale.

Il delitto di cui all'art. 514 c.p. disciplina il reato di frodi contro le industrie nazionali e tutela l'ordine economico e, più in particolare, la produzione nazionale. Ai fini della

configurabilità di detto reato, è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando la stessa cagioni un nocumento all'industria nazionale) e la condotta integrante la fattispecie in oggetto consiste nella messa in vendita o in circolazione sui mercati nazionali o esteri di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Il reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) è configurabile quando l'acquirente riceva una cosa diversa da quella pattuita, rendendosene conto, e tende a tutelare il leale esercizio del commercio e, quindi, sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, sia l'interesse del produttore a non vedere i suoi prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi. Relativamente alla condotta, la stessa si può configurare nella consegna di una cosa mobile per un'altra e nella consegna di una cosa che per origine, provenienza, qualità o quantità, è diversa da quella dichiarata o pattuita. La giurisprudenza peraltro ha più volte ritenuto ammissibile il concorso fra il reato in esame con quello previsto dall'art. 517 c.p., di vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Il reato di cui all'art. 516 c.p. prevede la punibilità della "vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine", e si configura ponendo in vendita o mettendo altrimenti in commercio sostanze alimentari non genuine. Pertanto, il delitto sussiste sia nel caso in cui l'autore pone in vendita la cosa non genuina, sia nell'ipotesi in cui egli realizzi la consegna del prodotto all'acquirente. Il concetto di genuinità non è soltanto quello naturale (tale per cui la sostanza alimentare non è genuina se ha subito un'artificiosa alterazione nella sua essenza o nella sua normale composizione), ma anche quello formale fissato dal legislatore con la indicazione delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare. Non è richiesto alcun artificio o raggiro, simulazione o dissimulazione da parte del venditore, è solo necessario che le cose siano presentate "come genuine"; il metro di giudizio deve essere quello della legittima aspettativa dell'acquirente. Si ritiene sufficiente la semplice consapevolezza della non genuinità della sostanza da parte del venditore.

La norma di cui all'art 517c.p. presuppone che si pongano in vendita o che si mettano in circolazione prodotti industriali o opere dell'ingegno con caratteristiche idonee a trarre in inganno l'acquirente. In tal caso il reato si configura a titolo esemplificativo quando: • la Società mette in vendita o altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto; • la Società imita semplicemente un marchio o un segno distintivo (anche se non registrato o riconosciuto), purché tale condotta sia idonea a trarre in inganno il compratore sull'origine, provenienza

o qualità dell'opera o del prodotto; • la Società mette in circolazione prodotti con nomi, marchi, segni distintivi genuini, cioè non contraffatti, ma illegittimi, in quanto illegittimamente sostituiti a quelli originari e quindi idonei ad indurre in inganno l'acquirente; • la Società, riproducendo una figura o un personaggio di fantasia di per sé costituente marchio o segno distintivo del prodotto (c.d. marchio figurativo), crea, in qualche modo, ai consumatori confusione in ordine ad una determinata origine, provenienza o qualità della merce; • La Società, commissionando l'assemblaggio di un prodotto all'estero per poi commercializzarlo in Italia con la dicitura "made in Italy", integra il reato in esame poiché la stessa società italiana provvede solo alla fornitura dei macchinari per la lavorazione e la confezione del prodotto, al supporto tecnico, alla spedizione all'estero dei prodotti semilavorati. Integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci l'apposizione di una scritta o etichetta recante la dicitura "prodotto in Italia" o "made in Italy" su un prodotto fabbricato all'estero, anche se per conto di una società produttrice italiana che ne assicuri la qualità, in quanto sicuramente idonea a trarre in inganno il consumatore; • la Società consapevolmente mette in circolazione prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto (ad esempio attraverso attività di liberalità posta in essere dalla Società); • la Società vende consapevolmente prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto (ad esempio merce proveniente dall'escussione di una garanzia pignorizia posta successivamente sul mercato dalla Società stessa).

La fabbricazione e il commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale è il reato disciplinato all'art. 517 ter c.p. e la norma prevede due distinte fattispecie di reato contenute, rispettivamente, nei commi 1 e 2. La prima ha ad oggetto la condotta di chi fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, pur potendo conoscere dell'esistenza del suddetto titolo. La seconda punisce la condotta di colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni descritti nel comma 1.

Infine, l'art. 517 quater c.p. disciplina la fattispecie della contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari offrendo una tutela specifica nei confronti delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine inerenti ai prodotti agroalimentari. Mentre al primo comma vengono considerate le condotte di contraffazione e alterazione delle stesse, il secondo comma contempla le ipotesi di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, offerta in vendita diretta

ai consumatori e messa in circolazione dei prodotti contenenti indicazioni o denominazioni contraffatte.

TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

Riferimento Normativo	Si	No
Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.)	x	
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)	x	
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	x	
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	x	
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)	x	
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	x	
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)		x
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)	x	
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)	x	
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	x	

Motivazioni circa la parziale applicabilità – Mappatura dei processi a rischio

La Società SAGI S.p.A. opera dal 2018 nel settore della grande distribuzione di gelati e prodotti surgelati (Codice Ateco 46.39.1) dei più importanti marchi nazionali tra i quali a titolo esemplificativo Sammontana, Tre Marie e Bindi.

L'Azienda è, pertanto, riuscita a consolidare la propria posizione nel settore HO.RE.CA e GDO distribuendo prodotti alimentari presso Hotel, Bar, Supermercati etc.

Nell'esercizio della sua attività, la Società mette in commercio alimenti alcuni di provenienza nazionale e territoriale, altri invece provenienti da società estere anche di fama internazionale. Inoltre, proprio per lo specifico oggetto sociale appare astrattamente ipotizzabile la commissione di tutti i reati-presupposto di cui all'elenco sopra riportato, da parte dell'intera organizzazione, ad eccezione della fattispecie di cui all'art. 517 ter non rientrando la condotta tra le attività d'impresa.

In tal senso, le aree sensibili che sono soggette a mappatura risultano essere quelle relative ai seguenti settori della società: **1-** gestione degli acquisti dei prodotti da mettere in vendita; **2-** controllo della qualità delle merci acquistate; **3-** gestione del deposito merci; **4-** gestione delle vendite.

Ciò comporta che dovranno essere sottoposti a controllo le attività aziendali di selezione dei fornitori e dei prodotti, la qualità e la corrispondenza delle merci.

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi come l'introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio modifiche nella compagine sociale e di business).

Nell'ambito delle aree e dei processi sopra evidenziati, la SAGI S.p.A., al fine di prevenire la commissione dei reati elencati e rilevanti sotto il profilo del rischio che ne sia posta in essere la condotta, stabilisce le seguenti attività a presidio (alle quali va aggiunto il rispetto del Codice Etico e dei principi di segregazione delle attività, di rispetto delle norme e dei poteri di firma e autorizzativi e a quello della tracciabilità delle operazioni): **a)** non possono essere venduti prodotti con caratteristiche differenti rispetto a quelle descritte e rappresentate al pubblico; **b)** non possono essere venduti prodotti che riportino indicazioni geografiche o denominazione di origine false; **c)** sono stabiliti e individuati criteri che consentano alla Società di rilevare eventuali transazioni sospette aventi per oggetto la fornitura di alimenti con caratteristiche differenti rispetto a quelle rappresentate (es.: accordo di vendita a prezzi particolarmente vantaggiosi, condizioni di pagamento differenti e più vantaggiose rispetto a quelle usuali, mancata presentazione della documentazione obbligatoria relativa alla certificazione dell'origine del prodotto, qualora prevista); **d)** sono effettuati tutti i controlli necessari al fine di evitare la messa in vendita di prodotti con caratteristiche differenti rispetto a quelle promesse dal venditore e poi rappresentate al cliente finale; **e)** viene periodicamente verificata la corretta corrispondenza tra la descrizione del prodotto acquistato e quanto riportato sulla documentazione con cui la merce viaggia in entrata, all'atto dell'acquisto; **f)** in ogni caso vengono effettuate tutte le verifiche che consentano di valutare l'effettivo rispetto degli adempimenti relativi alla sicurezza alimentare (HACCP) e di tutte le procedure di controllo; **g)** sono previsti e vengono effettuati i controlli idonei a garantire il corretto calcolo, l'esposizione e la veridicità della data di scadenza del prodotto; **h)** è garantita la verifica continua dell'integrità delle confezioni; **i)** sono stabilite procedure per garantire l'intervento tempestivo in tutti i casi in cui sia rilevata la non conformità prodotto messo in vendita, con conseguente ritiro e, qualora fosse necessario, il richiamo di tutti i lotti di prodotto non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare.

S.A.G.I. S.P.A.

Sede Legale: Strada Provinciale 9 S.N.C. Monasterace (RC)
Partita Iva e Codice Fiscale 02891270809
iscritta al registro delle imprese di Catanzaro al n. R.E.A. RC 196509
E-Mail Pec: sagi-spa@pec.sagi-spa.it

MODELLO ORGANIZZATIVO PARTE SPECIALE


ART. 25 TER D.LGS. N. 231/2001

Reati societari [articolo così aggiunto dal D.lgs. n. 61/2012, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 69/2015 e dal D.lgs. n. 38/2017]

REATO APPLICABILE SÌ - PARZIALMENTE - NO

DISTRIBUZIONE CONTROLLATA: SÌ NO

DISTRIBUITA A:

0	31-03-23	I ^a Emissione		
Rev.	Del	Note sulla revisione	Verifica ODV	Approvazione Rappresentante Legale

ART. 25 TER D.LGS. N. 231/2001

Reati societari [articolo così aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2012, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 69/2015 e dal D.lgs. n. 38/2017].

Rientrano in tale categoria:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [art. modificato dalla L. n. 69/2015];
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [art. modificato dalla L. n. 69/2015];
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.) [art. aggiunto dalla L. n. 262/2005];
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [art. aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D.lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019];
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) [art. aggiunto dal D.lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019];
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. n. 19/2023).

Considerazioni generali.

Prima di analizzare nel dettaglio i reati-presupposto di cui all'articolo del Decreto 231 in commento, risulta necessario una doverosa premessa in ordine all'assetto normativo intervenuto nel nostro ordinamento che ha innovato profondamente i reati societari. Inoltre, per quanto riguarda il profilo strettamente sanzionatorio è importante sottolineare che la legge di riforma del risparmio (L. n. 262/2005) ha realizzato un inasprimento

generalizzato delle pene pecuniarie applicabili agli enti per la commissione di reati societari, raddoppiandone i relativi importi.

Il decreto legislativo n. 38/2017 ha dato attuazione alla legge di delegazione europea 2015, recependo la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea in materia di lotta alla corruzione nel settore privato, prevedendo la riformulazione del delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. e introducendo la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.). sono, infine, previste pene accessorie per entrambe le fattispecie e una modifica delle sanzioni in tema di responsabilità ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Nell'analisi della normativa vigente immediatamente applicabile deve necessariamente essere considerato anche il Nuovo Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza introdotto dal D.lgs. n. 14/2019 (entrato in vigore il 16/5/2022) che ha di fatto ridisegnato la materia fallimentare nel nostro Paese.

La normativa in oggetto ha modificato l'approccio alla crisi d'impresa, chiedendo all'imprenditore di dotarsi di idonei strumenti tesi a prevenire uno stato di crisi (o di potenziale insolvenza) ed eventualmente individuare lo strumento migliore tra quelli proposti dal Codice per la risoluzione della crisi in un'ottica di continuità aziendale.

Il D.lgs. n. 14 /2019 all'art. 375 comma 2 ha aggiunto un ulteriore comma all'art. 2086 C.C. ai sensi del quale "l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale". Ed ancora, l'art. 377 del Codice della Crisi d'Impresa estende l'applicabilità del richiamato art. 2086 C.C. a tutti i tipi di società.

L'art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali) punisce la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, *"i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore"*. Tale fattispecie sussiste pertanto, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri

tecnici generalmente accettati, l'agente si discosti da tali criteri consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. Le pene previste in tale articolo sono diminuite se i fatti sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, così come espressamente previsto nel successivo art. 2621 bis c.c.

Come nel caso del precedente articolo, anche il reato di cui all'art. 2622 c.c. è un reato proprio in quanto può essere commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e dai liquidatori, mediante l'esposizione, nei bilanci, nelle relazioni o in ogni altra comunicazione sociale prevista per legge, diretta ai soci o al pubblico, di fatti non rispondenti al vero – anche qualora si concretizzino in valutazioni – sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società con lo scopo di ingannare gli stessi soci o il pubblico. Entrambe le fattispecie poi possono essere poste in essere non solo con notizie non veritiere ma anche mediante l'omissione dell'esposizione delle notizie dovute. Le condotte summenzionate devono essere tese a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Per la configurabilità del reato è previsto che la condotta del soggetto agente sia rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. Con riferimento specifico alla fattispecie di cui all'art. 2622 c.c., inoltre, si prevede quale ulteriore elemento della fattispecie il danno patrimoniale cagionato a soci o creditori.

Il primo comma dell'art. 2625 c.c. (impedito controllo), non prevedendo un reato ma esclusivamente un illecito amministrativo che può essere commesso solo dagli amministratori impedendo le funzioni di controllo attribuite ai soci o agli organi sociali, non rappresenta una possibile fonte di responsabilità dell'ente. Diversa l'ipotesi in cui dalla medesima condotta degli amministratori, che impediscono le funzioni di controllo attribuite a soci e a organi sociali, derivi un danno ai soci così come previsto dal secondo comma del medesimo articolo. È importante osservare come solitamente le condotte punite dall'articolo in questione consistano nell'occultamento della documentazione da parte degli amministratori o la semplice predisposizione di ostacoli o artifici tesi a limitare, rallentare o procurare impedimenti ai summenzionati controlli. Nella fattispecie in questione la condotta criminosa può incidere anche sulla reputazione dell'ente determinando ricadute sull'immagine della società.

Il reato di indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) si concretizza, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, nella restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, tale da determinare

un pregiudizio per la Società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, che viene in tal modo depauperato a vantaggio dei soci.

L'illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Invece il reato di cui al successivo art. 2628 c.c. si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali della Società o della Società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La fattispecie di cui all'art. 2629 c.c. si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, che cagionino danno ai creditori. Tipico è, ad esempio, il caso di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura di opposizione prevista dall'art. 2503 del codice civile a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Il reato di cui all'art. 2629 bis c.c. è stato introdotto dall'articolo 31 della legge 262/2005 e la condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 2391, comma 1, del codice civile, il quale prevede che si dia notizia agli amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società. Sono soggetti attivi, l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del T.U. Finanza, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. Bancario, del T.U. Finanza, del d.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e, anche su base consolidata, del d.lgs. 124/1993 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari). Il reato di formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) può consumarsi quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, oppure qualora vengano sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione. Al contrario il reato di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni pertanto un danno ai creditori medesimi.

La condotta prevista dall'art. 2635 c.c. si verifica nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società (Corruzione tra privati). A partire dal 2019 inoltre è sanzionata anche l'istigazione alla corruzione (art. 2635 bis c.c.) che si configura nell'azione di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. Gli stessi soggetti sono considerati responsabili qualora sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Il reato di cui all'art. 2636 c.c. si configura quando il soggetto agente (che secondo la norma può essere chiunque), mediante atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. L'art. 2637 c.c. punisce chiunque diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

L'art. 2638 c.c. disciplina il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza che si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge (Banca d'Italia, Consob, ecc.), al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza (anche su base consolidata); ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Da ultimo va segnalata la norma di cui all'art. 54 del D.lgs. n. 19/2023 che ha aggiunto tra i reati societari in commento quello relativo alle "false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare". È punita la condotta di chi, *"al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma*

documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti". Il certificato preliminare è un atto rilasciato dal notaio attestante l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione transfrontaliera.

TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

Riferimento Normativo	Si	No
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]	x	
Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	x	
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]		x
Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	x	
Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)	x	
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	x	
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)		x
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	x	
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]	x	
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	x	
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	x	
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]	x	
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]	x	
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	x	
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)		x
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)		x
False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. n. 19/2023)		x

Motivazioni circa la parziale applicabilità – Mappatura dei processi a rischio

La Società SAGI S.p.A. opera dal 2018 nel settore della grande distribuzione di gelati e prodotti surgelati (Codice Ateco 46.39.1) dei più importanti marchi nazionali tra i quali a titolo esemplificativo Sammontana, Tre Marie e Bindi.

L'Azienda è, pertanto, riuscita a consolidare la propria posizione nel settore HO.RE.CA e GDO distribuendo prodotti alimentari presso Hotel, Bar, Supermercati etc.

Non essendo una società quotata, in capo alla SAGI S.p.A. non saranno neanche astrattamente configurabili una serie di reati-presupposto di cui all'elenco sopra predisposto quali: - false comunicazioni sociali delle società quotate di cui all'art. 2622 c.c.; - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante ex art. 2628 c.c.; - aggio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2637; - omessa comunicazione del conflitto d'interessi, reato disciplinato all'art. 2629 bis c.c.; - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ai sensi dell'art. 2638, comma 1 e 2, c.c.

Alla luce dell'assetto sociale esistente all'interno della Società e considerati i reati societari che potenzialmente potrebbero essere commessi, le aree sensibili saranno così individuate:

1- funzioni e/o settori aziendali che hanno il compito e la responsabilità di predisporre bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali previste per legge; **2-** funzioni e/o settori aziendali addette al compimento di operazioni su strumenti finanziari non quotati; **3-** funzioni e/o settori aziendali che risultano avere la gestione dei rapporti e delle comunicazioni/informative ai soci; **4-** funzioni e/o settori aziendali che svolgono operazioni sul capitale e sulla destinazione degli utili; **5-** funzioni e/o settori responsabili della verbalizzazioni durante le riunioni dell'assemblea.

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi come l'introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio modifiche nella compagine sociale e di business).

Una volta individuate le aree a rischio, occorrerà individuare tutte quelle attività a presidio che dovranno essere poste in essere al fine di eliminare la seppur astratta commissione dei reati sopra elencati e descritti.

Tali attività – oltre a prevedere norme di condotta per i destinatari del presente Modello 231 secondo il Codice Etico e oltre a tener conto dei principi di segregazione delle attività, di rispetto delle norme e dei poteri di firma e autorizzativi e a quello della tracciabilità delle operazioni – consisteranno in una serie di obblighi quali: **a)** tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera, completa, chiara e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società; **b)** osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; **c)** assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare; **d)** offrire la

massima collaborazione al fine di predisporre ed eseguire correttamente, e nel rispetto della piena trasparenza, tutte le relative attività, ivi comprese quelle informative; **e)** garantire il corretto svolgimento di tutte le attività di controllo interno e sulla libera manifestazione della volontà dell'assemblea; **f)** garantire la libera assunzione delle decisioni.

E' fatto espresso divieto ai Destinatari del Modello organizzativo di: • rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o in altre comunicazioni sociali dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società; • omettere dati, informazioni e documenti previsti per legge in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società; • non restituire i conferimenti dei soci o liberare questi ultimi dall'obbligo di eseguirli, salvo che tale attività sia resa possibile da una regolare riduzione del capitale; • non ripartire utili non conseguiti o soggetti a riserva di legge; • non eseguire alcuna operazione sul capitale sociale o sull'assetto societario che determini un danno economico ai creditori.

S.A.G.I. S.P.A.

Sede Legale: Strada Provinciale 9 S.N.C. Monasterace (RC)
Partita Iva e Codice Fiscale 02891270809
iscritta al registro delle imprese di Catanzaro al n. R.E.A. RC 196509
E-Mail Pec: sagi-spa@pec.sagi-spa.it

MODELLO ORGANIZZATIVO PARTE SPECIALE


ART. 25 QUATER D.LG.S. N. 231/2001

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

REATO APPLICABILE SÌ - PARZIALMENTE - NO

DISTRIBUZIONE CONTROLLATA: SÌ NO

DISTRIBUITA A:

0	31-03-23	I ^a Emissione		
Rev.	Del	Note sulla revisione	Verifica ODV	Approvazione Rappresentante Legale

ART. 25 QUATER D.LG.S. N. 231/2001

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

Rientrano in tale categoria:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Circostanze aggravanti ed attenuanti (art. 270 bis-1 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 21/2018];
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270 quater-1 c.p.) [introdotto dal D.L. n. 7/2015 convertito con modificazioni dalla L. n. 43/2015];
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (l. n. 153/2016, art. 270 quinquies-1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies-2 c.c.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 21/2018];
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Considerazioni generali

L'art. 25-quater, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 con il quale si è ratificato e dato esecuzione alla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York, il 9 dicembre 1999, opera un rinvio generale a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici ed eversivi previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. In base a tale articolo, infatti, costituiscono reato-presupposto tutti i delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalla legislazione complementare, nonché i delitti diversi da questi ultimi ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York. Le fattispecie così richiamate, in modo generico, possono rinvenirsi innanzitutto nel codice penale negli articoli 270-bis (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), 270-ter (Assistenza agli associati), 270-quater (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-quinquies (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-sexies (Condotte con finalità di terrorismo), 280 (Attentato per finalità terroristiche o di eversione), 280-bis (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi), 289-bis (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione), 302 (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo), 414 (Istigazione a delinquere). I reati di terrorismo o con finalità di terrorismo richiedono l'elemento soggettivo del dolo. Al fine di potersi configurare i reati summenzionati – anche sul versante agevolativo – è necessario che il soggetto agente si rappresenti di realizzare, concorrere, partecipare o agevolare (anche mediante un finanziamento economico) un'azione di carattere terroristico.

TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

Riferimento Normativo	Si	No
Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)		x
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)		x
Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]		x
Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)		x
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)		x
Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]		x
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)		x
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)		x
Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)		x

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)		X
Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)		X
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)		X
Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)		X
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)		X
Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]		X
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)		X
Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)		X
Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)		X
Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)		X
Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)		X
Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)		X
Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)		X
Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)		X
Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)		X
Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)		X

Motivazione circa la non applicabilità

La Società SAGI S.p.A. opera dal 2018 nel settore della grande distribuzione di gelati e prodotti surgelati (Codice Ateco 46.39.1) dei più importanti marchi nazionali tra i quali a titolo esemplificativo Sammontana, Tre Marie e Bindi.

L'Azienda è, pertanto, riuscita a consolidare la propria posizione nel settore HO.RE.CA e GDO distribuendo prodotti alimentari presso Hotel, Bar, Supermercati etc.

Il particolare oggetto sociale dell'azienda comporta un rischio di commissione dei reati-presupposto di cui al precedente elenco solo ipotetico ed in ogni caso l'Organizzazione adotta sistemi preventivi quali:

- Specifica previsione del codice etico;
- Diffusione del codice etico verso tutti i dipendenti;
- Programma di informazione/formazione periodica dei dipendenti delle aree a rischio;
- Controllo dei flussi finanziari aziendali;
- Controllo della documentazione aziendale.

S.A.G.I. S.P.A.

Sede Legale: Strada Provinciale 9 S.N.C. Monasterace (RC)
Partita Iva e Codice Fiscale 02891270809
iscritta al registro delle imprese di Catanzaro al n. R.E.A. RC 196509
E-Mail Pec: sagi-spa@pec.sagi-spa.it

MODELLO ORGANIZZATIVO PARTE SPECIALE


ART. 25 QUATER-1 D.LGS. N. 231/2001

Pratiche di mutilazioni degli organi genitali femminili [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

REATO APPLICABILE SÌ - PARZIALMENTE - NO

DISTRIBUZIONE CONTROLLATA: SÌ NO

DISTRIBUITA A:

0	31-03-23	I ^a Emissione		
Rev.	Del	Note sulla revisione	Verifica ODV	Approvazione Rappresentante Legale

ART. 25 QUATER-1 D.LGS. N. 231/2001

Pratiche di mutilazioni degli organi genitali femminili [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

Rientrano in tale categoria:

- Pratiche di mutilazioni degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

Considerazioni generali

La Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, contenente disposizioni in materia di prevenzione e divieto delle pratiche di infibulazione, ha introdotto nel codice penale il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. La ratio della norma è di sanzionare enti e strutture (in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili della realizzazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.

Inoltre, se l'ente interessato è un ente privato accreditato, è disposta la revoca dell'accreditamento. Infine, si prevede la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo - unico o prevalente - di consentire o agevolare la commissione del reato (art. 16, co. 3, Decreto 231).

TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

Riferimento Normativo	Si	No
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)		x

Motivazione circa la non applicabilità

La Società SAGI S.p.A. opera dal 2018 nel settore della grande distribuzione di gelati e prodotti surgelati (Codice Ateco 46.39.1) dei più importanti marchi nazionali tra i quali a titolo esemplificativo Sammontana, Tre Marie e Bindi.

L'Azienda è, pertanto, riuscita a consolidare la propria posizione nel settore HO.RE.CA e GDO distribuendo prodotti alimentari presso Hotel, Bar, Supermercati etc.

L'Azienda, pertanto, non risulta essere una società che opera nel settore sanitario e/o del volontariato e, in ogni caso, nel proprio oggetto sociale non è menzionata la possibilità di avvio dei predetti settori.

Di conseguenza la Società non presenta, in relazione alla predetta fattispecie di reato, profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa. Al riguardo si ritiene pertanto esaustivo il richiamo ai principi e agli obblighi comportamentali contenuti nella predetta Parte Generale e nel Codice Etico.

S.A.G.I. S.P.A.

Sede Legale: Strada Provinciale 9 S.N.C. Monasterace (RC)
Partita Iva e Codice Fiscale 02891270809
iscritta al registro delle imprese di Catanzaro al n. R.E.A. RC 196509
E-Mail Pec: sagi-spa@pec.sagi-spa.it

MODELLO ORGANIZZATIVO PARTE SPECIALE


ART. 25 QUINQUIES D.LGS. N. 231/2001

*Delitti contro la personalità individuale [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato
dalla L. n. 199/2016]*

REATO APPLICABILE SI - PARZIALMENTE - NO

DISTRIBUZIONE CONTROLLATA: SÌ NO

DISTRIBUITA A:

0	31-03-23	I ^a Emissione		
Rev.	Del	Note sulla revisione	Verifica ODV	Approvazione Rappresentante Legale

ART. 25 QUINQUIES D.LGS. N. 231/2001

Delitti contro la personalità individuale [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

Rientrano in tale categoria:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021];
- Pornografia virtuale (art. 600 quater-1 c.p.) [aggiunto dalla L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. n. 21/2018];
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.) [modificato dalla L. n. 238/2021].

Considerazioni generali

La Legge n. 228/2003, recante misure contro la tratta di persone, ha introdotto nel decreto 231 l'art. 25-quinquies che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti per la commissione di delitti contro la personalità individuale. L'art. 25-quinquies è stato, nel corso degli anni, integrato dalla Legge n. 38/2006 relativa alle "*disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*", che ha modificato l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico, prevedendo anche le nuove ipotesi di pedopornografia virtuale. Ulteriori interventi normativi in materia si rinvencono nella L. n. 108/2010, nella L. n. 172/2012 oltreché nei d.lgs. n. 24/2014 e n. 39/2014.

La nuova figura delittuosa di cui all'art. 600 c.p. si può ricondurre a tre diverse ipotesi: a) esercizio su una persona di poteri analoghi a quelli di proprietà su una cosa (il concetto di schiavitù è quello delineato dalla Convenzione di Ginevra del 25 settembre del 1926, recepita dal R.D. 1723/1928); b) riduzione di una persona in uno stato di soggezione continua con imposizione di prestazioni lavorative, sessuali o che riguardano il suo sfruttamento; c) mantenimento di una persona nello stato di soggezione continua con imposizione di prestazioni lavorative, sessuali o che riguardano il suo sfruttamento.

L'elemento psicologico richiesto per la configurabilità del reato in esame è il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di ridurre la vittima ad una cosa con la consapevolezza di trarre profitto da essa.

Il reato di prostituzione minorile, di cui all'art. 600 bis c.p. ha subito profonde modifiche con la L. n. 172/2012 (entrata in vigore il 23 ottobre 2012) che ha recepito la Convenzione di Lanzarote per la tutela dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. Le fattispecie descritte, previste e punite dalla norma in esame si possono distinguere da un lato con l'attività di chi recluti, induca, favoreggi, sfrutti, gestisca, organizzi e controlli la prostituzione di minorenni e, dall'altro, con la condotta di chi compia atti sessuali con minorenni verso il corrispettivo di denaro o altra utilità. L'oggetto giuridico tutelato dalla norma in esame è quello della libertà psico-fisica del minore. Si tratta di reato comune che può essere posto in essere da chiunque e il dolo richiesto è generico. Ovviamente il colpevole del reato in esame non potrà in ogni caso invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

Anche il reato di cui all'art. 600 ter c.p. ha subito le recenti modifiche della L. n. 172/2012 e prevede diverse figure criminose. Si tratta di reati comuni e il bene giuridico tutelato è, anche in tale ipotesi, quello della libertà psicofisica del minore. La giurisprudenza ha costantemente affermato che il delitto di pornografia minorile è configurabile nel caso in cui il materiale pornografico ritragga o rappresenti un minore degli anni diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita. Il legislatore del 2012 ha, con l'ultimo comma dell'articolo in esame specificato che per pornografia minorile *“si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”*.

Le condotte descritte nell'art. 600 quater c.p. (detenzione di materiale pornografico) riguardano le ipotesi in cui taluno (il reato è comune) si procuri del materiale pornografico prodotto mediante utilizzo sessuale dei minori e lo detenga consapevolmente. La norma contiene una clausola di sussidiarietà espressa in quanto, a titolo esemplificativo, le condotte di detenzione di materiale pedopornografico a seguito della sua realizzazione materiale vengono perseguiti, unicamente, in virtù del precedente art. 600 ter c.p. rappresentando la successiva detenzione un post-factum non punibile.

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater c.p. si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse (art. 600 quater-1. c.p.). Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere

situazioni non reali. L'ipotesi di reato prevista all'art. 600 quinquies c.p. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Il reato di cui all' art. 601 c.p., rubricato "tratta di persone", si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui al precedente art. 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno. L'acquisto e l'alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 c.p., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. Secondo il dettato dell'art. 603 bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i

lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Infine, l'art. 609 undecies c.p. si configura il reato di adescamento di minorenni quando il soggetto agente allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600- quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600- quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici; intendendosi per adescamento qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

Riferimento Normativo	Si	No
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)	x	
Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)		x
Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)		x
Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)		x
Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]		x
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)		x
Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]		x
Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)		x
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	x	
Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)		x

Motivazioni circa la parziale applicabilità – Mappatura dei processi a rischio

La Società SAGI S.p.A. opera dal 2018 nel settore della grande distribuzione di gelati e prodotti surgelati (Codice Ateco 46.39.1) dei più importanti marchi nazionali tra i quali a titolo esemplificativo Sammontana, Tre Marie e Bindi.

L'Azienda è, pertanto, riuscita a consolidare la propria posizione nel settore HO.RE.CA e GDO distribuendo prodotti alimentari presso Hotel, Bar, Supermercati etc.

La specifica attività aziendale svolta dalla SAGI S.p.A., pertanto, comporta la non applicazione dei reati-presupposto sopra elencati relativi allo sfruttamento della prostituzione minorile, anche per via telematica, o alla tratta, all'alienazione o all'acquisto di schiavi (secondo le forme delittuose previste e punite dagli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater-1, 600 quinquies, 601, 602 e 609 undecies c.p.).

Di converso, rimangono astrattamente ipotizzabili in capo alla Società di reati di cui agli artt. 600 e 603 bis c.p., per i quali occorrerà effettuare la mappatura del rischio.

In particolare, quanto alle aree sensibili esse riguarderanno i settori relativi alla: **1-** gestione risorse umane; **2-** gestione servizi e forniture; **3-** gestione dei rapporti con i collaboratori esterni; **4-** gestione dei contratti di appalto, somministrazione o distacco; **5-** gestione delle attività e dei contratti di sponsorizzazione.

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi come l'introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio modifiche sociali o di business).

Di conseguenza, le attività a presidio consistono in una serie di obblighi e oneri a carico della Società, che si aggiungono al rispetto del Codice Etico e dei principi di segregazione delle attività, di rispetto delle norme e dei poteri di firma e autorizzativi e a quello della tracciabilità delle operazioni.

In particolare, nella selezione, assunzione, impiego e gestione amministrativa del personale è necessaria la definizione di un processo di pianificazione delle risorse da assumere che tenga conto del fabbisogno, con individuazione dei requisiti minimi necessari per ricoprire il ruolo e del relativo livello di retribuzione in linea con la quantità e qualità della prestazione lavorativa richiesta e facendo riferimento a quanto previsto dai CCNL con riferimento anche alle tabelle retributive.

Inoltre, sempre nel processo di selezione del personale bisogna prevedere: **a)** il divieto di selezionare minori in età non lavorativa; **b)** la ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire; **c)** la gestione dei conflitti di interesse tra il selezionatore e il candidato; **d)** la verifica, attraverso diverse fasi di screening, della coerenza delle candidature con il profilo definito.

L'Organizzazione adotta, poi, un processo di verifiche pre-assuntive finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che esponano la Società al rischio di commissione di reati-presupposto in tema di responsabilità amministrativa d'impresa (con particolare attenzione all'esistenza di procedimenti penali/carichi pendenti, di conflitto di interesse/relazioni tali da interferire con le funzioni di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio chiamati ad operare in relazione ad attività per le quali la Società ha un interesse concreto così come con rappresentanti di vertice di società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa che abbiano un particolare rilievo ai fini aziendali, al mancato possesso, in caso di cittadini di Paesi extracomunitari, di permesso di soggiorno in corso di validità).

Nell'ipotesi di lavoratori assunti mediante il ricorso ad agenzie interinali/somministrazione di lavoro, saranno inserite clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto delle disposizioni in materia di immigrazione e regolarità del soggiorno in caso di cittadini di Paesi extracomunitari e riguardanti il rispetto, in linea con le disposizioni di legge applicabili e/o comunque con le best practice di riferimento, delle condizioni di lavoro in materia di retribuzioni, orario di lavoro, ferie, riposi, permessi, congedi, tutela dei minori in età non lavorativa, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative eventualmente offerte al personale impiegato in relazione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Nella selezione dei fornitori di beni, servizi ed opere intellettuali, comprendente le fasi di negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti, sarà prevista l'adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano, tra l'altro, il rispetto dei requisiti per la verifica preventiva, l'accreditamento e/o la qualifica, inclusi i seguenti: • le caratteristiche tecnico professionali, gestionali e di onorabilità; • gli aspetti etici, di sostenibilità (compreso il rispetto della disciplina sulla tutela dei diritti umani), di compliance; • gli aspetti connessi con le normative interne ed esterne in materia HSE-Q (Health, Safety, Environment, Quality), ove applicabili, e, per quanto opportuno rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la solidità economico finanziaria; • i criteri e le modalità di valutazione della congruità del valore economico dell'offerta rispetto ai costi del lavoro e della sicurezza prospettabili e, qualora questa appaia anormalmente bassa, l'esame delle giustificazioni scritte e della relativa documentazione a corredo richiesta all'offerente; • previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti. Nella selezione di terze parti, saranno adottati uno o più strumenti normativi che prevedano, tra l'altro, le modalità di svolgimento e la formalizzazione, con l'eventuale coinvolgimento delle funzioni competenti, di una due diligence e verifica preventiva sulla terza parte in relazione alle caratteristiche tecnico professionali, di onorabilità, gli aspetti etici, di sostenibilità (incluso il rispetto della disciplina sulla tutela dei diritti umani), di compliance e, per quanto opportuno, rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la solidità economico finanziaria. Sempre nella fase di selezione potrà essere prevista la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate, con identificazione della funzione e/o dell'unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione dei ruoli e dei compiti assegnati.

S.A.G.I. S.P.A.

Sede Legale: Strada Provinciale 9 S.N.C. Monasterace (RC)
Partita Iva e Codice Fiscale 02891270809
iscritta al registro delle imprese di Catanzaro al n. R.E.A. RC 196509
E-Mail Pec: sagi-spa@pec.sagi-spa.it

MODELLO ORGANIZZATIVO PARTE SPECIALE


ART. 25 SEXIES D.LGS. N. 231/2001

Reati di abuso di mercato [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

REATO APPLICABILE SI - PARZIALMENTE - NO

DISTRIBUZIONE CONTROLLATA: SÌ NO

DISTRIBUITA A:

0	31-03-23	I ^a Emissione		
Rev.	Del	Note sulla revisione	Verifica ODV	Approvazione Rappresentante Legale

MODELLO ORGANIZZATIVO

Redatto ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231
e secondo le Linee Guida approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 ed aggiornate a giugno 2021

ART. 25 SEXIES D.LGS. N. 231/2001

Reati di abuso di mercato [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

Rientrano in tale categoria i seguenti reati:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184);
- Manipolazione di mercato (art. 185 D.lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.lgs. n. 107/2018].

Considerazioni generali.

In data 16 aprile 2014, sono stati emanati il regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation-MAR) e la direttiva 2014/57/UE (Market Abuse Directive-MAD II). Il MAR ha lo scopo d'istituire un quadro sanzionatorio amministrativo in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusi di mercato) e d'introdurre una serie di misure per prevenire gli abusi di mercato, al fine di garantire l'integrità dei mercati finanziari dell'UE e accrescere la tutela degli investitori e la fiducia in tali mercati. Il MAR punta ad una riformulazione organica della disciplina comunitaria in materia di abusi di mercato con particolare riferimento: • All'abuso di informazioni privilegiate (insider trading); • Alla manipolazione del mercato. L'ordinamento italiano ha optato per il doppio binario sanzionatorio, ossia l'impiego sistematico e congiunto dello strumento penale e di quello amministrativo, impianto che è stato mantenuto anche dal legislatore nella riforma del TUF.

Tale sistema sanzionatorio è stato definito dalla legge n. 62/2005 (Legge Comunitaria per il 2004) che ha recepito la direttiva MAD I e prevede sanzioni amministrative a carico sia della persona fisica che della società per illeciti amministrativi, nonché sanzioni penali a carico della persona fisica e sanzioni amministrative a carico della società, nel caso in cui l'illecito assuma rilevanza penale. La Legge Comunitaria per il 2004 è intervenuta sia sul Codice Civile che sul Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (D. lgs. n. 58/1998, cd. TUF). Inoltre, l'art. 9 della suddetta legge ha introdotto l'art. 25-sexies nel decreto n. 231/2001, estendendo l'ambito della responsabilità amministrativa degli enti anche alle condotte di abuso di mercato.

Con riferimento al Codice Civile, è stato modificato l'art. 2637 che, mentre prima sanzionava il reato di agiotaggio commesso in relazione a strumenti finanziari quotati e non quotati, oggi si applica ai soli casi di agiotaggio posti in essere rispetto a "strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato". Nel caso di strumenti finanziari quotati si applicano, invece, le norme del TUF. I comportamenti rilevanti sono contenuti nella Comunicazione Consob che, a sua volta, si rifà al documento "Market Abuse Directive".

TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

Riferimento Normativo	Si	No
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)		x
Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018]		x

Motivazione circa la non applicabilità

La Società SAGI S.p.A. opera dal 2018 nel settore della grande distribuzione di gelati e prodotti surgelati (Codice Ateco 46.39.1) dei più importanti marchi nazionali tra i quali a titolo esemplificativo Sammontana, Tre Marie e Bindi.

L'Azienda è, pertanto, riuscita a consolidare la propria posizione nel settore HO.RE.CA e GDO distribuendo prodotti alimentari presso Hotel, Bar, Supermercati etc.

L'Organizzazione, pertanto, non risulta essere una società che opera, a vario titolo, nel complesso campo della produzione di beni e/o prestazione di servizi rientranti in attività tipiche di intermediazione finanziaria e d'investimento in partecipazioni. Pertanto, la tipologia di reati indicati nel precedente elenco non è applicabile alla realtà aziendale.

SA.G.I. S.P.A.

Sede Legale: Strada Provinciale 9 S.N.C. Monasterace (RC)
Partita Iva e Codice Fiscale 02891270809
iscritta al registro delle imprese di Catanzaro al n. R.E.A. RC 196509
E-Mail Pec: sagi-spa@pec.sagi-spa.it

MODELLO ORGANIZZATIVO PARTE SPECIALE


ART 25 SEPTIES D.LGS. N. 231/2001

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato dalla L. n. 3/2018]

REATO APPLICABILE SÌ - PARZIALMENTE - NO

DISTRIBUZIONE CONTROLLATA: SÌ NO

DISTRIBUITA A:

0	31-03-23	I ^a Emissione		
Rev.	Del	Note sulla revisione	Verifica ODV	Approvazione Rappresentante Legale

ART 25 SEPTIES D.LGS. N. 231/2001

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato dalla L. n. 3/2018]

Rientrano in tale categoria:

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.).

Considerazioni generali

Il presente articolo è stato aggiunto dalla L. n. 123/2007 e successivamente sostituito dall'art. 300 del D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) con il quale sono state modificate le sanzioni pecuniarie e interdittive e sono state definite, con l'art. 30, le modalità per la predisposizione e attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a sollevare l'ente dalla responsabilità ex D.lgs. n. 231/2001 per quanto riguarda la materia della salute e sicurezza sul lavoro. L'art. 30 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro prescrive che il Modello 231 contempli l'adempimento degli obblighi relativi: a) *al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;* b) *alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;* c) *alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;* d) *alle attività di sorveglianza sanitaria;* e) *alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;* f) *alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;* g) *alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;* h) *alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.* 2. *Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.* 3. *Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.* 4. *Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli*

infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico".

La legge n. 123/2007 ha per la prima volta previsto – con l'art. 25-septies – la responsabilità dell'ente in dipendenza di un reato colposo. L'articolo 25 septies, in particolare, prevede tre distinte ipotesi di potenziale responsabilità dell'ente: 1) ipotesi di omicidio colposo cagionato in una situazione in cui il datore di lavoro non ha effettuato la valutazione né elaborato il conseguente documento di valutazione dei rischi (DVR) nei casi espressamente previsti dal secondo comma dell'art. 55, comma secondo, del d.lgs. 81/2008; 2) ipotesi di omicidio colposo cagionato in ipotesi differenti da quelle descritte al punto che precede ma, comunque, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; 3) ipotesi di lesioni colpose cagionate a causa della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'elemento soggettivo richiesto dalle norme in esame è quello della colpa consistente nell'aver cagionato l'evento dannoso in conseguenza della imprudenza, imperizia o negligenza nell'applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (non solamente quelle previste dalle norme speciali ma anche quelle già previste dal codice civile). Tale circostanza impone un necessario coordinamento con l'art. 5 del decreto 231, in base al quale il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente è subordinato all'esistenza di un interesse o vantaggio per l'ente.

Inoltre, così come osservato anche dalle linee guida di Confindustria, l'articolo in questione pone dei problemi interpretativi relativamente alla possibilità di combinare l'efficacia esimente di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001, e rappresentata dalla elusione fraudolenta del modello organizzativo, con la condotta colposa prevista dai reati presupposto richiamati dall'art. 25 septies. Entrambi questi elementi paiono porsi in insanabile contrasto tra di loro dal momento che una condotta colposa non può essere commessa in esecuzione di un particolare disegno criminoso eludendo fraudolentemente il modello organizzativo. Per tale motivo si ritiene, in dottrina e giurisprudenza, che l'interpretazione da adottarsi in questa ipotesi sia quella che consenta di prescindere dalla prova dell'elusione fraudolenta del modello organizzativo e, al contrario, si soffermi sulla intenzionalità della condotta (piuttosto che l'evento colposamente determinato) tesa a violare le norme e le procedure interne preposte ad elidere la commissione degli illeciti in questione.

Vi sarebbe, in sostanza, la necessità di ricorrere (considerando anche il fatto che gli artt. 589 e 590 c.p. sono caratterizzati dall'aggravante della negligenza inosservanza delle norme antinfortunistiche) al concetto di colpa cosciente, ossia quella forma di colpa al confine con l'ipotesi di dolo eventuale in cui l'evento (ascrivibile a qualsiasi soggetto su cui incomba l'obbligo di osservare le norme di prevenzione e protezione, ossia, datori di lavoro,

dirigenti, preposti, destinatari di deleghe di funzioni e ogni singolo lavoratore) anche se preveduto e, in ogni caso non voluto dall'agente, si verifica a causa dell'inosservanza di norme di legge, regolamenti, ordini o discipline. Elemento essenziale delle forme di responsabilità è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili.

Occorre, inoltre, osservare che non è pensabile che l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose, gravi o gravissime, possano costituire di per sé, immediatamente, un interesse o un vantaggio per l'ente. Il presupposto della responsabilità dell'ente, allora, dovrà essere valutato considerando se la condotta colposa (che ha determinato la morte o le lesioni) sia stata determinata o meno da scelte rientranti nella sfera d'interesse dell'ente o se abbia determinato un beneficio a quest'ultimo. In tal senso, quindi, potrà ritenersi che gli eventi di cui sopra possano aver determinato un vantaggio per l'ente che sia derivato dalla mancata adozione delle misure di prevenzione e protezione. È proprio tale mancata adozione che può essere qualificata come “risparmio di costi” per l'ente e, di conseguenza, il fondamento per la sua responsabilità. Allo stesso modo potranno rappresentare un vantaggio per l'ente il risparmio sui presidi di sicurezza sul lavoro, l'aver voluto accelerare i tempi di lavoro determinato un vulnus all'apparato di protezione del lavoratore. Nel caso in cui, invece, l'ente abbia apprestato tutte le misure previste per legge in tema di sicurezza sul lavoro, nel caso in cui, ad esempio, vi sia stata una qualche tolleranza circa il non uso da parte degli strumenti di prevenzione in dotazione consente certamente di affermare la responsabilità penale della persona fisica ma non (e anzi è da escludersi) quella dell'ente mancando, in questo caso, sia un interesse che un vantaggio per l'ente stesso.

Occorre, quindi, che l'ente abbia violato, consapevolmente, le norme di sicurezza e a tali violazioni siano conseguite la morte o le lesioni, con la conseguenza che la responsabilità da reato dell'ente andrà esclusa in tutti i casi in cui l'operazione produttiva dell'evento lesivo non abbia comportato alcun vantaggio (né in termini di risparmio di costi né in termini di incremento nella velocità di esecuzione delle prestazioni, né in termine di aumento della produttività). Oltretutto, il datore di lavoro che abbia adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (sia ex art. 2087 c.c. che ai sensi del d.lgs. 81/2008), è responsabile del solo evento dannoso che, verificatosi durante l'attività lavorativa, abbia un nesso causale con lo svolgimento della medesima attività lavorativa. La giurisprudenza prevede, al riguardo, una interruzione del nesso di causalità ogni qualvolta la condotta del lavoratore debba essere ritenuta abnorme, ossia esorbitante e imprevedibile e che, perciò, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Devono, pertanto, ritenersi esclusi dal campo di applicazione della norma in esame

gli infortuni derivanti dalla sussistenza di un rischio diverso da quello a cui il lavoratore sarebbe ordinariamente esposto per esigenze lavorative ed abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento di lavoro e che il lavoratore affronta per libera scelta con atto volontario, sia pure imprudente, per soddisfare esigenze meramente personali. Al riguardo si precisa che l'elemento essenziale, comune alle ipotesi di responsabilità del datore di lavoro (anche ai fini dell'applicabilità del presente articolo) è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche (art. 3, comma 1, lett. b, del d.lgs. 81/2008). Sull'argomento è intervenuta anche la sentenza della Corte Costituzionale (sent. n. 312/1996) secondo la quale tali misure corrispondono a quelle *“che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata sia soltanto la deviazione dei comportamenti dell'imprenditore dagli standard di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle diverse attività produttive”*.

Ulteriormente argomentando, la Cassazione (sent. 14 giugno 2016, n. 24697 e anche sent. 20 luglio 2016, n. 31210), a proposito di un'ipotesi di lesioni personali e omicidio colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ha previsto che agli effetti dell'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 l'interesse o il vantaggio vanno letti come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale. La stessa sentenza ha precisato, inoltre, che nei reati colposi d'evento il finalismo della condotta previsto dall'articolo 5 del d.lgs. n. 231/2001 è compatibile con la non volontarietà dell'evento lesivo sempre che si accerti che la condotta che ha cagionato quest'ultimo sia stata determinata da scelte rispondenti all'interesse dell'ente o sia stata finalizzata all'ottenimento di un vantaggio per l'ente medesimo.

TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

Riferimento Normativo	Si	No
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	x	
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	x	

Motivazione circa l'applicabilità – Mappatura dei processi a rischio

La Società SAGI S.p.A. opera dal 2018 nel settore della grande distribuzione di gelati e prodotti surgelati (Codice Ateco 46.39.1) dei più importanti marchi nazionali tra i quali a titolo esemplificativo Sammontana, Tre Marie e Bindi.

L'Azienda è, pertanto, riuscita a consolidare la propria posizione nel settore HO.RE.CA e GDO distribuendo prodotti alimentari presso Hotel, Bar, Supermercati etc.

Alla società saranno astrattamente ipotizzabili entrambi i reati contenuti nell'elenco di cui sopra, risultando pertanto necessario individuare e mappare il rischio di commissione degli stessi.

Quanto alle aree sensibili sono individuate nella Direzione Generale, quale datore di lavoro, nel Settore Risorse umane, anche con riferimento alla formazione, nell'Ufficio del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e nell'Ufficio del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi come l'introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio modifiche sociali o di business).

Quanto, invece, alle attività a presidio occorre prevedere la regolamentazione dei seguenti obblighi: **1)** rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi alle attrezzature, dispositivi di protezione individuale, agli impianti ed ai luoghi di lavoro; **2)** valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti quali la gestione delle emergenze, la gestione e l'organizzazione della formazione, l'organizzazione delle riunioni periodiche, la consultazione del RLS, l'organizzazione della sorveglianza sanitaria e il rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in materia di sicurezza dei lavoratori; **3)** acquisizioni di documentazioni e certificazioni obbligatorie; **4)** verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, relativamente al processo di manutenzione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture si deve: **a)** programmare gli interventi manutentivi e di pulizia coerentemente con il piano della manutenzione; **b)** eseguire tutti gli interventi programmati e certificare il loro assolvimento; **c)** adeguare costantemente e tempestivamente gli impianti in relazione alle modifiche di legge intervenute; **d)** assicurare la manutenzione periodica dei dispositivi di sicurezza.

Infine tutti i destinatari del presente documento saranno tenuti al rispetto integrale del Codice Etico allegato e al Documento di analisi e valutazione dei rischi (DVR) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 D.lgs. n. 81/2008.

SA.G.I. S.P.A.

Sede Legale: Strada Provinciale 9 S.N.C. Monasterace (RC)
Partita Iva e Codice Fiscale 02891270809
iscritta al registro delle imprese di Catanzaro al n. R.E.A. RC 196509
E-Mail Pec: sagi-spa@pec.sagi-spa.it

MODELLO ORGANIZZATIVO PARTE SPECIALE


ART. 25 OCTIES D.LGS. N. 231/2001

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.lgs. n. 195/2021]

REATO APPLICABILE SÌ - PARZIALMENTE - NO

DISTRIBUZIONE CONTROLLATA: SÌ NO

DISTRIBUITA A:

0	31-03-23	I ^a Emissione		
Rev.	Del	Note sulla revisione	Verifica ODV	Approvazione Rappresentante Legale

ART. 25 OCTIES D.LGS. N. 231/2001

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.lgs. n. 195/2021]

Rientrano in tale categoria:

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. n. 195/2021];
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. n. 195/2021];
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. n. 195/2021];
- Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. n. 195/2021].

Considerazioni generali

Il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) ricorre quando il soggetto agente, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto (nel quale non sia concorso – ad esempio il furto dei beni oggetto, poi, di ricettazione) o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere ed occultare. Il delitto ricorre anche quando l'autore del delitto presupposto a quello di ricettazione non è imputabile o non è punibile o manchi una condizione di procedibilità. Presupposto del reato di ricettazione è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto al quale il ricettatore non abbia, però, concorso a nessun titolo. La norma in esame richiede un dolo specifico consistente nella coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto descritto dalla norma (al fine di).

Il reato di cui all'art. 648 bis c.p. è considerato come fattispecie plurioffensiva nel senso che l'oggetto giuridico tutelato, oltre al patrimonio, è anche quello dell'amministrazione della giustizia e dell'ordine pubblico. Il reato di riciclaggio presuppone – come nel reato di ricettazione – che in un momento antecedente sia stato commesso un altro delitto non colposo al quale il riciclatore non abbia partecipato in alcun modo. La fattispecie in esame può configurarsi in due differenti ipotesi: 1) sostituendo o trasferendo denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; 2) compiendo operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. Il dolo richiesto, a differenza del reato di ricettazione, è quello generico che deve ricomprendere sia la volontà di porre in essere quelle attività dirette ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa di beni, sia la consapevolezza di tale provenienza.

L'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) è una fattispecie che si differenzia dal riciclaggio in quanto – a differenza di quest'ultima che prevede la sostituzione, il trasferimento o le operazioni di ostacolo alla identificazione dei proventi illeciti – punisce l'impiego in attività economiche o finanziarie del denaro, dei beni o delle

altre utilità provenienti da delitto. Tali attività, infatti, pur non consentendo un'immediata sostituzione dei beni provenienti da altri delitti, contribuiscono alle operazioni di "cleaning" o all'arricchimento delle holding di stampo mafioso che riutilizzano questi capitali in operazioni economiche o finanziarie. Si pensi, ad esempio, all'utilizzo dei proventi illeciti nei settori quali il commercio, attività di gioco e scommesse, appalti etc. Il termine "impiego" deve essere inteso quale sinonimo di investimento o di utilizzazione dei beni o denari provento di attività delittuosa al fine di trarne profitto. Il dolo richiesto è quello generico.

Infine, il delitto previsto all'art. 648 ter-1 c.p. è stato introdotto dall'art. 3, co. 3, L. 186/14 (entrato in vigore a partire da gennaio 2015) e punisce la condotta di c.d. auto-riciclaggio – anche con riferimento alla disciplina di cui al d.lgs. 231/01 (mediante la modifica dell'art. 25-octies) – che consiste, sostanzialmente, nell'attività di occultamento dei proventi della commissione di un delitto non colposo (ad esempio furto, evasione fiscale, corruzione etc.) da parte dello stesso soggetto agente.

TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

Riferimento Normativo	Si	No
Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]	x	
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]	x	
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]	x	
Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]	x	

Motivazione circa l'applicabilità – Mappatura dei processi a rischio

La Società SAGI S.p.A. opera dal 2018 nel settore della grande distribuzione di gelati e prodotti surgelati (Codice Ateco 46.39.1) dei più importanti marchi nazionali tra i quali a titolo esemplificativo Sammontana, Tre Marie e Bindi.

L'Azienda è, pertanto, riuscita a consolidare la propria posizione nel settore HO.RE.CA e GDO distribuendo prodotti alimentari presso Hotel, Bar, Supermercati etc.

Nello svolgimento della propria attività d'impresa, l'Organizzazione mantiene costanti rapporti con fornitori e collaboratori esterni dei quali è necessario effettuare una valutazione circa la loro affidabilità, anche con riferimento al rispetto della normativa anti-riciclaggio, risultando pertanto una potenziale commissione dei reati-presupposto di cui all'elenco sopra riportato con conseguente mappatura del rischio.

A tal proposito, le aree sensibili saranno i settori e/o i soggetti incaricati di gestire pagamenti, investimenti, acquisti, disposizioni di qualsiasi genere su denaro o beni.

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi come l'introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio modifiche sociali o di business).

Di conseguenza, le attività a presidio consisteranno – oltre che nel rispetto dell'allegato Codice Etico e della normativa anti-riciclaggio e oltre a tener conto dei principi di segregazione delle attività, di rispetto delle norme e dei poteri di firma e autorizzativi e a quello della tracciabilità delle operazioni – nell'osservanza delle seguenti regole comportamentali: **1)** documentare le decisioni di acquisto di beni o servizi in modo da evidenziarne la effettiva necessità; **2)** non intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali sia nota, anche in base a documentazione fornita in fase di instaurazione o di modifica delle condizioni contrattuali, l'appartenenza ad organizzazioni criminali o singoli che siano stati coinvolti quali indagati o imputati in episodi del riciclaggio o di ricettazione. A tal proposito sarà indispensabile verificare l'attendibilità commerciale e la specchiata condotta professionale di fornitori, collaboratori e partner commerciali; **3)** al momento dell'acquisto dei beni verificare la provenienza e la titolarità; **4)** effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari in entrata e garantirne la tracciabilità; **5)** è fatto espresso divieto ai destinatari del presente Modello organizzativo di utilizzare strumenti che non consentano – per importi di non modesto valore – la tracciabilità dei trasferimenti.

SA.G.I. S.P.A.

Sede Legale: Strada Provinciale 9 S.N.C. Monasterace (RC)
Partita Iva e Codice Fiscale 02891270809
iscritta al registro delle imprese di Catanzaro al n. R.E.A. RC 196509
E-Mail Pec: sagi-spa@pec.sagi-spa.it

MODELLO ORGANIZZATIVO PARTE SPECIALE


ART. 25 OCTIES-1 D.LGS. N. 231/2001

*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [articolo aggiunto dal D.lgs.
n. 184/2021]*

REATO APPLICABILE SI - PARZIALMENTE - NO

DISTRIBUZIONE CONTROLLATA: SÌ NO

DISTRIBUITA A:

0	31-03-23	I ^a Emissione		
Rev.	Del	Note sulla revisione	Verifica ODV	Approvazione Rappresentante Legale

ART. 25 OCTIES-1 D.LGS. N. 231/2001

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 184/2021]

Rientrano in tale categoria:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.).

Considerazioni generali

Con il termine “strumenti di pagamento diversi dal contante” deve intendersi secondo il dettato dell’art. 1 del D.lgs. n. 184/2021 “*ogni dispositivo, oggetto o record protetto, materiale o immateriale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all’utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali*”.

Si tratta, in altri termini, di mezzi di pagamento anche completamente dematerializzati, come gli strumenti di pagamento *digitali* aventi oggi una diffusione sempre più ampia. Tra questi, da segnalare, le apparecchiature o i dispositivi informatici che consentono trasferimento di denaro (come i POS più tradizionali, o i più recenti POS-Samup) o le piattaforme di pagamento (come l’home banking, Paypal, PagoPA) o i servizi c.d. “m-payments” che consentono di effettuare operazioni di pagamento tramite smartphone o altri dispositivi mobili (es. Satispay, Google Pay, Amazon Pay, ecc.). La nozione, dunque, ha un perimetro molto ampio e contempla tutti i mezzi di pagamento che consentono di gestire flussi monetari in formato elettronico, nell’ottica di ricomprendervi anche nuovi canali, come le *app mobile* che consentono l’utilizzo di carte elettroniche prepagate, *ticket restaurant* elettronici, carte carburante, e così via.

Inoltre, sempre l’art. 1 del D.Lgs. 184/2021 – rinviando alla categoria normativa di “*mezzi di scambio digitali*” – comprende anche le “valute digitali”, individuate come “*una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente*”. Il riferimento è, ad esempio, alle criptovalute come Bitcoin o Ethereum.

La normativa, collocandosi nel solco attuativo della Direttiva (UE) n.2019/713 – relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti – introduce importanti modifiche non solo nel campo del diritto penale, ma anche sul fronte della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, avendo esteso la responsabilità dell’ente in relazione ad una nuova famiglia di reati-presupposto: i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, inseriti nel nuovo art. 25-octies.1 del Decreto 231 stesso.

Come previsto dal D.Lgs. n. 184/2021, i nuovi reati-presupposto relativi agli strumenti di pagamento diversi dai contanti sono in grado di determinare la responsabilità dell’ente ai sensi del Decreto 231, se commessi nell’interesse o a vantaggio dell’impresa. Occorre dunque chiarire quali siano le condotte contemplate dalle fattispecie in esame.

Anzitutto, l’art. 493-ter c.p. (“Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”) incrimina la condotta di chi – con la finalità di trarne un profitto – utilizza, non essendone titolare, carte di pagamento o ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, nella definizione che abbiamo appena analizzato. La medesima disposizione punisce altresì chi falsifica o altera gli strumenti di pagamento già citati, oppure possiede, cede o acquisisce strumenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché gli ordini di pagamento prodotti con essi. Tra le condotte si può certamente ricondurre la manipolazione dei POS o l’impiego di carte prepagate rubate o l’utilizzo di app da parte di chi non ne sia titolare.

Vi è poi l’art. 493-quater c.p. (“Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”), introdotto nel codice penale proprio dal recente D.Lgs. n. 184/2021. Tale norma incrimina la produzione e varie condotte di “trasferimento” finalizzate a procurare per sé o per altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, siano costruiti principalmente per commettere reati riguardanti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti. Tra le condotte incriminate vi è, ad esempio, quella di importazione di software destinati a realizzare truffe on-line.

Infine, si deve considerare l’art. 640-ter c.p., per l’ipotesi aggravata della frode informatica che realizza un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Si potrà, ad esempio, configurare nelle ipotesi di frodi informatiche attuate tramite campagne di *phishing* che conducono ad operazioni di trasferimento di denaro.

TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

Riferimento normativo	Si	No
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante (art. 493 ter c.p.)		x
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dal contante (art. 493 quater c.p.)		x
Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.)		x

Motivazione circa la mancata applicabilità

La Società SAGI S.p.A. opera dal 2018 nel settore della grande distribuzione di gelati e prodotti surgelati (Codice Ateco 46.39.1) dei più importanti marchi nazionali tra i quali a titolo esemplificativo Sammontana, Tre Marie e Bindi.

L'Azienda è, pertanto, riuscita a consolidare la propria posizione nel settore HO.RE.CA e GDO distribuendo prodotti alimentari presso Hotel, Bar, Supermercati etc.

Nell'esercizio della propria attività d'impresa, la Società per provvedere al pagamento di fornitori, dipendenti e terzi ricorre a metodi pagamento tracciabili quali bonifici e assegni a firma esclusiva dell'Amministratore Unico.

Alla luce di ciò e considerata la rigidità delle procedure di pagamento e dei flussi finanziari in generale ispirati al principio di tracciabilità degli stessi, si ritiene che i reati-presupposto di cui all'elenco sopra riportato non siano neanche astrattamente ipotizzabili in capo alla SAGI S.p.A., anche in considerazione del fatto che l'utilizzo di metodi di pagamento elettronici è circoscritto ai soli punti vendita.

SA.G.I. S.P.A.

Sede Legale: Strada Provinciale 9 S.N.C. Monasterace (RC)
Partita Iva e Codice Fiscale 02891270809
iscritta al registro delle imprese di Catanzaro al n. R.E.A. RC 196509
E-Mail Pec: sagi-spa@pec.sagi-spa.it

MODELLO ORGANIZZATIVO PARTE SPECIALE


ART. 25 NOVIES D.LGS. N. 231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

REATO APPLICABILE SÌ - PARZIALMENTE - NO

DISTRIBUZIONE CONTROLLATA: SÌ NO

DISTRIBUITA A:

0	31-03-23	I ^a Emissione		
Rev.	Del	Note sulla revisione	Verifica ODV	Approvazione Rappresentante Legale

ART. 25 NOVIES D.LGS. N. 231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

Rientrano in tale categoria:

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171 comma 3 L. n. 633/1941);
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 comma 1 lett. a) bis, L. n. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis L. n. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis comma 2 L. n. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter L. n. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies L. n. 633/1941);

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies L. n. 633/1941).

Considerazioni generali

L'art. 171, primo comma lettera a) bis e terzo comma L.d.A. in esame punisce chiunque mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. Invece, l'art. 171-bis L.d.A. (software e banche dati), posto a tutela del software e delle banche dati, è sicuramente l'articolo di maggior rilievo in ambito dei delitti in materia di violazione della proprietà intellettuale e mira a punire: 1) chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa (la stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori); 2) chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies L.d.A, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter L.d.A., ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa.

I reati di cui all'art. 171-ter L.d.A. sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre che con la multa. Le fattispecie inerenti la violazione della proprietà intellettuale prese in esame dall'articolo in oggetto sono molteplici, essenzialmente riconducibili: alla abusiva duplicazione, riproduzione, diffusione, trasmissione, distribuzione, immissione nel territorio dello stato, commercializzazione, noleggio di opere audiovisive, cinematografiche, musicali, letterarie, scientifiche; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, la distribuzione, il noleggio o l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato; la comunicazione al pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

L'art. 171-septies L.d.A. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa i produttori o gli importatori dei supporti non soggetti al cd contrassegno SIAE. L'art. 171-octies L.d.A. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale.

Nel panorama dei reati presi in esame dall'art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001, primaria importanza rivestono i delitti di cui all'art. 171 bis L.d.A. L'articolo in esame è rivolto in particolar modo alla tutela dei programmi per elaboratore (software) e delle banche dati e stabilisce sanzioni penali nei confronti di coloro i quali compiono atti di pirateria informatica. Il tema della pirateria informatica è di grande attualità, in considerazione della notevole diffusione che negli ultimi decenni hanno avuto i computer e correlativamente i programmi per elaboratore, nonché la crescente importanza assunta dai programmi stessi nella gestione dei processi aziendali. Talvolta, il tema della pirateria informatica viene sottovalutato o non sufficientemente preso in considerazione. Come si avrà modo di chiarire di seguito, l'atto di pirateria, che comporta una sanzione penale nei confronti di chi lo commette, può realizzarsi anche attraverso il semplice utilizzo di un programma software per il quale non si dispone di una valida licenza. È necessario, quindi, sensibilizzare tutti gli utenti sul tema, nell'ambito della Società, onde evitare che la Società stessa possa essere passibile delle sanzioni stabilite dal D. Lgs. 231/2001.

Nell'ambito di un'azienda, la duplicazione (riproduzione) illecita di software e l'utilizzo del medesimo è una condotta penalmente sanzionabile. In particolare, uno dei fenomeni maggiormente diffusi in tema di pirateria informatica è il cosiddetto "underlicensing", che si verifica ogni qual volta vengono installate (duplicate) un numero di copie di un software maggiore rispetto al numero di copie effettivamente consentito dalla licenza d'uso del software medesimo, ciò comportando un risparmio di spesa (profitto). Altro esempio molto diffuso di pirateria informatica è l'acquisto e l'utilizzo di personal computer con software preinstallato (cd OEM) non originale. In altri termini, l'utilizzo del software senza licenza in un contesto aziendale è un reato. È, altresì, importante ricordare che negli atti di pirateria informatica vengono ricompresi, ai sensi del secondo comma dell'art. 171-bis l.d.a., anche eventuali abusi (riproduzione, distribuzione, comunicazione, ecc.) inerenti le banche dati. È, pertanto, necessario che qualsiasi accesso e utilizzo di banche dati

pubbliche venga effettuato nel rispetto delle condizioni di utilizzo che accompagnano le stesse.

TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

Riferimento normativo	Si	No
Reati commessi su opera altrui non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171 comma 3 L. n. 633/1941)	x	
Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 comma 1 lett. a bis, L. n. 633/1941)	x	
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis comma 1 L. n.633/1941)	x	
Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis comma 2 L. n. 633/1941)		x
Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter L. n.633/1941)		x
Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies L. n. 633/1941)	x	
Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies L. n. 633/1941)		x

Motivazioni circa la parziale applicabilità – Mappatura dei processi a rischio

La Società SAGI S.p.A. opera dal 2018 nel settore della grande distribuzione di gelati e prodotti surgelati (Codice Ateco 46.39.1) dei più importanti marchi nazionali tra i quali a titolo esemplificativo Sammontana, Tre Marie e Bindi.

L'Azienda è, pertanto, riuscita a consolidare la propria posizione nel settore HO.RE.CA e GDO distribuendo prodotti alimentari presso Hotel, Bar, Supermercati etc.

Stante la natura della Società e del suo oggetto sociale, risultano non applicabili alla realtà aziendale i reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche e la manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato. Di converso, risulta ipotizzabile la commissione dei reati di divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica, i reati in materia di software e banche dati e quelli relativi alle violazioni nei confronti della SIAE.

Pertanto, quanto alle aree sensibili si ritiene debbano essere coinvolti tutti i settori della SAGI che a vario titolo utilizzano software per l'espletamento delle proprie mansioni lavorative, dovendo adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati-presupposto appena indicati.

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi come l'introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio modifiche sociali o di business).

Di conseguenza, le attività a presidio consisteranno – oltre che nel rispetto dell'allegato Codice Etico – anche in una serie di comportamenti e nel rispetto di obblighi specifici per evitare la commissione dei reati di cui all'elenco: **1-** tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività inerenti l'utilizzo dei sistemi informatici aziendali; **2-** effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei sistemi informatici e dell'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate. Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di: **a)** installare programmi software diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dalla Società; **b)** scaricare da Internet programmi senza la preventiva autorizzazione della Società, nella persona dell'amministratore di sistema; **c)** caricare programmi non provenienti da una fonte certa e autorizzata dalla Società; **d)** acquistare licenze software da una fonte (rivenditore o altro) non certificata e non in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software; **e)** detenere supporti di

memorizzazione non originali (DVD\CD\floppy); **f**) installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore alle copie autorizzate dalla licenza stessa, al fine di evitare di ricadere in possibili situazioni di underlicensing; **g**) utilizzare illegalmente password di computer, codici di accesso o informazioni simili per compiere una delle condotte sopra indicate; **h**) utilizzare strumenti o apparecchiature, inclusi programmi informatici, per decriptare software o altri dati informatici; **i**) distribuire il software aziendale a soggetti terzi; **j**) accedere illegalmente e duplicare banche dati.

Da ultimo, devono rispettarsi le procedure specifiche qui di seguito descritte, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale: - analisi, da parte dell'amministratore di sistema o della funzione preposta, dei contratti di licenza stipulati dalla società e verifica della corrispondenza del numero di copie concesse in licenza di uno specifico software con il numero di copie effettivamente installato sui computer presenti in azienda; - acquisto di licenze software da una fonte (rivenditore o altro) certificata e in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software; - in relazione ai prodotti OEM (Original Equipment Manufacture), preinstallati, verifica dell'esistenza del COA (Certificate of Authenticity) o di certificato/dichiarazione/documentazione equipollente; - implementazione, da parte dell'amministratore di sistema o della funzione preposta, di un sistema di software asset management, anche in outsourcing, volto ad ottenere un controllo rigoroso, a mezzo di verifiche periodiche, del software installato sui computer presenti in azienda; - verifica dell'originalità, anche tramite il controllo sull'effettiva presenza del cd "bollino SIAE", di tutti i supporti di memorizzazione (cd/DVD/floppy) presenti in azienda; - attività di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti sul tema della pirateria informatica e delle relative conseguenze.

SA.G.I. S.P.A.

Sede Legale: Strada Provinciale 9 S.N.C. Monasterace (RC)
Partita Iva e Codice Fiscale 02891270809
iscritta al registro delle imprese di Catanzaro al n. R.E.A. RC 196509
E-Mail Pec: sagi-spa@pec.sagi-spa.it

MODELLO ORGANIZZATIVO PARTE SPECIALE


ART. 25 DECIES D.LGS. N. 231/2001

*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità
Giudiziaria [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]*

REATO APPLICABILE SÌ - PARZIALMENTE - NO

DISTRIBUZIONE CONTROLLATA: SÌ NO

DISTRIBUITA A:

0	31-03-23	1 ^a Emissione		
Rev.	Del	Note sulla revisione	Verifica ODV	Approvazione Rappresentante Legale

ART. 25 DECIES D.LGS. N. 231/2001

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

Rientra in tale categoria:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

Considerazioni generali

La norma di cui all'art. 377 bis c.p. è stata introdotta dalla legge sul giusto processo (L. 63/2001) ed è finalizzata ad evitare che il soggetto che possa avvalersi della facoltà di non rispondere (ad esempio un indagato o un suo prossimo congiunto) nel momento in cui viene chiamato a rendere dichiarazioni davanti ad un'autorità giudiziaria (che siano utilizzabili in un procedimento penale) possa subire indebite pressioni (con violenza, minaccia o offerta o promessa di denaro o altra utilità) al fine di tacere o a rendere dichiarazioni mendaci. Il reato in questione è inquadrato sistematicamente tra i reati contro l'amministrazione della giustizia e, tutela, quindi il corretto svolgimento dell'attività giudiziaria.

TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

Riferimento normativo	Si	No
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.)	x	

Motivazione circa l'applicabilità – Mappatura dei processi a rischio

La Società SAGI S.p.A. opera dal 2018 nel settore della grande distribuzione di gelati e prodotti surgelati (Codice Ateco 46.39.1) dei più importanti marchi nazionali tra i quali a titolo esemplificativo Sammontana, Tre Marie e Bindi.

L'Azienda è, pertanto, riuscita a consolidare la propria posizione nel settore HO.RE.CA e GDO distribuendo prodotti alimentari presso Hotel, Bar, Supermercati etc.

Si ritiene che il reato-presupposto di cui sopra possa astrattamente verificarsi e le aree sensibili comprenderanno tutti i settori e i lavoratori della società. Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi come l'introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio modifiche sociali o di business).

Quanto alle attività a presidio sarà necessario (oltre al rispetto del Codice Etico) che la Società, nelle ipotesi in cui ritenga necessario – per far valere un suo diritto o interesse, anche in un giudizio – acquisire le dichiarazioni di soggetti che potenzialmente verranno sentiti come persone informate sui fatti in procedimenti penali che coinvolgano Organi

sociali, soci, amministratori, sindaci, dipendenti a tempo determinato o indeterminato, stagisti o altri soggetti legati alla SAGI S.p.A. da un rapporto di collaborazione a qualsiasi titolo, conferisca incarico a uno o più legali affinché, eseguano le attività di esame testimoniale o altre attività d'indagine nel rispetto delle norme in tema di indagini difensive di cui agli artt. 391 bis c.p.p. e ss.

In ogni caso è fatto divieto ai destinatari di: **1)** porre in essere ogni comportamento che – avendo notizia del procedimento penale in corso nei confronti di altri Destinatari del Modello – possa in qualsiasi modo ostacolare o limitare le indagini dell'autorità giudiziaria, della polizia giudiziaria o dei difensori nell'esercizio delle prerogative loro concesse dalle norme in tema di indagini difensive; **2)** anche per interposta persona, minacciare, usare violenza, offrire o promettere denaro o altre utilità al fine di indurre taluno (che possa avvalersi della facoltà di non rispondere) a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci.

SA.G.I. S.P.A.

Sede Legale: Strada Provinciale 9 S.N.C. Monasterace (RC)
Partita Iva e Codice Fiscale 02891270809
iscritta al registro delle imprese di Catanzaro al n. R.E.A. RC 196509
E-Mail Pec: sagi-spa@pec.sagi-spa.it

MODELLO ORGANIZZATIVO PARTE SPECIALE


ART. 25 UNDECIES D.LGS. N. 231/2001

*Reati ambientali [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015,
modificato dal D.lgs. n. 21/2018]*

REATO APPLICABILE SÌ - PARZIALMENTE - NO

DISTRIBUZIONE CONTROLLATA: SÌ NO

DISTRIBUITA A:

0	31-03-23	1 ^a Emissione		
Rev.	Del	Note sulla revisione	Verifica ODV	Approvazione Rappresentante Legale

ART. 25 UNDECIES D.LGS. N. 231/2001

Reati ambientali [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.lgs. n. 21/2018]

Rientrano in tale categoria:

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) ;
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (artt. 1, 2, 3 bis e 6 L. n.150/1992);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137 D. Lgs n.152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs n.152/2006);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D. Lgs n. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs n.152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs n.152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018];
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260-bis D. Lgs n.152/2006);
- Sanzioni (art. 279 D.Lgs. n. 152/2006);
- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 D. Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 D. Lgs. n. 202/2007);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. n. 549/1993).

Considerazioni generali

Con il D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 è stato introdotto nel Decreto 231 l'art. 25 undecies in tema di reati ambientali, recependo la Direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e la Direttiva n. 2009/123/CE relativamente all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per le relative violazioni. Tale Decreto legislativo, con riferimento all'art. 25 undecies, ha previsto nell'ambito della 231/2001, l'introduzione delle seguenti fattispecie di reato:

A) Reati a tutela di animali e vegetali o habitat protetto tra i quali vi rientrano: 1) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali protette (art. 727 bis c.p.); 2) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.). **B) Norme in materia di tutela delle acque** tra i quali vi rientrano: 1) reati in materia ambientale con riferimento al D. Lgs. N. 152 del 3 aprile 2006 art. 137 (scarichi di acque reflue industriali); **C) Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati** tra i quali vi rientrano 1) i reati in materia ambientale con riferimento al D. Lgs. N. 152 del 3 aprile 2006 art. 256 (attività di gestione dei rifiuti non autorizzata comma 1 lettera a) e b), comma 3 primo periodo e secondo periodo, comma 4, comma 5, comma 6 primo periodo. 2) art. 257 bonifica di siti. 3) art. 258 violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (comma 4 secondo periodo; 4) art. 259 traffico illecito di rifiuti (comma 1) La condotta punibile è l'effettuazione, da parte di chiunque, di una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento CEE 1/02/93 n. 259 e successive modifiche e integrazioni tra cui il regolamento CCE n. 2557/2001 e regolamento CEE n. 1003/2006 allegato II; 5) art. 260 attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (commi 1 e 2); 6) art. 260 bis sistema informatico di controllo per la tracciabilità dei rifiuti (commi 6 e 7 secondo e terzo periodo, commi 8 secondo periodo); 7) a seguito della legge n. 6/2014 (con riferimento al testo coordinato del D.Lgs. n.136/2013 – art.3) è stato inserito l'art. 256 bis nel D.Lgs. 152/2006 "combustione illecita". **D) Norme a tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera** tra i quali vi rientra l'art. 279. **E) Norme sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione** tra i quali vi rientrano i reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, con riferimento alla Legge n. 150 del 7 febbraio 2002 per gli art. 1 commi 1,2 e 4 e art. 6 comma 4; **F) Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente** tra i quali vi rientrano le misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, con riferimento alla Legge n. 549 del 28 dicembre 1993 per l'art. 3 comma 6. **G) Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque** tra i quali vi rientrano i reati relativi all'inquinamento

provocato dalle navi e conseguenti sanzioni, con riferimento alla Legge n. 202 del 6 novembre 2007 per gli art. 8 commi 1,2 e 9 e art. 9 comma 1. **H) Delitti di inquinamento, disastro ambientale e omessa bonifica** In data 22 maggio 2014 con la Legge n. 68 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, più precisamente: - inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.); - disastro ambientale (art. 452 quarter c.p.); - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.); - impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.); - omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.).

Risulta necessario, inoltre, fare chiarezza sulle definizioni richiamate in ciascuno dei reati di cui sopra: Rifiuti urbani tra i quali vi sono a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione – b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da uso civile di abitazione e assimilabili ai rifiuti urbani per qualità e quantità – c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade – d) i rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua – e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali – f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) c) e); Rifiuti speciali tra i quali a) i rifiuti da attività agricole e agro/industriali – b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo – c) rifiuti da lavorazioni industriali – d) i rifiuti da lavorazioni artigianali – e) rifiuti da attività commerciali – f) i rifiuti da attività di servizio – g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fiumi – h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie – i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti – l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti – m) il combustibile derivato da rifiuti – n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani. Rifiuti pericolosi e sono da ritenersi pericolosi quando presentano le seguenti caratteristiche di pericolo a) esplosivo: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitro/benzene – b) comburente: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica – c) facilmente infiammabili: liquidi che a contatto dell'aria a temperatura ambiente e senza apporto di energia possono riscaldarsi e infiammarsi, solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, gassosi che si

infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, sostanze che a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose – d) infiammabile: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21°C e inferiore a 55°C – e) irritante: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose può provocare una reazione infiammatoria – f) nocivo: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata – g) tossico: sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte – h) cancerogeno: sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l'incidenza – i) corrosivo: sostanze e preparati che a contatto con tessuti vivi possono esercitare su di essi un'azione distruttiva – l) infettivo: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine conosciute o ritenute, per buoni motivi, come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi m) tossico per la produzione: sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza – n) mutageno: sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l'incidenza – o) rifiuti: che a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico – p) sensibilizzanti: sostanze e preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici – q) eco tossico: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali – r) rifiuti: suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche precedentemente indicate.

TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

Riferimento Normativo	Si	No
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	x	
Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)		x
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)		x
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)		x
Associazione finalizzata a commettere delitti ambientali ovvero al controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici in materia ambientale (art. 452-octies c.p.)		x

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies)		x
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)		x
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)		x
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)		x
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)	x	
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)		x
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)		x
Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)		x
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti; False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)	x	
Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)		x
Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n. 202/2007, art. 8 e art. 9)		x
Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)		x
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive - Reati in materia di ozono e atmosfera (L. n. 549/1993 art. 3)		x

Motivazioni circa la parziale applicabilità – Mappatura dei processi a rischio

La Società SAGI S.p.A. opera dal 2018 nel settore della grande distribuzione di gelati e prodotti surgelati (Codice Ateco 46.39.1) dei più importanti marchi nazionali tra i quali a titolo esemplificativo Sammontana, Tre Marie e Bindi.

L'Azienda è, pertanto, riuscita a consolidare la propria posizione nel settore HO.RE.CA e GDO distribuendo prodotti alimentari presso Hotel, Bar, Supermercati etc.

In considerazione della realtà operativa della SAGI S.p.A. può ragionevolmente intendersi che il rischio che si verifichi un vantaggio connesso all'illecita gestione dei rifiuti o alla commissione dei reati ambientali ex art. 25 undecies D.lgs. n. 231/2001, sia assolutamente ridotto o assente.

L'Organizzazione, infatti, al pari di un'attività commerciale, gestisce i propri rifiuti secondo le regole imposte dall'azienda municipalizzata che si occupa dello smaltimento di imballaggi di carta e cartone secondo i normali canoni. Mentre, per quanto riguarda gli eventuali scarti alimentari, la Sagi si affida ad una Società privata riconosciuta e autorizzata dalla Provincia di Reggio Calabria.

Ciononostante, la presente parte speciale può interessare, quali aree sensibili, tutti i soggetti incaricati dell'attività di raccolta e conferimento dei rifiuti.

Per tali destinatari le attività a presidio consisteranno nel rispetto della normativa vigente, del Codice Etico e della Parte Generale del presente MOG., adottando un comportamento trasparente e collaborando con la Società per evitare che nessuna delle attività possa procurare un danno o un pericolo per l'ambiente circostante. Tutte le eventuali comunicazioni previste per legge a tutela dell'ambiente dovranno essere effettuate tempestivamente e in modo completo e accurato. Qualora occorra adottare o modificare il sistema di gestione dei rifiuti si dovrà preferire quello che garantisca un risultato ottimale, a tutela dell'ambiente, all'eventuale risparmio conseguente alle attività di smaltimento, sversamento o emissione di sostanze di scarto o rifiuti in genere.

Infine, è fatto, espresso divieto ai destinatari del Modello organizzativo di: 1) gestire i rifiuti in modo non conforme alle norme e regolamenti nazionali e locali; 2) richiedere, ottenere, predisporre o attuare procedimenti amministrativi di smaltimento dei rifiuti in modo illecito al fine di ottenere un risparmio di tempo o di costi nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti; 3) avvalersi, nello smaltimento dei rifiuti, di soggetti non certificati o non abilitati e che, comunque, non offrano idonee garanzie in merito al rispetto delle norme in tema di tutela ambientale.

SA.G.I. S.P.A.

Sede Legale: Strada Provinciale 9 S.N.C. Monasterace (RC)
Partita Iva e Codice Fiscale 02891270809
iscritta al registro delle imprese di Catanzaro al n. R.E.A. RC 196509
E-Mail Pec: sagi-spa@pec.sagi-spa.it

MODELLO ORGANIZZATIVO PARTE SPECIALE


ART. 25 DUODECIES D.LGS. N. 231/2001

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 109/2012, modificato dalla L. n. 161/2017]

REATO APPLICABILE SÌ - PARZIALMENTE - NO

DISTRIBUZIONE CONTROLLATA: SÌ NO

DISTRIBUITA A:

0	31-03-23	I ^a Emissione		
Rev.	Del	Note sulla revisione	Verifica ODV	Approvazione Rappresentante Legale

ART. 25 DUODECIES D.LGS. N. 231/2001

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 109/2012, modificato dalla L. n. 161/2017]

Rientrano in tale categoria:

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis D.lgs. n. 286/1998;
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.lgs. n. 286/1998).

Considerazioni generali

La fattispecie di reato introdotta con l'art. 25 duodecies, a seguito della modifica del Testo Unico Immigrazione effettuata con il D.Lgs. n. 109/2012, punisce chiunque impieghi lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta (Polizia di Stato o Postale). Non è legale nemmeno l'impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza. La sanzione pecuniaria prevista è da 100 a 200 quote fino ad un massimo di 150.000,00 euro. La sanzione si aumenta di un terzo alla metà se i lavoratori irregolari occupati sono: a) in numero superiore a tre; b) minori in età non lavorativa; c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento, di cui al terzo comma dell'art. 603 bis del codice penale.

A seguito della promulgazione della Legge n.161/2017 (nuovo Codice Antimafia) entrata in vigore il 19 novembre 2017 sono stati introdotti nuovi delitti in relazione all'immigrazione clandestina. In particolare con l'introduzione di tre nuovi commi si punisce il reato previsto dall'art. 12 del d.lgs. 286/1998 ai commi 3, 3bis, 3ter, che salvo il fatto costituisca più grave reato, si tratta di condotte delittuose in relazione a chi: • promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina e non ha titolo di residenza permanente; • al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione d' illegalità dello straniero, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme sull'immigrazione clandestina.

L'iter corretto per l'impiego di un lavoratore straniero è il seguente: a) cittadino straniero residente all'estero Presentazione della domanda di nulla osta di lavoratore straniero residente all'estero: il datore di lavoro deve presentare una specifica richiesta nominativa

di nulla osta (autorizzazione all'assunzione) presso la Prefettura (Sportello unico competente) per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi, compilando l'apposito modulo. Nella domanda il datore di lavoro si impegna a garantire il trattamento retributivo e assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. La domanda sarà soggetta ad una graduatoria in base alle quote d'ingresso e all'ordine di presentazione. Rilascio di nulla osta all'assunzione: il nulla osta viene rilasciato dallo Sportello Unico Immigrazione, con validità di sei mesi dalla data di rilascio (durante i quali il lavoratore deve fare ingresso in Italia, presentarsi allo Sportello e stipulare il contratto). Ingresso in Italia: dopo che il lavoratore straniero è entrato regolarmente in Italia, presso il Centro per l'impiego territorialmente competente sottoscrive il contratto di soggiorno, già sottoscritto dal datore di lavoro in occasione della consegna del nulla osta. Quindi il lavoratore straniero, entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso, deve richiedere il rilascio del permesso di soggiorno presentando la domanda e documenti previsti in allegato presso uno degli Uffici Postali abilitati, che rilascia la ricevuta. Per l'avvio del rapporto di lavoro, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, basta la ricevuta rilasciata dall'Ufficio Postale. Obblighi di comunicazione per assunzione: il datore di lavoro deve comunicare il rapporto di lavoro al Centro per l'impiego competente il giorno precedente l'inizio dell'attività lavorativa (inviando per via telematica lo specifico modello "Unificato-Lav"; questo modello vale anche per INAIL e INPS). Quando il datore di lavoro concede l'uso di un'abitazione al lavoratore (affitto, ospitalità e comodato) deve presentare entro 48 ore specifica comunicazione alla Questura o alla Polizia di Stato o al Sindaco. Richiesta del rinnovo di permesso di soggiorno: prima della scadenza il lavoratore straniero deve presentare la domanda di rinnovo presso uno degli Uffici Postali abilitati (assolutamente prima che passino 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno). La ricevuta che rilascia l'Ufficio Postale garantisce al lavoratore straniero gli stessi diritti di un permesso di soggiorno valido. **b) cittadino straniero soggiornante in Italia** Assunzione di un lavoratore straniero già soggiornante in Italia: può essere legalmente assunto il cittadino straniero munito di: soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo – permesso di soggiorno che abilita al lavoro – permesso di soggiorno per "assistenza minorile" – permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sociale o per motivi umanitari o di studio. Nel caso il permesso risulti scaduto vale quanto indicato per il rinnovo. Validità del permesso di soggiorno: il permesso di soggiorno rimane valido per almeno un anno anche quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro (dimissioni o licenziamento) se iscritto nelle liste di collocamento. Divieto di assunzione: il datore di lavoro non può impiegare lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso revocato o scaduto, del quale non

sia stata presentata domanda entro i termini stabiliti per legge e documentata dalla ricevuta rilasciata dall'Ufficio Postale abilitato. Al Responsabile Ufficio Personale o altre funzioni aziendali coinvolte, è fatto obbligo: • in caso di ricorso a Società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiedere evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali; • garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione; • con riferimento ai cittadini terzi: avviare le pratiche di autorizzazione al lavoro, se necessarie; - verificare il mantenimento del permesso di soggiorno e la tipologia dello stesso (per scopi di lavoro) – acquisire gli eventuali rinnovi alle scadenze previste – verificare il mantenimento del certificato di idoneità alloggiativa – archiviare/conservare tutta la documentazione.

TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

Riferimento normativo	Si	No
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis D.lgs. n. 286/1998)	x	
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.lgs. n. 286/1998)	x	

Motivazione circa l'applicabilità – Mappatura dei processi a rischio

La Società SAGI S.p.A. opera dal 2018 nel settore della grande distribuzione di gelati e prodotti surgelati (Codice Ateco 46.39.1) dei più importanti marchi nazionali tra i quali a titolo esemplificativo Sammontana, Tre Marie e Bindi.

L'Azienda è, pertanto, riuscita a consolidare la propria posizione nel settore HO.RE.CA e GDO distribuendo prodotti alimentari presso Hotel, Bar, Supermercati etc.

In considerazione dell'attività aziendale svolta dalla Società, si ritiene astrattamente ipotizzabile il verificarsi di uno dei reati di cui all'elenco sopra e pertanto quali aree sensibili è individuato il settore Risorse Umane.

Al fine di eliminare la possibilità di impiegare lavoratori irregolari è previsto, quale attività a presidio, il divieto di assunzione o comunque di impiego di lavoratori stranieri privi del regolare permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia revocato, annullato, scaduto e non ne sia stato richiesto il rinnovo nei termini di legge. A tal fine, si prevede che, il lavoratore o collaboratore a qualsiasi titolo con la SAGI debba fornire copia del codice fiscale, del documento d'identità valido nel territorio dello Stato e – nei casi previsti – copia del permesso di soggiorno e del passaporto.

SA.G.I. S.P.A.

Sede Legale: Strada Provinciale 9 S.N.C. Monasterace (RC)
Partita Iva e Codice Fiscale 02891270809
iscritta al registro delle imprese di Catanzaro al n. R.E.A. RC 196509
E-Mail Pec: sagi-spa@pec.sagi-spa.it

MODELLO ORGANIZZATIVO PARTE SPECIALE


ART. 25 TERDECIES D.LGS. N. 231/2001

Razzismo e xenofobia [articolo aggiunto dalla L. n. 167/2017, modificato dal D.lgs. n. 21/2018]

REATO APPLICABILE SÌ - PARZIALMENTE - NO

DISTRIBUZIONE CONTROLLATA: SÌ NO

DISTRIBUITA A:

0	31-03-23	I ^a Emissione		
Rev.	Del	Note sulla revisione	Verifica ODV	Approvazione Rappresentante Legale

MODELLO ORGANIZZATIVO

Redatto ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231
e secondo le Linee Guida approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 ed aggiornate a giugno 2021

ART. 25 TERDECIES D.LGS. N. 231/2001

Razzismo e xenofobia [articolo aggiunto dalla L. n. 167/2017, modificato dal D.lgs. n. 21/2018]

Rientra in tale categoria:

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.) [aggiunto dal D.lgs. n. 21/2018]

Considerazioni generali

In data 27 novembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 20 novembre 2017 n. 167 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2017”. Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001, inserendo l’art. 25 terdecies rubricato come “razzismo e xenofobia” con il quale si prevede: 1) in relazione alla commissione dei delitti di cui all’art. 3, comma 3 bis, della Legge 13 ottobre 1975 n. 654, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote; 2) nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 per una durata non inferiore a un anno; 3) se l’ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dell’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3. Tali delitti puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, nonché la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concausa pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave sull’apologia (inciso aggiunto dalla stessa legge Europea) della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra.

TABELLA D’APPLICABILITA’ O MENO DEL REATO

Riferimento Normativo	Si	No
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]	x	

Motivazione circa l’applicabilità – Mappatura dei processi a rischio

La Società SAGI S.p.A. opera dal 2018 nel settore della grande distribuzione di gelati e prodotti surgelati (Codice Ateco 46.39.1) dei più importanti marchi nazionali tra i quali a titolo esemplificativo Sammontana, Tre Marie e Bindi.

L'Azienda è, pertanto, riuscita a consolidare la propria posizione nel settore HO.RE.CA e GDO distribuendo prodotti alimentari presso Hotel, Bar, Supermercati etc.

In considerazione dell'attività aziendale svolta dalla Società, il verificarsi di episodi di razzismo e xenofobia è alquanto remota poiché la propaganda politica e le forme di discriminazione religiosa e razziale, sono contrarie ai valori dell'Organizzazione e, pertanto, sono assolutamente vietate e condannate sia dalle regole contenute nel Codice Etico che dai principi e dalle linee guide inclusi nel Modello 231.

Inoltre, appare alquanto improbabile che il personale dell'Ente compia attività di propaganda ovvero di istigazione o di incitamento ai crimini di genocidio o contro l'umanità allo scopo di generare un vantaggio a favore dell'Organizzazione.

Tuttavia, in un'ottica prudenziale, non potendo escludere a priori condotte illecite che possano integrare le fattispecie di reati-presupposto di cui sopra, si è proceduto a svolgere l'analisi delle aree sensibili.

In particolare l'area interessata è quella delle Risorse Umane e i possibili ambiti di commissione del reato sono riferibili a lavoratori stranieri o italiani assunti presso la società, anche se in prova o impiegati a svolgere attività temporanee, nonché assunti quali collaboratori esterni. Il responsabile di tale settore deve prestare la massima attenzione per prevenire e nel caso sopprimere episodi di razzismo o xenofobia che potrebbero essere consumati sia da figure apicali che sottoposti. Eventuali episodi devono essere denunciati ai superiori interessati e all'Organismo di Vigilanza. Il rischio può determinarsi nella non corretta conduzione dell'iter di selezione in violazione delle regole procedurali interne al fine di: 1) favorire e/o sfavorire l'assunzione di un determinato candidato; 2) sfavorire l'assunzione di un determinato candidato per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi come l'introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio modifiche sociali o di business).

Quanto alle attività a presidio sarà necessario, oltre al rispetto del Codice Etico e ad una corretta applicazione del Sistema disciplinare, in caso di mancato rispetto dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello: 1) prestare la massima attenzione per prevenire e nel caso sopprimere episodi di razzismo o xenofobia che potrebbero essere consumati sia da figure apicali che sottoposti; 2) astenersi dall'approvare e/o diffondere policy, comunicazioni esterne ed interne che istighino o incitino al razzismo e xenofobia e da cui possa derivare un concreto pericolo di diffusione di tali gravi forme di intolleranza; 3) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie

di reato rientranti tra quelle sopra considerate; 4) assicurarsi che le società terze di somministrazione del personale rispettino i principi e i protocolli previsti dall'ente.

SA.G.I. S.P.A.

Sede Legale: Strada Provinciale 9 S.N.C. Monasterace (RC)
Partita Iva e Codice Fiscale 02891270809
iscritta al registro delle imprese di Catanzaro al n. R.E.A. RC 196509
E-Mail Pec: sagi-spa@pec.sagi-spa.it

MODELLO ORGANIZZATIVO PARTE SPECIALE


ART. 25 QUATERDECIES D.LGS. N. 231/2001

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

REATO APPLICABILE SI -PARZIALMENTE - NO

DISTRIBUZIONE CONTROLLATA: SÌ NO

DISTRIBUITA A:

0	31-03-23	I ^a Emissione		
Rev.	Del	Note sulla revisione	Verifica ODV	Approvazione Rappresentante Legale

ART. 25 QUATERDECIES D.LGS. N. 231/2001

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

Rientrano in tale categoria:

- Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4 L. n. 401/1989);
- Frodi in competizioni sportive (art. 1 L. n. 401/1989).

Considerazioni generali

La legge n. 39 del 3 maggio 2019 ha dato attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, firmata a Magglingen il 18 settembre 2014.

L'art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, l'art. 25 quaterdecies, prevedendo la responsabilità della persona giuridica anche per le frodi sportive ed il gioco illegale, con espresso richiamo alla disciplina vigente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989. La richiamata legge nazionale punisce all'art. 1 il delitto di frode sportiva, intesa come offerta o promessa di denaro, ovvero atto fraudolento, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello del corretto e leale svolgimento della competizione. L'art. 4, più articolato e complesso, racchiude diverse fattispecie contravvenzionali, riferite al gioco ed alle scommesse illegali.

TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

Riferimento Normativo	Si	No
Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)		x
Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)		x

Motivazione circa la non applicabilità

La Società SAGI S.p.A. opera dal 2018 nel settore della grande distribuzione di gelati e prodotti surgelati (Codice Ateco 46.39.1) dei più importanti marchi nazionali tra i quali a titolo esemplificativo Sammontana, Tre Marie e Bindi.

L'Azienda è, pertanto, riuscita a consolidare la propria posizione nel settore HO.RE.CA e GDO distribuendo prodotti alimentari presso Hotel, Bar, Supermercati etc.

Stante l'oggetto sociale della SAGI S.p.A. si ritiene che le fattispecie di reato di cui sopra siano difficilmente realizzabili.

La Società, infatti, non risulta essere appartenente al settore inerente alle competizioni sportive e, in ogni caso, nelle aree ipotetiche di rischio adotta sistemi preventivi quali: 1) specifica previsione del codice etico; 2) diffusione del codice etico verso tutti i dipendenti;

3) programma di informazione/formazione periodica dei dipendenti delle aree a rischio; 4) controllo dei flussi finanziari aziendali; 5) controllo della documentazione aziendale.

A scopo cautelativo e prudenziale, tuttavia, sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di frode in competizioni sportive e/o esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo e in particolare: a) gestione delle iniziative di sponsorizzazioni e di beneficenza, avendo riguardo ad iniziative sensibili alla fattispecie di reato in esame; b) sottoscrivere contratti e/o effettuare operazioni commerciali e/o finanziarie che, sia in via diretta che per il tramite di soggetti interposti, concorrano alla commissione di reati presupposto; c) affittare o concedere in comodato d'uso gratuito locali e spazi aziendali a privati, organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi allo scopo, anche occasionale e/o accessorio ad altre finalità, di tenere al loro interno attività, ancorché legali, di giochi, di scommesse, di concorsi pronostici.

SA.G.I. S.P.A.

Sede Legale: Strada Provinciale 9 S.N.C. Monasterace (RC)
Partita Iva e Codice Fiscale 02891270809
iscritta al registro delle imprese di Catanzaro al n. R.E.A. RC 196509
E-Mail Pec: sagi-spa@pec.sagi-spa.it

MODELLO ORGANIZZATIVO PARTE SPECIALE


ART. 25 QUINQUIESDECIES D.LGS. N. 231/2001

Reati tributari [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.lgs. n. 75/2020]

REATO APPLICABILE SI - PARZIALMENTE - NO

DISTRIBUZIONE CONTROLLATA: SÌ NO

DISTRIBUITA A:

0	31-03-23	I ^a Emissione		
Rev.	Del	Note sulla revisione	Verifica ODV	Approvazione Rappresentante Legale

ART. 25 QUINQUESDECIES D.LGS. N. 231/2001

Reati tributari [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.lgs. n. 75/2020]

Rientrano in tale categoria:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n.74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n.74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n.74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n.74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n.74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n.74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020];
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n.74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020];
- Indebita compensazione (art 10 quater D.lgs. n.74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020].

Considerazioni generali

L'art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. In tal caso, il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. La nozione di operazione inesistente appare particolarmente ampia, includendo: a) le operazioni mai effettuate (cosiddetta inesistenza oggettiva): che si verifica nel caso in cui la Società riceva una fattura di acquisto di un servizio o di un bene, che in realtà non ho mai acquistato; b) le operazioni effettuate, ma per le quali è stato indicato in fattura un importo diverso, generalmente superiore (cosiddetta sovrapposizione): che si verifica nel caso in cui si acquisti un servizio o un bene per 100, ma per il quale ricevo una fattura di 600; c) le operazioni effettuate ma tra parti diverse (cosiddetta inesistenza soggettiva): che si verifica nel caso in cui la Società abbia realmente effettuato l'acquisto, ma il reale fornitore risulti diverso da quello indicato nella fattura.

L'art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), fuori dai casi previsti dal precedente art. 2, punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero

avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000 euro; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1.500.000 euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30.000 euro.

L'art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 (Dichiarazione infedele), punisce il soggetto che, al fine di evadere le imposte dirette o l'Iva (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi quando congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro con riferimento a ciascuna delle singole imposte; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro; entrambi i parametri di cui sopra devono essere riferiti a ciascuna singola imposta. Non sono quindi penalmente rilevanti le condotte alle quali consegue il superamento della soglia di punibilità sommando gli importi delle due tipologie di imposte evase. Quest'ultima specificazione, che tiene conto del sistema della dichiarazione unica, esclude la sommatoria tra evasione concernente le imposte sui redditi ed evasione concernente l'imposta sul valore aggiunto; al tempo stesso, però, rende rilevante il superamento del limite anche quando si sia verificato in rapporto ad una soltanto delle imposte considerate. Il perfezionamento della fattispecie illecita in commento si realizza, dunque, mediante la presentazione di una dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e IVA, indicando in essa elementi attivi che manifestano una discrasia con quelli reali ovvero elementi passivi fittizi, determinando un'evasione d'imposta nei limiti indicati espressamente dal legislatore.

L'art. 5 D.lgs. n. 74/2000 (Omessa dichiarazione) prevede due fattispecie criminose, punendo: a) con la prima (comma 1, dell'art. 5 in commento), chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto non presenta la dichiarazione ai fini delle imposte sul reddito o dell'Iva, pur essendovi tenuto, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila; b) con la seconda

ipotesi di reato (comma 1-bis, dell'art. 5 in commento), chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Rispetto al delitto di dichiarazione infedele di cui all'art. art. 4 D.Lgs. n. 74/2000, la soglia di punibilità è più bassa, essendo sufficiente che l'imposta evasa (relativamente ad un'imposta) superi euro cinquantamila. Inoltre, ai sensi de ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 74/2000, sono escluse dalla previsione penale: a) le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza; b) le dichiarazioni non sottoscritte da persona legittimata o non redatte su stampati conformi a quelli ministeriali prescritti.

L'art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) descrive una condotta delittuosa che si pone all'inizio di un percorso che porterà, nella maggior parte dei casi, all'utilizzo di tali documenti falsi e quindi al concretizzarsi del reato di cui all'art. 2 - dichiarazione fraudolenta - realizzando appieno quel fine di consentire a terzi l'evasione. I citati reati sono infatti legati dall'unicità del fine, nel senso che il primo (art. 8) costituisce il mezzo normale per realizzare il secondo (art. 2): normalmente accade che chi emette la fattura falsa, intestandola a un certo soggetto (il potenziale utilizzatore) si è prima accordato con l'utilizzatore stesso, ovvero ha accolto la sua istigazione. Ì

L'art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 (Occultamento o distruzione di documenti contabili) punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentirne l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. La condotta sanzionata dall'art. 10 cit. è solo quella, espressamente contemplata dalla norma, di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata in via meramente amministrativa dall'art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997. La condotta di occultamento di cui all'art. 10 del D.Lgs. 74/2000, consiste, dunque, nella indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori, sia essa temporanea o definitiva. Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo "escluso" solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire altrove elementi di prova. Al contrario, il reato non si configura se è possibile ricostruire il reddito e il volume d'affari tramite la documentazione restante che venga esibita o rintracciata presso la sede del contribuente oppure presso il suo domicilio ovvero grazie alle comunicazioni fiscali che il contribuente

stesso (dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IVA, bilanci depositati) ha fatto all'Amministrazione Finanziaria.

L'art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) prevede due fattispecie criminose, punendo: a) con la prima (comma 1, art. 11 D.Lgs. n. 74/2000) tutti i soggetti che, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore, rispettivamente ad euro cinquantamila e/o duecentomila (limiti in ragione dei sia applica una differente sanzione penale), alienano simulatamente o compiono altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; b) con la seconda (comma 2, art. 11 D.Lgs. n. 74/2000) tutti i soggetti che, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indicano nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Anche in questo caso sono previste sanzioni diversificati in ragione dell'ammontare delle imposte fraudolentemente sottratte al pagamento. Da quanto sopra discende che la condotta penalmente rilevante può, dunque, consistere, rispettivamente: a) nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni (quindi un'attività di materiale sottrazione di disponibilità, comma 1, art. 11 D.Lgs. n. 74/2000); b) nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (quindi un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale, comma 2). In riferimento al momento della consumazione del reato, per entrambe le ipotesi si tratta di un reato a consumazione istantanea in quanto, rispettivamente: a) per le ipotesi di cui al 1 comma dell'art. 11 in commento, rileva in tal caso il momento in cui si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni; b) per le ipotesi di cui al 2 comma dell'art. 11 in commento, deve guardarsi al momento in cui si presenta la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale corredandola di elementi attivi/passivi diversi da quelli reali.

L'art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000 (Indebita compensazione) prevede due fattispecie criminose, punendo, tutti i soggetti che non versano le somme dovute, utilizzando in compensazione per un importo annuo superiore a cinquantamila euro, rispettivamente: a) crediti non spettanti (fattispecie disciplinata dal comma 1, dell'art. in commento); b) crediti inesistenti (fattispecie disciplinata dal comma 2, dell'art. in commento). Per il perfezionamento delle fattispecie criminose in commento non basta il mancato versamento dell'imposta, ma è necessario che lo stessi risulti giustificato dalla compensazione tra i

debiti ed i crediti verso l'Erario, allorché i crediti non spettino o non esistano. In questo senso è possibile sottolineare come, per le fattispecie in commento, è la compensazione che rappresenta il quid pluris che differenzia il reato dell'art. 10-quater quater del D.Lgs. n. 74/2000 rispetto alle distinte fattispecie di omesso versamento di imposte e/o ritenute. In forza di ciò, la fattispecie di indebita compensazione si consuma, di conseguenza, al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, dal momento che, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta ingannevole del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale. Detto altrimenti, la fattispecie ex art. 10 quater del D.Lgs. n. 74/2000 si perfeziona nel momento in cui viene presentato il modello F24 - con "saldo ridotto e/o a zero" - e non invece il termine entro cui presentare la dichiarazione dei redditi.

TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

Riferimento Normativo	Si	No
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)	x	
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)	x	
Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]	x	
Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]	x	
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)	x	
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)	x	
Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]	x	
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)	x	

Motivazione circa l'applicabilità - Mappatura dei processi a rischio

La Società SAGI S.p.A. opera dal 2018 nel settore della grande distribuzione di gelati e prodotti surgelati (Codice Ateco 46.39.1) dei più importanti marchi nazionali tra i quali a titolo esemplificativo Sammontana, Tre Marie e Bindi.

L'Azienda è, pertanto, riuscita a consolidare la propria posizione nel settore HO.RE.CA e GDO distribuendo prodotti alimentari presso Hotel, Bar, Supermercati etc.

Dall'analisi congiunta dell'oggetto sociale e delle fattispecie dei reati-presupposto di cui sopra, si ritiene che questi ultimi possano essere potenzialmente commessi al fine di far ottenere un vantaggio alla Società.

Di conseguenza, le aree sensibili risultano essere tutte le attività relative alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali e alle attività collaterali, con particolare riferimento a: **1-** calcolo dell'obbligazione tributaria e correlati adempimenti dichiarativi; **3-** presentazione della dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto; **2-** tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili; **4-** gestione, emissione e contabilizzazione di fatture attive e passive e note di credito; **5-** ricerca, selezione e qualifica dei fornitori e dei subappaltatori; **6-** gestione acquisti di beni e servizi; **7-** gestione delle note spese; **8-** attività di pubblicizzazione e sponsorizzazione; **9-** operazioni di alienazione di beni.

I soggetti responsabili dei settori appena indicati dovranno controllare una serie di indicatori al fine di evitare la commissione dei reati tributari, quali: a) sproporzione tra quanto indicato in fattura e valori di mercato dei beni o servizi venduti/offerti o acquistati; b) fatturazione caratterizzata da numerazione non consequenziale, laddove ancora non attivata la fatturazione elettronica; c) caratteristiche sospette dei soggetti indicati in fattura come parti della transazione come per esempio: - imprese con sede legale fittizia; - imprese prive di beni strumentali all'esercizio dell'oggetto sociale; - imprese prive dei requisiti minimi per operare sul mercato; d) mancata corrispondenza tra le indicazioni in fattura e documentazione attestante l'effettività dell'operazione (per es. DDT – Bolle di consegna); e) sperequazione tra tipologia di attività esercitata e reddito dichiarato; f) sperequazione tra reddito dichiarato e media dei delle imprese operanti nel medesimo settore e con le stesse caratteristiche dimensionali.

Inoltre, i comportamenti che possono integrare le fattispecie dei reati-presupposto sono configurabili in capo al: - soggetto che autorizza o contabilizza fatture per operazioni inesistenti al fine di registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi; - soggetto che omettendo attività di verifica su esistenza e operatività del fornitore, qualifica controparti fittizie con la quali saranno contabilizzate operazioni soggettivamente inesistenti; - soggetto che stipula contratti di acquisto di beni e servizi inesistenti, al solo fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi; - soggetto che al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; - soggetto che al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari; - soggetto che al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi, aliena simulatamente alcuni assets aziendali al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. I predetti comportamenti sono riferibili, in particolare,

all'amministratore e ai suoi diretti collaboratori, coinvolti a qualsiasi titolo nel processo contabile.

Quanto invece alle attività a presidio, la Società individua principi generali di comportamento relativi alle attività sensibili e protocolli di controllo "specifici" applicati alle singole attività sensibili.

A loro volta, i protocolli di controllo sono fondati sulle seguenti regole generali, che devono essere rispettate nell'ambito di ogni attività sensibile sopra indicata: **1-** Segregazione dei compiti, cioè una preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare deve essere garantita la separazione delle attività e responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla una determinata operazione nelle attività sensibili; **2-** l'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante; **3-** i poteri autorizzativi e di firma devono essere: a) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; b) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della SAGI S.p.A.; **4-** deve essere rispettato il principio di tracciabilità per cui: a) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata; b) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; c) in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

È altresì fatto espresso divieto a carico dei soggetti responsabili delle aree di rischio di: 1- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate; 2- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Inoltre a tutti i soggetti è fatto divieto di: a) perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi; b) compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente; c) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, detenere a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o falsi, con conseguente verifica circa la regolare e corretta applicazione dell'imposta sul valore aggiunto su tutti i documenti contabili della

Società; d) presentare dichiarazioni incomplete o comunque non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire vantaggi o la non applicazione di una sanzione.

I destinatari del Modello 231 dovranno poi: - rispettare i criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del partner finanziario e/o commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la SAGI ha rapporti di natura finanziaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale; - tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori/Clienti/Consulenti esterni/Terze parti/Partner anche stranieri; - assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo all'adempimento degli obblighi tributari in particolar modo delle dichiarazioni fiscali e versamento delle imposte.

Nell'**amministrazione del personale** sono previsti i seguenti controlli: • Definizione delle modalità di gestione dell'anagrafica dipendenti e delle modifiche effettuate alla stessa (ed esempio, tramite un sistema di rilevazione delle presenze in grado di assicurare la tracciabilità delle stesse, anagrafiche non fittizie, coerenza tra quanto inserito a sistema e la retribuzione effettiva, ecc.); • definizione delle modalità di autorizzazione delle richieste di ferie, straordinari o permessi del personale o delle omesse timbrature (assenze o trasferte); • definizione delle modalità di verifiche circa la completezza ed accuratezza di prospetti riepilogativi delle presenze e dei cedolini elaborati, anche rispetto alla normativa ed ai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento, nonché rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato (proporzionalità); • definizione delle modalità di autorizzazione delle disposizioni di pagamento relative alle retribuzioni; • definizione delle modalità di verifica circa la congruenza tra i bonifici effettuati al personale ed i cedolini; • definizione dei criteri alla base del sistema di sviluppo e valutazione del personale, anche con riferimento alla congruità dei compensi riconosciuti agli Amministratori ed ai Dirigenti; • definizione delle modalità di assegnazione e comunicazione di obiettivi di performance ragionevoli, realistici e bilanciati secondo un processo autorizzativo prestabilito; • definizione delle modalità per la corresponsione degli incentivi in maniera proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi; • previsione di corrispondenza tra gli incentivi erogati rispetto alle performance rendicontate; • definizione delle modalità e delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti degli Enti Previdenziali ed Assistenziali competenti; • sottoscrizione delle comunicazioni da trasmettere agli Enti

Previdenziali ed Assistenziali competenti, previa verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni in esse contenuti.

Nella **gestione dei pagamenti** ulteriori controlli consistono nella: • Definizione delle modalità di autorizzazione dei pagamenti e identificazione dei soggetti abilitati a effettuare le operazioni; • definizione delle modalità di verifica della completezza, accuratezza e validità delle registrazioni dei pagamenti e delle operazioni di tesoreria, nonché della documentazione da trasmettere agli istituti bancari, sottoscritta dai procuratori competenti; • definizione delle modalità di esecuzione delle disposizioni di pagamento a fronte della documentazione attestante i controlli indicati nelle aree specifiche (es. benessere al pagamento delle fatture; autorizzazione al pagamento degli stipendi; verifica dei destinatari, etc.); • definizione delle modalità di verifica circa la coerenza tra la disposizione di pagamento e la fattura/altro documento contabile; • previsione del divieto di effettuare pagamenti a fornitori e collaboratori esterni in un paese terzo, diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto; • definizione delle modalità di verifica circa le partite sospese a chiusura dei conti transitori anomalie nei pagamenti (come, ad esempio, nel caso di coordinate bancarie riconducibili a più fornitori, o di disallineamento tra la sede legale della controparte e la sede della banca di appoggio); • definizione delle modalità di verifica circa la tempestiva e corretta liquidazione delle imposte (o delle cartelle esattoriali) rispetto alle scadenze di legge e a quanto riportato nelle dichiarazioni presentate, tenendo conto sia dei versamenti in acconto già effettuati che degli acconti dovuti per l'esercizio in corso.

Nella **gestione degli incassi e della piccola cassa** i controlli consistono nella: • definizione delle modalità di verifica e monitoraggio degli incassi, nonché delle modalità di riconciliazione degli stessi alle partite aperte (verifica della coerenza tra le fatture attive emesse e gli incassi pervenuti); • definizione delle modalità di utilizzo della piccola cassa (incluse le tipologie di spesa sostenibili per cassa e i limiti di utilizzo); • definizione delle modalità di riconciliazione delle giacenze della piccola cassa con le risultanze contabili.

Nella **Gestione delle sponsorizzazioni e/o dei contributi** è prevista la: • definizione delle modalità di verifica circa la correttezza e la coerenza del contratto rispetto all'oggetto dell'iniziativa e verifica della coerenza dei corrispettivi rispetto alla prestazione resa o ricevuta / benefici attesi (nel caso delle sponsorizzazioni); • definizione delle modalità di approvazione del contratto o dell'atto unilaterale alla base delle erogazioni; • definizione delle modalità di verifica circa l'avvenuta prestazione (in caso di sponsorizzazioni) o dell'effettivo e corretto impiego dei fondi stanziati o ricevuti (in caso di contributi) da parte della controparte, nonché della relativa corrispondenza con quanto previsto nel contratto;

- definizione delle modalità di rilascio del benestare al pagamento della fattura previa verifica coerenza della stessa rispetto a prestazione ricevuta;
- definizione delle modalità di verifica circa il regime fiscale applicabile all'operazione, preventivamente alle erogazioni;
- definizione delle modalità di verifica circa la coerenza tra soggetto destinatario della sponsorizzazione/contributo e soggetto indicato nel contratto e soggetto che ha emesso la fattura;
- definizione delle modalità di verifica circa la completezza ed accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto;
- definizione delle modalità di autorizzazione al pagamento dell'iniziativa;
- definizione delle modalità di monitoraggio periodico delle sponsorizzazioni/contributi finalizzato ad individuare eventuali situazioni anomale o di concentrazione di iniziative nei confronti degli stessi soggetti.

Quanto alla **Contabilità generale e alla Contabilità fornitori**, i controlli previsti consistono nella:

- definizione delle modalità di gestione del piano dei conti;
- definizione delle modalità di gestione delle registrazioni di contabilità generale, al fine di assicurare la loro corretta rilevazione;
- previsione dell'obbligo di registrazione delle fatture o altri documenti contabili solo a fronte di documenti ricevuti da terze parti, nonché previsione dell'obbligo di registrazione delle poste economiche, patrimoniali e finanziarie solo a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e debitamente documentati;
- definizione delle modalità di verifica circa la completa e accurata registrazione e contabilizzazione delle fatture o degli altri documenti/fatti rilevanti ai fini fiscali;
- definizione delle modalità di analisi e quadratura dei saldi patrimoniali ed economici;
- archiviazione della documentazione, ivi incluse le scritture contabili, al fine di impedirne l'occultamento o la distruzione ovvero di garantire la tracciabilità del processo.
- definizione delle modalità di creazione e gestione delle anagrafiche fornitori, con riguardo a:
 - la documentazione minima necessaria per la creazione e/o modifica dell'anagrafica;
 - la separazione tra soggetto incaricato delle attività di gestione dell'anagrafica, soggetto incaricato delle attività di registrazione delle fatture e soggetto incaricato delle attività di predisposizione dei pagamenti;
- definizione delle modalità di verifica circa la completezza e correttezza dei dati riportati in fattura, la correttezza delle registrazioni contabili svolte e il trattamento fiscale delle prestazioni/forniture ricevute.

Infine nella **Gestione del magazzino** i controlli saranno i seguenti:

- definizione delle modalità operative con cui gestire la tracciabilità dei flussi logistici in entrata e in uscita;
- definizione delle modalità di esecuzione di un inventario periodico (verifica della corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in giacenza);
- previsione di verifiche sugli eventuali disallineamenti emersi durante la conta fisica (tra giacenza fisica e giacenza contabile);
- documentazione e autorizzazione della

registrazione delle rettifiche inventariali; • definizione di criteri e modalità per l'identificazione dei materiali da destinare all'alienazione o allo smaltimento; • definizione delle modalità di monitoraggio e analisi dei trend dei livelli delle giacenze in magazzino.

SA.G.I. S.P.A.

Sede Legale: Strada Provinciale 9 S.N.C. Monasterace (RC)
Partita Iva e Codice Fiscale 02891270809
iscritta al registro delle imprese di Catanzaro al n. R.E.A. RC 196509
E-Mail Pec: sagi-spa@pec.sagi-spa.it

MODELLO ORGANIZZATIVO PARTE SPECIALE


ART. 25 SEXIESDECIES D.LGS. N. 231/2001

Contrabbando [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 75/2020]

REATO APPLICABILE SÌ - PARZIALMENTE - NO

DISTRIBUZIONE CONTROLLATA: SÌ NO

DISTRIBUITA A:

0	31-03-23	I ^a Emissione		
Rev.	Del	Note sulla revisione	Verifica ODV	Approvazione Rappresentante Legale

MODELLO ORGANIZZATIVO

Redatto ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

e secondo le Linee Guida approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 ed aggiornate a giugno 2021

ART. 25 SEXIESDECIES D.LGS. N. 231/2001

Contrabbando [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 75/2020]

Rientrano in tale categoria:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis D.P.R. n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 ter D.P.R. n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973).

Considerazioni generali

Tra le modifiche contenute nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 17 luglio 2020, relative al Decreto Legislativo 14 Luglio 2020 n. 75, con il quale si dava attuazione della cd. Direttiva PIF – ossia la direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea mediante il diritto penale, con l'introduzione dell'art. 25 sexiedecies vengono ricompresi nel novero dei reati 231 alcuni istituti di diritto doganale, quali il "contrabbando" previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 (c.d. Testo Unico Doganale).

Alla base del suddetto testo di legge vi sono i c.d. dazi doganali, ossia "delle imposte indirette applicate sul valore dei prodotti importanti ed esportati dal Paese che l'impone",

e questi sono applicati a tutti quei prodotti che provengono da Paesi facenti parte della CEE (Comunità Economica Europea), come – a titolo meramente esemplificativo – la Cina. I dazi doganali rappresentano una delle risorse dell’Unione Europea che confluisce direttamente nel bilancio unitario, mentre i diritti doganali corrispondono a quei diritti che la Dogana può riscuotere ex lege basandosi sulle quotidiane operazioni doganali. All’art. 34, nel novero dei diritti doganali, si legge il c.d. diritto di confine che si esplica nel rapporto dei dazi di importazione ed esportazione; nei prelievi e le altre imposizioni all’importazione o esportazione già previsti dai regolamenti UE e dalle norme di attuazione; i diritti di monopolio; le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta e sovrainposta.

Nel TU Doganale agli artt. 36 e s.s si leggono i presupposti che danno origine al delitto di contrabbando, inteso come “la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine”. L’articolo anzidetto è stato oggetto di depenalizzazione ex d.lgs. 8/2016 per cui il sistema sanzionatorio prevede la sola pena pecuniaria. Difatti, si legge agli artt. 282, 291, 292, 293 294 TUD che tali reati sono puniti con una sanzione amministrativa, di cui il minimo edittale è di 5 mila euro mentre il suo massimo è di 50 mila euro.

L’unico articolo che non ha subito la depenalizzazione ex d.lgs. 8/2016 è l’art. 295 che identifica il contrabbando aggravato che prevede la detenzione per chi commette il reato di contrabbando, al quale è possibile aggiungere, ai fini di una più completa determinazione del quantum pena le circostanze aggravanti del contrabbando. L’art. 295 TU Doganale, infatti, dispone che per i delitti previsti negli articoli precedenti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando, nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l’associazione è stata costituita. L’ultimo comma prevede, per gli stessi delitti, che alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di euro 49993.

Le recenti modifiche introdotte nella GU il 15 luglio 2020 aggiungono al modello 231 l’art. 25 sexiesdecies, il quale disciplina la responsabilità amministrativa degli enti nel caso in cui venga perfezionato il delitto di contrabbando al quale segue un trattamento sanzionatorio composto da sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

Riferimento Normativo	Si	No
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)		x
Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)		x
Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)		x
Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)		x
Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)		x
Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)		x
Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)		x
Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)		x
Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)		x
Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)		x
Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)		x
Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)		x
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)		x
Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)		x
Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)		x

Motivazione circa la non applicabilità

La Società SAGI S.p.A. opera dal 2018 nel settore della grande distribuzione di gelati e prodotti surgelati (Codice Ateco 46.39.1) dei più importanti marchi nazionali tra i quali a titolo esemplificativo Sammontana, Tre Marie e Bindi.

L'Azienda è, pertanto, riuscita a consolidare la propria posizione nel settore HO.RE.CA e GDO distribuendo prodotti alimentari presso Hotel, Bar, Supermercati etc.

La società, nell'acquisto dei prodotti alimentari che mette in vendita è dotata di procedure particolareggiate nel controllo dei fornitori in considerazione delle quali il rischio che possano verificarsi i reati-presupposto di cui sopra appare basso o comunque inesistente. A mero titolo precauzionale si richiamano gli obblighi e i principi contenuti nel Codice Etico e nella Parte Generale del Modello 231 che dovranno essere rispettati dai destinatari al fine di evitare le fattispecie criminose di cui sopra.

SA.G.I. S.P.A.

Sede Legale: Strada Provinciale 9 S.N.C. Monasterace (RC)
Partita Iva e Codice Fiscale 02891270809
iscritta al registro delle imprese di Catanzaro al n. R.E.A. RC 196509
E-Mail Pec: sagi-spa@pec.sagi-spa.it

MODELLO ORGANIZZATIVO PARTE SPECIALE


ART. 25 SEPTIESDECIES D.LGS. N. 231/2001

Delitti contro il patrimonio culturale [articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

REATO APPLICABILE SÌ - PARZIALMENTE - NO

DISTRIBUZIONE CONTROLLATA: SÌ NO

DISTRIBUITA A:

0	31-03-23	I ^a Emissione		
Rev.	Del	Note sulla revisione	Verifica ODV	Approvazione Rappresentante Legale

ART. 25 SEPTIESDECIES D.LGS. N. 231/2001

Delitti contro il patrimonio culturale [articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

Rientrano in tale categoria:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

Considerazioni generali

Furto di beni culturali (Art. 518 bis c.p.) Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518 ter c.p.) Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Ricettazione di beni culturali (Art. 518 quater c.p.) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di

estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518 octies c.p.) Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518 novies c.p.) È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1. chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2. chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3. l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Importazione illecita di beni culturali (Art. 518 decies c.p.) Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518 undecies c.p.) Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni

mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518 duodecies c.p.) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Contraffazione di opere d'arte (Art. 518 quaterdecies c.p.) È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: 1. chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2. chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3. chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4. chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Riciclaggio di beni culturali (Art. 518 sexies c.p.) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con

la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518 terdecies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

TABELLA DI APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

Riferimento normativo	Si	No
Furto di beni culturali (art.518 bis c.p.)		x
Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.)		x
Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.)		x
Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.)		x
Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.)		x
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.)		x
Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.)		x
Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.)		x
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.)		x
Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.)		x
Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.)		x

Motivazione circa la non applicabilità

La Società SAGI S.p.A. opera dal 2018 nel settore della grande distribuzione di gelati e prodotti surgelati (Codice Ateco 46.39.1) dei più importanti marchi nazionali tra i quali a titolo esemplificativo Sammontana, Tre Marie e Bindi.

L'Azienda è, pertanto, riuscita a consolidare la propria posizione nel settore HO.RE.CA e GDO distribuendo prodotti alimentari presso Hotel, Bar, Supermercati etc.

Dall'analisi dell'oggetto sociale deriva di evidenza che la configurabilità dei reati-presupposto di cui sopra è del tutto inesistente, anche in considerazione del fatto che secondo l'interpretazione maggioritaria le società maggiormente interessate – direttamente o indirettamente – da queste novità legislative, sono tutte quelle che operano nell'ambito della gestione e nel commercio di opere d'arte. Nella categoria rientrano anche quelle che si occupano – direttamente o indirettamente – della gestione e della manutenzione di complessi museali e/o architettonici e di beni di interesse culturale e paesaggistici in genere.